



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUGLI ESITI  
DEL CONTROLLO SUI RENDICONTI  
DELL'ESERCIZIO 2018 DEI COMUNI DELLA  
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE CON  
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

**DELIBERAZIONE N. 17/2020**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUGLI ESITI  
DEL CONTROLLO SUI RENDICONTI  
DELL'ESERCIZIO 2018 DEI COMUNI  
DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE CON  
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

**DELIBERAZIONE N. 17/2020**

Relatore: Consigliere Franco Vietti.

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

Mirko Bérard e Federica Chouquer.



Deliberazione n. 17/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**Collegio n. 2**

composta dai magistrati:

Piergiorgio Della Ventura	presidente
Fabrizio Gentile	consigliere
Franco Emilio Mario Vietti	consigliere relatore
Davide Floridia	referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 3 dicembre 2020;

visto l'art 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n.161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n.179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;

visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12 del 28 maggio 2019 con la quale sono stati approvati le Linee Guida e il questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 30 gennaio 2019, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2019;

visto il decreto del Presidente della Sezione 11 settembre 2019, n. 16, con il quale, in attuazione del programma di attività della sezione per il 2019, le funzioni di controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e degli enti strumentali sono state assegnate al consigliere Franco Emilio Mario Vietti;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 17 febbraio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2020;

visto il decreto del Presidente della Sezione 14 febbraio 2020, n. 2, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020, n. 5, con il quale, in attuazione del programma di attività della sezione per il 2020, le funzioni di controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e degli enti strumentali, anche con riferimento alle Unités des Communes valdôtaines sono state assegnate al consigliere Franco Emilio Mario Vietti;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 263;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e, in particolare, l'art. 26;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020"*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020 recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 27 ottobre 2020, n. 287, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*;

viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8, 30 aprile 2020 n. 12, 31 luglio 2020, n. 18 e 29 settembre 2020, n. 19, con le quali sono state dettate

le misure organizzative finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali della Sezione;

vista l'ordinanza 27 novembre 2020, n. 22, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza);

visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

udito il relatore, cons. Franco Emilio Mario Vietti;

## **DELIBERA**

di approvare la "Relazione sugli esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio 2018 dei Comuni della Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste con popolazione inferiore a 5.000 abitanti", che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e al Presidente del CPEL.

Così deliberato in collegamento tramite videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020.

Il relatore

(Franco Vietti)

Il presidente

(Piergiorgio Della Ventura)

Depositato in segreteria il 4 dicembre 2020

Il funzionario

(Debora Marina Marra)

# INDICE

1. Il quadro normativo del controllo.....	pag. 2
2. Cenni all'ordinamento contabile e richiami alla contabilità economico-patrimoniale.....	" 4
3. La metodologia del controllo.....	" 6
4. Valutazioni preliminari rispetto ai principali adempimenti correlati alla gestione dell'esercizio 2018.....	" 7
4.1 Approfondimenti sul rispetto del termine di approvazione del rendiconto: la posizione della Corte costituzionale. Divieti assunzionali e di applicazione di quote dell'avanzo di amministrazione .....	" 10
5. Il pareggio di bilancio.....	" 19
6. Gli equilibri economico-finanziari.....	" 21
6.1 Il risultato di amministrazione.....	" 27
6.2 Gli equilibri di cassa .....	" 31
6.3 Fondo pluriennale vincolato e gestione dei residui.....	" 35
6.4 La dimensione funzionale del risultato di amministrazione.....	" 44
6.5 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso.....	" 48
6.6 Organismi partecipati.....	" 57
6.7 Fondo perdite società partecipate .....	" 64
7. Indebitamento e strumenti di finanza derivata.....	" 69
8. Considerazioni conclusive.....	" 72
Allegati.....	" 75
Tabella A - Riepilogo dei risultati della gestione 2018 (utile/perdita e patrimonio netto)	
Tabella B - Riepilogo della composizione del risultato di amministrazione 2018.	



## 1. Il quadro normativo del controllo.

La Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta è disciplinata dal d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179<sup>1</sup>, il cui art. 1, al comma 7, dispone che alla Sezione si intendano assegnate, oltre alle funzioni contemplate ai commi da 2 a 6, tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il citato decreto o da esso non espressamente derogate o modificate. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale disposizione di coordinamento della finanza pubblica è completata dal successivo comma 167, il quale assegna alla Corte dei conti la definizione dei criteri e delle linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione di cui al suindicato comma 166, la quale *“deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*. Il quadro normativo sopra richiamato, come anche sottolineato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 179/2007), introduce nell'ordinamento interno un nuovo tipo di controllo, finalizzato ad assicurare la sana gestione degli enti locali, che *“sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci e il rispetto del patto di stabilità interno, prescritti dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131”* e che concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica. Trattasi, in sostanza, di un controllo di natura finanziaria, ascrivibile al riesame di legalità e regolarità, finalizzato a verificare l'effettivo raggiungimento degli equilibri di bilancio; tale controllo ha inoltre natura collaborativa (come, peraltro, già previsto dal citato art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003), in quanto *“si limita alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie”*, in tal modo stimolando virtuosi processi di autocorrezione. L'evoluzione normativa in materia ha rinforzato le funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti, integrando la disciplina delle attività

---

<sup>1</sup> Recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti”*.

di controllo mediante l'introduzione, ad opera dell'art. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), il cui comma 3 risulta dotato di particolare efficacia inibitoria e interdittiva, in tal modo disegnando un esito cogente del controllo intestato alla Corte dei conti: *"Nell'ambito della verifica, di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura delle spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obblighi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Detti controlli sono applicabili agli enti locali delle regioni a statuto speciale, secondo quanto precisato in diverse pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014 e n. 80/2017), le quali, in particolare, hanno chiarito come *"anche la loro finanza sia parte della finanza pubblica allargata (...). Alla Corte dei conti è infatti attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 17, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti."* (sentenza n. 60/2013). Di conseguenza, i controlli intestati alla Corte dei conti, la cui finalità è ascrivibile secondo la Corte costituzionale ad un'azione preventiva finalizzata ad evitare danni irreparabili all'equilibrio del bilancio, debbono necessariamente essere esplicitati anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale *"nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei"* (sentenza n. 80/2017).

## **2. Cenni all'ordinamento contabile e richiami alla contabilità economico-patrimoniale.**

Come già ampiamente trattato all'atto dell'esame dei rendiconti dell'esercizio finanziario 2017 dei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (cfr. deliberazione n. 6/2020) - cui per ragioni di sintesi si rinvia - sussiste uno sfasamento temporale nell'applicazione della disciplina concernente la contabilità armonizzata per gli enti locali della Regione Valle'Aosta/Vallée d'Aoste rispetto al contesto nazionale delle autonomie. Infatti, la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19<sup>2</sup> (legge finanziaria per gli anni 2016/2018), prevede, all'art. 27, comma 2, che *“gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. n. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 2”*.

Ciò premesso, la Sezione ritiene opportuno richiamare, seppur brevemente, alcune delle principali novelle legislative intervenute nel corso del 2018 che incidono sulla disciplina contabile applicabile al rendiconto in esame e in quelli degli anni successivi. In particolare, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 - interpretative dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali - sia il legislatore regionale che quello statale sono intervenuti con specifiche disposizioni conformative. Il primo, con legge regionale 26 novembre 2018, n. 9<sup>3</sup>, ha previsto, all'art. 2, comma 1, che i Comuni includano fra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme e nei limiti di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal d.lgs. n. 118/2011. Tale previsione normativa, come riportato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale, oltre ad ispirarsi alle summenzionate sentenze della Corte costituzionale, trova conferma nelle indicazioni fornite in argomento dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale, con circolare 25 del 3 ottobre 2018, modificando la precedente circolare n. 5 del 20

---

<sup>2</sup> La legge regionale n. 19/2015 era stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale con delibera del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2016, limitatamente all'art. 1 (Patto di stabilità interno), per presunta violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché dell'art. 81, terzo comma, Cost. sotto il profilo della mancata copertura in termini di indebitamento netto. Con sentenza 62 del 7 febbraio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata.

<sup>3</sup> Recante *“Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020”*.

febbraio 2018, ha precisato che nell'anno 2018 i Comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011. Di conseguenza, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, i predetti Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio. Il secondo, con legge 30 dicembre 2018, n. 148 (legge di bilancio 2019) ha introdotto alcuni aspetti innovativi di rilievo in materia di equilibri di bilancio degli enti locali che interessano, in particolare, l'esercizio 2019 e che si inseriscono in una nuova dimensione espansiva dell'utilizzo delle risorse disponibili. Oltre a quanto già evidenziato da questa Sezione nella relazione sopra citata, corre l'obbligo, infine, di soffermarsi sull'art. 232 del TUEL. A decorrere dall'esercizio 2018 gli Enti locali oggetto del presente referto avrebbero dovuto affiancare alla contabilità finanziaria anche quella economico-patrimoniale, predisponendo e approvando in sede consuntiva il conto economico e lo stato patrimoniale finali. In relazione a tale aspetto, occorre segnalare che nel corso del 2019, il comma 2, dell'art. 232, del TUEL è stato oggetto di due interventi legislativi. Con l'art. 15-*quater* del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il legislatore ha disposto un rinvio dell'obbligo di adottare la contabilità-economico patrimoniale sino all'esercizio 2019. Successivamente, con l'introduzione dell'art. 57, comma 2-*ter*, lett. a) e b) del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stata disposta la facoltatività del predetto adempimento, senza alcun limite temporale<sup>4</sup>. Al riguardo, sulla base dell'esame dei questionari, delle relazioni sui rendiconti degli organi di revisione degli Enti e dei dati riportati dagli Enti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), risulta che 70 Comuni hanno adottato nell'anno considerato la contabilità economico-patrimoniale, approvando il conto economico e lo stato patrimoniale<sup>5</sup>. I Comuni di Allein, Courmayeur, Gignod non hanno

---

<sup>4</sup> Si rammenta, al riguardo, che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/2019, ha statuito che rimane, in ogni caso, in capo agli Enti l'onere di formalizzare la scelta di non tenere la contabilità economico-patrimoniale (così come quella di non adottare il bilancio consolidato) mediante l'adozione di un'apposita deliberazione adeguatamente motivata e *"nella quale si evidenzia come, nel caso concreto, gli elementi informativi offerti dalla contabilità finanziaria assolvano compiutamente alle anzidette finalità"*.

<sup>5</sup> Sebbene gli organi di revisione dei Comuni di La Thuile e Pré-Saint-Didier abbiano fornito una risposta negativa al quesito sull'adozione della contabilità economico-patrimoniale, dai dati riportati dai predetti Enti su BDAP risultano predisposti il conto economico e lo stato patrimoniale. Trattasi, pertanto, di meri errori materiali di compilazione dei questionari.

invece dato corso all'adempimento obbligatorio per il 2018, con motivazioni – risultanti dalle deliberazioni consiliari di approvazione dei rendiconti – non condivisibili<sup>6</sup> da questa Sezione che, pertanto, rileva per i predetti Enti un'irregolarità contabile.

Il riepilogo dei valori del conto economico (utile/perdita) e del patrimonio netto dei 70 Comuni sono contenuti nella tabella A, allegata alla presente relazione.

### **3. La metodologia del controllo.**

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 12 del 28 maggio 2019 ha approvato le Linee Guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018. Il questionario è stato reso disponibile agli Enti e ai rispettivi organi di revisione sul sistema Con.Te, come da comunicazione del magistrato istruttore prot. n. 841 del 5 settembre 2019, con la quale è stato, inoltre, assegnato il termine del 15 novembre 2019 per l'invio *on-line* della predetta documentazione. La struttura del questionario sul rendiconto 2018 ripropone sostanzialmente il modello già utilizzato per il rendiconto dell'esercizio precedente. L'esame del questionario è stato integrato con ulteriori atti, quali le delibere consiliari di approvazione del rendiconto e le relazioni degli organi di

---

<sup>6</sup> Il Comune di Allein, nella deliberazione consiliare n. 9, del 16 luglio 2019, concernente l'approvazione del rendiconto, fa riferimento alla legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 151, del 29/06/2019 ed in vigore dal giorno successivo) evidenziando la facoltatività introdotta, in sede di conversione, dall'art. 15-*quater* e stabilendo, per tale ragione, *“di non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2019”*. Analoghe motivazioni sono quelle sostanzialmente adottate dai comuni di Courmayeur e Gignod. Come però più estesamente trattato al paragrafo 4.1, il Comune di Allein, al pari di quelli di Courmayeur e Gignod, fa parte del gruppo di 12 Comuni che hanno approvato con grave ritardo il rendiconto, ovvero nel mese di luglio 2019 e, dunque, in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 58/2019, che infatti viene esplicitamente richiamata a giustificazione della mancata adozione della contabilità economico-patrimoniale e, di conseguenza, anche dell'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale. Per contro, se tali Comuni avessero approvato il rendiconto nei termini di legge (come meglio descritti sempre al successivo paragrafo 4.1) avrebbero dovuto approvare anche il conto economico e lo stato patrimoniale, come risultanti dalla contabilità economico-patrimoniale che invece non hanno adottato. Al riguardo, nel premettere che la scelta di non adottare tale tipo di contabilità, come ribadito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deve essere adeguatamente motivata (cfr. nota n. 4) e nulla invece si rinviene nelle deliberazioni consiliari, appare palese la condotta elusiva posta in essere dai predetti Comuni che giustificano la non applicazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL in virtù della proroga intervenuta in sede di conversione del d.l. n. 34/2019.

revisione. In continuità con quanto già posto in essere dalla Sezione relativamente al rendiconto 2017 e nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie con la sopra citata deliberazione, la presente relazione dà conto dell'esame dei principali istituti che compendiano il sistema contabile armonizzato, anche in una prospettiva comparativa e tendenziale con gli esiti delle verifiche esperite in ordine al rendiconto dell'esercizio precedente, nonché di quanto emerso in sede istruttoria laddove si è reso necessario richiedere i necessari approfondimenti e chiarimenti ai singoli Enti.

Si precisa, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella relazione e che l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

#### **4. Valutazioni preliminari rispetto ai principali adempimenti correlati alla gestione dell'esercizio 2018.**

La sezione del questionario riservata alle informazioni preliminari è finalizzata al controllo delle verifiche che gli organi di revisione degli Enti debbono porre in essere, con particolare riferimento ad eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione, alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP, alla congruenza dei dati inviati, nonché ad altri aspetti correlati alle novelle legislative e alla giurisprudenza intervenute. Al riguardo, lo scrutinio delle informazioni acquisite evidenzia che gli organi di revisione degli Enti in argomento attestano che in tutti i Comuni:

- a) non sono state rilevate gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali tali da compromettere gli equilibri dei bilanci. Tale verifica di primo livello operata dagli organi di revisione si pone in continuità con quanto rilevato in ordine al rendiconto 2017, confermato peraltro anche da questa Sezione nel correlato referto; non sono, inoltre, rilevabili misure correttive dagli stessi suggerite e non adottate dagli Enti;
- b) il flusso documentale concernente i dati da inserire nella BDAP, quale adempimento obbligatorio per gli Enti locali, risulta, da un lato, completo degli allegati al bilancio - come prescritti all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 - e, dall'altro, congruente con i dati contenuti nei documenti contabili dei singoli Enti. Relativamente a questo secondo



aspetto, gli organi di revisione di 7 Comuni (Charvensod, Introd, Pollein, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan e Valpelline), precisano di aver effettuato la verifica di congruità dei dati mediante “tecniche di campionamento”. Al riguardo, la Sezione rileva che tale modalità di controllo - pur essendo ammessa dall’art. 239 del TUEL (il quale, comunque, a mente dell’art. 28, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, non trova applicazione diretta per gli Enti locali della Valle d’Aosta)<sup>7</sup> ed anche dall’art. 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1<sup>8</sup> - può non assicurare una verifica puntuale della congruità delle informazioni riportate in BDAP. Tale constatazione è suffragata da quanto già rilevato da questa Sezione nel referto sul rendiconto 2017, laddove venivano evidenziate evidenti discrepanze tra i dati contenuti nei documenti contabili di diversi Comuni (19 in totale) e quelli riportati in BDAP, con particolare riguardo ai valori della parte disponibile del risultato di amministrazione. Sul punto, su cui si avrà modo di tornare nel prosieguo della presente relazione (cfr. paragrafo n. 6), la Sezione evidenzia sin d’ora che anche in relazione al rendiconto 2018 persistono diverse incongruenze tra i dati e raccomanda, pertanto, sia agli Enti che ai rispettivi organi di revisione, un più puntuale presidio dell’aspetto in questione;

- c) non sono presenti situazioni di disavanzo nelle fattispecie previste (di amministrazione; da riaccertamento straordinario; da disavanzo tecnico ex art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011; da procedura ex art. 243-bis del TUEL);
- d) nel corso dell’esercizio non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art. 153, comma 6 del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

---

<sup>7</sup> La disposizione citata, rubricata “*Ordinamento contabile degli enti locali*”, recita:

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle seguenti disposizioni:

a) lettere c) e f) del comma 4 dell'articolo 152;

b) comma 2 dell'articolo 153;

c) articoli 155, 156 e 158;

d) [ndr.: lettera abrogata dal comma 12 dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12];

e) articoli dal 234 al 239;

f) articoli dal 241 al 269.

2. I rinvii alle disposizioni della parte I del d.lgs. 267/2000 contenuti nella parte II del medesimo decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della normativa regionale vigente”.

<sup>8</sup> Il citato Regolamento, recante “*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta*” è stato abrogato dall’art. 31, comma 7 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, fatto salvo quanto disposto dai commi 2, lettera b) e 5 dello stesso art. 31.

- e) nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati è stato rispettato l'obbligo - previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del TUEL - della codifica della transazione elementare;
- f) nessun Comune ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 11 del d.l. n. 35/2013 né si è avvalso della facoltà di cui all'art. 814 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- g) l'attivazione degli investimenti è avvenuta utilizzando le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 del TUEL<sup>9</sup>. Peraltro, con riferimento agli investimenti finanziati con entrate accertate ai titoli IV, V e VI del bilancio, in 19 Comuni<sup>10</sup> (pari al 26% del totale) l'attestazione della copertura non contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate, così come invece prescritto dal principio contabile applicato 4/2, punto 5.3.4, allegato al d.lgs. 118/2011. Al riguardo, la Sezione, pur prendendo atto che in diversi casi gli organi di revisione hanno segnalato che *"il controllo viene comunque effettuato"*, invita gli Enti sopra richiamati, ai fini della sana e prudente gestione, a rispettare quanto disposto dal principio contabile suindicato;
- h) non sono presenti operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
- i) in 16 Comuni<sup>11</sup> i rispettivi responsabili del servizio finanziario non hanno adottato specifiche linee di indirizzo o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio. La Sezione segnala, al riguardo, la necessità che tale forma di coordinamento debba essere posta in essere e adeguatamente presidiata in tutti gli Enti, alla luce di quanto previsto all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, con riferimento al postulato n. 15 dell'equilibrio di bilancio, laddove, tra l'altro, si evidenzia che *" [...]*

---

<sup>9</sup> La disposizione richiamata recita:

*"1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.*

*1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente"*.

<sup>10</sup> Antey-Saint-André, Arnad, Bard, Brissogne, Châtillon, Donnas, Emarèse, Gressoney-Saint-Jean, Issogne, La Thuile, Montjovet, Perloz, Quart, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Valsavarenche, Villeneuve.

<sup>11</sup> Aise, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Champorcher, Emarèse, Gaby, Morgex, Oyace, Pontey, Roisan, Saint-Nicolas, Saint-Vincent, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve.



*L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte [...]”.*

#### **4.1 Approfondimenti sul rispetto del termine di approvazione del rendiconto: la posizione della Corte costituzionale. Divieti assunzionali e di applicazione di quote dell'avanzo di amministrazione.**

Il quadro sopra censito rileva una situazione complessivamente, anche se non completamente, conforme ai principali adempimenti, da rispettare da parte degli Enti, e connessi controlli, da esperire a cura degli organi di revisione, in relazione a specifici aspetti della gestione. Ciò posto, in continuità con gli approfondimenti svolti in ordine al rendiconto 2017, questa Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione degli Enti e dei rispettivi organi di revisione sulla necessità di osservare il termine di approvazione del rendiconto: ai sensi dell'art. 227, comma 2, del TUEL e dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, il suddetto termine è fissato al 30 aprile di ogni anno.

Con riferimento al termine stabilito dal legislatore statale per l'adozione del rendiconto, il legislatore regionale ne ha disposto, all'art. 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4<sup>12</sup>, il differimento dal 30 aprile al 31 maggio 2019. La richiamata disposizione introdotta dal legislatore regionale è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 [ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 75 del 28 giugno 2019: nello specifico, l'art. 6, comma 6, differendo il termine di approvazione del rendiconto 2018 al 31 maggio 2019, inciderebbe illegittimamente nella

---

<sup>12</sup> Recante “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali”.

materia del sistema tributario e contabile dello Stato devoluta dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione alla competenza esclusiva statale, violando la norma interposta contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci, in particolare l'art. 18 del d.lgs. 118/2011].

La Corte costituzionale, con la recente sentenza 26 novembre 2020, n. 250<sup>13</sup>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della citata legge regionale n. 4/2019, in ciò confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in argomento (*ex plurimis*, sentenze n. 80 e n. 6 del 2017, n. 184 del 2016, n. 40 e n. 39 del 2014, e n. 60 del 2013). In particolare, la Corte costituzionale nel ribadire che *“la scansione temporale degli adempimenti del ciclo del bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione della contabilità nazionale, e si impone alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della finanza pubblica allargata”*, precisa, altresì, che *“il rendiconto assume, nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica, rilievo analogo a quello del bilancio di previsione, operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell'operato dell'amministrazione nell'ambito del ciclo del bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio”*. Pertanto, sussiste l'ineludibile esigenza che, ai fini dell'attuazione del principio dettato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, *“sia lo Stato a determinare una data unica e comune anche per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze”*.

Ciò premesso, l'esame delle deliberazioni consiliari di approvazione del rendiconto 2018 rivela, al riguardo, diverse irregolarità, peraltro già emerse all'atto dell'esame del rendiconto 2017; tale circostanza farebbe supporre come, per alcuni Enti, persistano problemi organizzativo-gestionali di ordine strutturale. Infatti, soltanto 44 Comuni, pari al

---

<sup>13</sup>In materia di impugnative innanzi alla Corte costituzionale, occorre precisare che, con la sentenza n. 250/2020, nella quale sono stati riuniti i ricorsi n. 67/2019 e n. 75/2019, la Corte ha altresì stabilito non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della citata legge regionale n. 4/2019, nonché degli artt. 1, comma 4, e 2 della l.r. 29 marzo 2019, n. 1, recante *“Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n.12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021, e altre disposizioni urgenti”*.

60% del totale, hanno approvato il rendiconto entro il 31 maggio (18<sup>14</sup>, comunque, entro il 30 aprile; 26<sup>15</sup> entro il 31 maggio); mentre 29 Enti, pari al restante 40%, non hanno rispettato il termine di legge (17<sup>16</sup> hanno adottato il consuntivo nel mese di giugno e, addirittura, 12<sup>17</sup> nel mese di luglio; tra questi ultimi, il Comune di Courmayeur è l'Ente che ha registrato lo sfioramento più rilevante, approvando il rendiconto il 26 luglio 2019). Ancorché tale esito registri, nel suo complesso, un lieve miglioramento rispetto a quanto avvenuto per il rendiconto 2017 (approvato nei termini soltanto dal 24,75% dei Comuni), a giudizio di questa Sezione la situazione rilevata rimane alquanto insoddisfacente. Corre l'obbligo, infatti, di sottolineare che la particolare attenzione posta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti<sup>18</sup> sulla verifica del rispetto dell'adempimento in questione risiede nel fatto che, lungi dal rappresentare un atto meramente formale, l'approvazione del rendiconto, oltre a certificare il risultato della gestione dell'anno precedente e a rappresentare un momento sostanziale del processo di programmazione dei Comuni – come puntualmente enucleato dal principio applicato n. 4/1, allegato al d.lgs. n. 118/2011 – consente all'Ente di intervenire sulla gestione di competenza con l'attivazione di eventuali misure necessarie alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pertanto, l'approvazione del rendiconto oltre il termine prescritto, rappresenta un'irregolarità contabile, la cui gravità è indirettamente desumibile anche dalle connesse previsioni normative sanzionatorie di cui già si è trattato nel referto sul rendiconto 2017 dei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Brissogne, Chamois, Charvensod, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gressan, Introd, Issime, Jovençon, Morgex, Nus, Pollein, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Christophe e Saint-Marcel.

<sup>15</sup> Antey-Saint-André, Avise, Aymavilles, Bionaz, Challand-Saint-Victor, Chambave, Champorcher, Châtillon, Doues, Gressoney-Saint-Jean, Issogne, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Roisan, Saint-Denis, Valpelline, Valtournenche e Verrayes.

<sup>16</sup> Arnad, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Champdepraz, Cogne, Emarèse, Hône, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valsavarenche, Verrès e Villeneuve.

<sup>17</sup> Allein, Arvier, Ayas, Courmayeur, Donnas, Etroubles, Gignod, Gressoney-La-Trinité, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses.

<sup>18</sup> *Ex multis*, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, nella quale viene precisato, tra l'altro, quanto segue: "Fermo restando quanto già costantemente affermato da questa Sezione circa l'ineludibile necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, si ritiene opportuno ribadire la necessità del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni".

<sup>19</sup> La mancata approvazione del rendiconto comporta, ai sensi del disposto dell'art. 227, comma 2-bis, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 141, comma 2, del TUEL, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale. La citata disciplina, per effetto di quanto previsto all'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, non si applica agli Enti locali della Valle d'Aosta, per i quali vige, comunque, analoga procedura prevista dall'art. 29, comma 4 della legge regionale n. 19/2015, il quale recita: "Nel caso in cui i

Oltre a quanto precede, risulta ancora necessario rammentare, nel principale novero delle disposizioni “inibitorie” applicabili in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili, che:

- a) l’art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160<sup>20</sup>, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, tra l’altro, che in caso di mancato rispetto dell’approvazione del rendiconto (ma anche del bilancio di previsione e del bilancio consolidato, per gli Enti tenuti ad adottarlo), gli Enti locali *“non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni del precedente periodo”*. La ratio di tale disposizione, come ha precisato la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 10/2020, appare da un punto di vista sistematico esulare *“dall’ambito degli interventi normativi che introducono limiti alle assunzioni motivati da un intento di contenimento o di sostenibilità finanziaria, rientrando invece nel novero dei precetti che prevedono blocchi temporanei della capacità di assumere a garanzia, precipua, del rispetto da parte degli enti di alcuni fondamentali adempimenti di legge”*, svolgendo in tal modo *“una funzione di tutela del fondamentale principio del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, prevedendo delle temporanee conseguenze di natura sanzionatoria-interdittiva (in materia di assunzioni), che incidono sull’autonomia organizzativa dell’ente territoriale, finché lo stesso non adempia agli obblighi di tempestiva elaborazione del bene pubblico bilancio, inteso nella*

---

Comuni non provvedano ad approvare nei termini di legge il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si applica l’art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54”. L’art 70 della l.r. n. 54/1998 disciplina i casi di scioglimento dei Consigli comunali, tra i quali, al comma 1, lettera d), è espressamente prevista la non approvazione nei termini del bilancio, del rendiconto e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nelle predette ipotesi, il comma 2, dell’art. 70, individua la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, la quale prevede che “trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il presidente della regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio”.

<sup>20</sup> Recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”.

sua dinamica articolazione di previsione e di rendicontazione". Chiarita la finalità della norma sopra citata, appare pertanto evidente come la stessa si affianchi - quale ulteriore limitazione in capo agli Enti locali - a quelle tese a contenere la finanzia pubblica e a garantirne la sostenibilità in materia di spese per il personale (nello specifico, per i Comuni valdostani, la legge regionale n. 22 dicembre 2017, n. 21, laddove all'art. 4, comma 3<sup>21</sup>, vengono dettate apposite disposizioni di contenimento della spesa di personale per gli Enti locali regionali);

- b) l'art. 1, comma 897, della legge n. 145/2018 ha introdotto il divieto, dal 1° gennaio 2019, di applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti dell'avanzo di amministrazione per gli enti in ritardo con l'approvazione dei propri rendiconti fino all'avvenuta adozione.

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni normative suindicate, la cui violazione, specie per il divieto assunzionale, oltre a integrare profili di illegittimità potrebbe essere causa di danno erariale<sup>22</sup>, è stato effettuato un apposito approfondimento istruttorio<sup>23</sup> per i Comuni che hanno approvato il rendiconto con grave ritardo, nel mese di luglio 2019 - come già indicato 12 in totale (cfr. elenco contenuto nella nota n. 17). Gli esiti dei controlli esperiti consentono di accertare che:

---

<sup>21</sup> La disposizione richiamata recita: "Per l'anno 2018, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2017 che risultano ancora vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti nel corso dell'anno. Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2017 e per le quali al 31 dicembre 2017 risulta già avviata la procedura di reclutamento. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al primo periodo il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità."

<sup>22</sup> Cfr. Sezione giurisdizionale Marche, sentenza n. 41, dell'11 maggio 2020.

<sup>23</sup> Note del magistrato istruttore prot. n. 760 del 10/09/2020 (Allein), n. 761 del 10/09/2020 (Arvier), n. 762 del 10/09/2020 (Ayas), n. 763 del 10/09/2020 (Courmayeur), n. 764 del 10/09/2020 (Donnas), n. 765 del 10/09/2020 (Etroubles), n. 766 del 10/09/2020 (Gignod), n. 768 del 10/09/2020 (Gressoney-La-Trinité), n. 770 del 10/09/2020 (Pont-Saint-Martin), n. 771 del 10/09/2020 (Pré-Saint-Didier), n. 772 del 10/09/2020 (Saint-Oyen), n. 773 del 10/09/2020 (Saint-Rhémy-en-Bosses).

- 9 Comuni (Allein<sup>24</sup>, Arvier<sup>25</sup>, Donnas<sup>26</sup>, Etroubles<sup>27</sup>, Gignod<sup>28</sup>, Saint-Rhémy-en-Bosses<sup>29</sup>, Pré-Saint-Didier<sup>30</sup>, Pont-Saint-Martin<sup>31</sup> e Saint-Oyen<sup>32</sup>) hanno rispettato entrambe le disposizioni inibitorie in argomento;
- il Comune di Ayas ha rispettato i vincoli all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ma non ha rispettato il vincolo assunzionale come dimostrato dal riscontro<sup>33</sup> dell'organo di revisione dell'Ente: *"In merito al punto a) nel quale si richiede se dalla data del 1° giugno 2019 sino a quella di approvazione del rendiconto 2018 siano state disposte assunzioni di personale a qualsiasi titolo, la risposta è affermativa"*. Viene, infatti, allegato il provvedimento del Responsabile del servizio di segreteria e amministrazione generale n. 42, del 27 maggio 2019, con il quale si dispone un contratto di somministrazione di lavoro interinale per il periodo 3 giugno 2019 – 10 agosto 2019, per un impegno di spesa complessivo di euro 7.325,00;
- il Comune di Courmayeur ha rispettato i vincoli all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ma, al pari del Comune di Ayas, non ha rispettato i vincoli in ordine al divieto di disporre assunzioni. I chiarimenti<sup>34</sup> forniti dall'organo di revisione indicano che *"nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2019 e la data di approvazione del rendiconto 2018, con determinazione del Segretario comunale n. 104/2019 del 05.06.2019 [...] si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato per la copertura di: n. 1 unità di personale Cat. C Pos. C2 per il periodo 06.06.2019 al 30.09.2019 e nel mese di dicembre 2019 per un massimo di 678 ore da impiegare presso il servizio amministrativo Ufficio Biblioteca; n. 1 unità di personale Cat. C Pos. C2 per il periodo dal 17.06.2019 al 31.12.2019 per un massimo di 903 ore da impiegare presso il Servizio tecnico urbanistico e opere pubbliche"*. L'impegno di spesa complessivo è pari a euro 39.800,00;

<sup>24</sup> Nota prot. n. 777 del 16 settembre 2020.

<sup>25</sup> Nota prot. n. 795 del 21 settembre 2020.

<sup>26</sup> Nota prot. n. 791 del 18 settembre 2020.

<sup>27</sup> Nota prot. n. 787 del 18 settembre 2020.

<sup>28</sup> Nota prot. n. 778 del 16 settembre 2020.

<sup>29</sup> Nota prot. n. 788 del 18 settembre 2020.

<sup>30</sup> Nota prot. n. 786 del 17 settembre 2020.

<sup>31</sup> Nota prot. n. 792 del 18 settembre 2020.

<sup>32</sup> Nota prot. n. 785 del 17 settembre 2020.

<sup>33</sup> Nota prot. n. 794 del 21 settembre 2019.

<sup>34</sup> Nota prot. n. 796 del 21 settembre 2020.



- il Comune di Gressoney-La-Trinité ha riscontrato<sup>35</sup> attestando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 897, della legge n. 145/2018 concernenti i limiti all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Relativamente al divieto assunzionale, l'organo di revisione dell'Ente ha segnalato quanto segue: *"Dalla data del 1° giugno 2019 sino a quella di approvazione del rendiconto 2018 (delibera del Consiglio comunale n. 9 del 17 luglio 2019) relativamente alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, si è provveduto all'impegno e liquidazione di spesa relativa alla convenzione tra l'Unité des Communes Valdôtaines Walser e il Comune di Gressoney-La-Trinité per l'esercizio in forma associata delle funzioni dell'Ufficio ragioneria. Si precisa che a decorrere dal 1° marzo 2019 il personale dell'area economico-finanziaria risulta vacante e l'ente sopperisce alla carenza dell'organico, in attesa dell'espletamento della procedura selettiva regionale, con la convenzione di cui sopra"*. Il revisore ha provveduto, inoltre, ad allegare le deliberazioni del Consiglio comunale di approvazione della citata convenzione (n. 25 dell'11 marzo 2019) e di modifica della convenzione (n. 30 del 1° aprile 2019), nonché la determinazione del Segretario comunale concernente l'impegno di spesa a copertura dei correlati oneri finanziari (n. 113 del 1° luglio 2019). Peraltro, il Comune di Gressoney-La Trinité, nel riscontare la richiesta istruttoria, ha ommesso di allegare i testi delle due convenzioni, che risultano essere parti integranti e sostanziali dei relativi atti deliberativi. Ciò ha determinato l'invio di un'ulteriore nota di richiesta istruttoria (prot. n. 797, in data 21 settembre 2020), riscontrata dall'organo di revisione in data 21 settembre 2020 (prot. n. 798-799-800). Al riguardo, la Sezione rileva innanzitutto che gli atti con i quali sono state approvate le convenzioni regolanti l'utilizzo parziale del personale tra Comune e Unité e l'inizio delle attività in esse disciplinate sono antecedenti la scadenza del termine di legge di approvazione del rendiconto, ancorché le reciproche obbligazioni giungano a scadenza il 31 dicembre 2019. Pertanto, entrambi gli atti non rientrano nei presupposti oggettivi cui la disposizione evocata riconduce la sanzione inibitoria. Secondariamente, la fattispecie in esame, non costituendo assunzione di personale in qualunque forma o tipologia, non può essere ricondotta a quanto tassativamente previsto all'art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016: ciò si ricava dalla

---

<sup>35</sup> Note prot. n. 781/782/783/784 del 17/09/2020.

statuizione adottata dalla Sezione delle Autonomie per fattispecie analoga con la già richiamata deliberazione n. 10/2020<sup>36</sup>. Di conseguenza, rispetto alla disposizione suindicata, quanto posto in essere dell'Ente può ritenersi conforme. Al contempo, con riferimento alla disciplina contabile, le perplessità della Sezione sull'operato del Comune di Gressoney-La-Trinité nel procedimento in esame, poggiano su altri elementi, sommariamente richiamati:

- i due atti deliberativi sono sprovvisti di alcuna indicazione precisa in ordine alla quantificazione della spesa a carico del Comune. Nel primo, si dà unicamente atto (al punto 2 del deliberato) che *“la spesa da sostenere connessa al calendario stabilito risulta inferiore alla retribuzione annua di un dipendente di Cat. C posizione economica C2”*; nel secondo, non si rinviene alcun riferimento alla spesa da sostenere;
- le due convenzioni sono state sottoscritte rispettivamente in data 18 marzo 2019 e 5 aprile 2019 ma l'impegno di spesa ad esse correlato è stato adottato soltanto in data 1° luglio 2019, con provvedimento del Segretario comunale, che appare, quindi, tardivo e non conforme alle disposizioni di cui al principio applicato 4/2, punto 5, allegato al d.lgs. n. 118/2011;
- infine, in considerazione del fatto che ulteriori elementi di non evidente chiarezza esulano dall'oggetto della presente relazione, la Sezione si riserva di effettuare eventuali approfondimenti in relazione alla fonte normativa utilizzata dal Comune di Gressoney-La-Trinité come unico riferimento per stipulare le convenzioni sopra richiamate (l'art. 104, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54<sup>37</sup>) alla luce di quanto successivamente introdotto con legge regionale 5 agosto 2014, n. 6<sup>38</sup>, in particolare all'art. 19, ove vengono individuate le funzioni che i Comuni debbono obbligatoriamente esercitare in ambito sovracomunale, tra le quali, è contemplata anche *“la gestione finanziaria e contabile”*, cui sembrerebbe

---

<sup>36</sup> La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la citata deliberazione ha statuito che *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, de decreto legge 25 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello scavalco condiviso disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni-Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”*.

<sup>37</sup> Recante *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*.

<sup>38</sup> Recante *“Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*.



ricondursi l'oggetto delle convenzioni stipulate tra il Comune e l'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

In considerazione di tutto quanto precede e come peraltro già sottolineato nei precedenti referti<sup>39</sup>, questa Sezione richiama i Comuni inadempienti a rispettare i termini di legge, ampiamente evocati e perentoriamente stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, per l'approvazione dei propri documenti contabili.

Con riferimento ai predetti termini di legge, si ribadisce che la sentenza della Corte costituzionale n. 250/2020, in precedenza richiamata, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 4/2019, ha confermato che i termini di legge per l'approvazione dei documenti contabili delle pubbliche amministrazioni sono quelli stabiliti unicamente dallo Stato, in tal modo escludendo eventuali diverse statuizioni adottate da parte delle Regioni, anche a statuto speciale.

---

<sup>39</sup> Cfr. Deliberazioni n. 6/2020 e n. 10/2020.

## 5. Il pareggio di bilancio.

L'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16<sup>40</sup>, sostituendo l'art. 2-bis della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48<sup>41</sup>, ha introdotto il pareggio di bilancio in luogo del precedente patto di stabilità. In forza della disposizione testé richiamata<sup>42</sup>, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 482 del 16 aprile 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243<sup>43</sup>, come da ultimo modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, ha approvato le intese regionali verticale e orizzontale al fine di permettere agli enti locali di effettuare operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, nonché i criteri e le modalità per il raggiungimento dei saldi obiettivo previsti dal pareggio di bilancio per gli Enti locali della Regione per l'anno 2018.

Con riferimento al pareggio di bilancio la disciplina di riferimento è rappresentata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare all'art. 1, commi dal 465 al 508, come modificata e integrata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 874 e seguenti. Con provvedimento n. 7695 del 10 dicembre 2019 la Struttura dell'amministrazione regionale, preordinata alla verifica del rispetto del pareggio di bilancio, in base a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 482/2018, ha accertato per tutti i Comuni il raggiungimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come individuate dalla normativa in materia sopra richiamata. Il riepilogo dei dati riferiti a ciascun Comune è contenuto nella tabella seguente:

---

<sup>40</sup> Recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018".

<sup>41</sup> Recante "Interventi regionali in materia di finanza locale".

<sup>42</sup> Il novellato art. 2-bis della l.r. n. 48/1995 recita: "1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. 2. A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato".

<sup>43</sup> Recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

**Tabella 1 - Saldo tra entrate e spese finali di competenza al 31 dicembre 2018.**

DENOMINAZIONE ENTE	Saldo obiettivo DGR n. 482/2018 <i>in migliaia di euro</i>	Saldo tra entrate e spese finali <i>in migliaia di euro</i>	DENOMINAZIONE ENTE	Saldo obiettivo DGR n. 482/2018 <i>in migliaia di euro</i>	Saldo tra entrate e spese finali <i>in migliaia di euro</i>
Allein	0	257	La Magdeleine	0	452
Antey-Saint-André	0	170	La Salle	0	1.017
Arnad	0	415	La Thuile	0	1.156
Arvier	0	423	Lillianes	0	171
Avisè	0	271	Montjovet	-40	389
Ayas	0	1.277	Morgex	0	1.109
Aymavilles	0	285	Nus	0	328
Bard	0	87	Ollomont	0	334
Bionaz	0	254	Oyace	0	176
Brissogne	0	532	Perloz	0	46
Brusson	0	315	Pollein	0	239
Challand-Saint-Anselme	0	284	Pont-Saint-Martin	0	658
Challand-Saint-Victor	0	173	Pontboset	0	214
Chambave	0	211	Pontey	0	360
Chamois	0	181	Pré-Saint-Didier	0	2.611
Champdepraz	0	299	Quart	0	661
Champorcher	0	464	Rhêmes-Notre-Dame	0	134
Charvensod	0	436	Rhêmes-Saint-Georges	0	204
Châtillon	0	1.300	Roisan	0	302
Cogne	0	373	Saint-Christophe	0	1.109
Courmayeur	0	2.110	Saint-Denis	0	273
Donnas	0	226	Saint-Marcel	0	133
Doues	0	271	Saint-Nicolas	0	260
Emarèse	0	275	Saint-Oyen	0	252
Étroubles	0	454	Saint-Pierre	0	645
Fénis	0	332	Saint-Rhémy-en-Bosses	0	443
Fontainemore	0	80	Saint-Vincent	0	1.173
Gaby	0	134	Sarre	0	1.128
Gignod	0	519	Torgnon	0	314
Gressan	0	879	Valgrisenche	0	254
Gressoney-La-Trinité	0	134	Valpelline	0	282
Gressoney-Saint-Jean	0	409	Valsavarenche	0	350
Hône	0	169	Valtournenche	0	2.049
Introd	0	136	Verrayes	0	226
Issime	0	88	Verrès	0	410
Issogne	0	649	Villeneuve	40	135
Jovençon	0	196	<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>35.065</b>

Per i Comuni di Montjovet e Villeneuve sono fatti salvi gli effetti della rimodulazione orizzontale dell'anno 2017.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Amministrazione regionale. Il Comune di Aosta non è stato inserito in quanto sarà oggetto di apposita relazione. In ogni caso, si anticipa sin d'ora che anche il Comune capoluogo ottiene un saldo positivo (16.396.000,00) portando il risultato complessivo a euro 51.461.000,00.

## 6. Gli equilibri economico-finanziari.

Dall'esame dei dati disponibili nella BDAP, concernenti i prospetti di verifica degli equilibri e i quadri riassuntivi generali di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, è possibile accertare che in tutti i Comuni sono assicurati gli equilibri finali in sede di rendiconto, come di seguito rappresentato:

<b>Tabella 2 - Verifica degli equilibri economico-finanziari. Rendiconto 2018</b>							
<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>Equilibri</b>			<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>Equilibri</b>		
	<b>corrente</b>	<b>capitale</b>	<b>finale</b>		<b>corrente</b>	<b>capitale</b>	<b>finale</b>
Allein	165.870,60	-1.112,48	164.758,12	La Magdeleine	182.363,06	250.748,13	433.111,19
Antey-Saint-André	327.768,99	-167.777,90	159.991,09	La Salle	731.183,39	145.472,04	876.655,43
Arnad	559.948,34	-135.179,66	424.768,68	La Thuile	906.129,91	153.577,80	1.059.707,71
Arvier	208.202,00	158.044,73	366.246,73	Lillianes	134.808,37	18.188,18	152.996,55
Avisè	188.970,32	-28.462,99	160.507,33	Montjovet	411.767,52	0,00	411.767,52
Ayas	1.239.266,88	154.222,80	1.393.489,88	Morgex	721.028,64	440.332,63	1.161.361,27
Aymavilles	514.431,40	-243.822,57	270.608,83	Nus	532.129,64	-244.088,28	288.041,36
Bard	194.821,82	-105.148,28	89.673,54	Ollomont	580.591,47	-194.064,14	386.527,33
Bionaz	504.962,44	-107.618,63	397.342,81	Oyace	147.635,40	178.308,01	325.943,41
Brissogne	375.051,13	215.692,19	590.743,32	Perloz	115.554,39	-93.980,73	21.573,66
Brusson	451.872,27	-37.120,86	414.751,41	Pollein	240.521,15	101.239,59	341.760,74
Challand-Saint-Anselme	349.169,14	33.358,21	382.169,14	Pont-Saint-Martin	452.295,07	255.119,53	707.414,60
Challand-Saint-Victor	234.919,08	-52.897,52	182.021,56	Pontboset	276.861,34	-101.050,15	175.811,19
Chambave	197.274,77	-15.674,80	181.599,97	Pontey	365.889,29	-111.003,57	254.885,72
Chamois	299.946,86	-97.976,79	131.972,07	Pré-Saint-Didier	2.879.505,69	-415.821,13	2.463.684,56
Champdepraz	222.924,51	100.675,99	323.600,50	Quart	155.119,00	637.956,67	793.075,00
Champorcher	518.081,18	-89.648,33	428.432,85	Rhêmes-Notre-Dame	91.582,10	0,00	91.582,10
Charvensod	221.591,84	204.662,52	426.254,36	Rhêmes-Saint-Georges	106.367,34	102.374,53	208.741,87
Châtillon	511.491,23	114.141,80	625.633,03	Roisan	296.754,29	77.141,73	375.896,02
Cogne	328.575,00	327.810,64	656.385,64	Saint-Christophe	866.463,03	366.835,64	1.233.298,67
Courmayeur	2.007.755,64	226.747,57	2.234.503,21	Saint-Denis	141.279,76	-4.823,04	136.456,72
Donnas	616.172,79	-356.655,02	259.517,77	Saint-Marcel	273.282,57	-85.653,11	187.629,46
Doues	294.296,48	-38.799,87	255.496,61	Saint-Nicolas	93.318,73	58.860,01	147.178,74
Emarèse	149.944,90	-35.291,65	114.653,25	Saint-Oyen	185.556,24	-5.564,95	179.991,29
Etroubles	223.180,47	58.888,02	282.048,49	Saint-Pierre	334.645,96	81.773,65	416.419,61
Fénis	365.672,86	-102.130,79	263.542,07	Saint-Rhémy-en-Bosses	320.396,41	89.632,66	410.029,07
Fontainemore	56.983,64	-16.579,75	40.403,89	Saint-Vincent	1.210.525,75	150.975,06	1.356.964,85
Gaby	133.424,50	-1.674,36	131.750,14	Sarre	654.232,00	35.133,24	689.365,24
Gignod	383.545,42	101.976,47	485.521,89	Torgnon	198.017,01	-6.083,53	191.933,48
Gressan	884.492,96	-79.627,64	804.492,32	Valgrisenche	252.373,83	-59.908,81	210.903,02
Gressoney-La-Trinité	132.192,92	38.899,34	172.092,26	Valpelline	370.011,26	-82.558,33	287.452,93
Gressoney-Saint-Jean	431.153,46	106.686,00	539.839,46	Valsavarenche	259.141,69	60.565,40	319.707,09
Hône	156.962,90	0,00	156.962,90	Valtournenche	1.174.549,23	169.220,79	1.343.770,02
Introd	136.608,25	0,00	136.608,25	Verrayes	146.633,04	-60.922,47	85.710,57
Issime	178.967,72	-67.435,84	111.531,88	Verrès	494.226,30	0,00	494.226,30
Issogne	449.296,16	112.392,04	561.688,20	Villeneuve	246.870,98	-81.701,08	165.169,90
Jovençon	223.974,06	-32.028,83	191.945,23				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Al riguardo, la Sezione rileva che:

- c) in generale, la gestione presenta saldi positivi in termini di avanzo di competenza a seguito dell'applicazione di quote di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. In relazione a tale aspetto, gli organi di revisione attestano che:
  - in ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo libero è stato accertato che sono state rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL, come stabilito dall'art. 187, comma 3-*bis* dello stesso Testo unico<sup>44</sup>;
  - in ordine all'eventuale applicazione di avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, commi 3 e 3-quater del TUEL, nonché del principio contabile applicato 4/2, punto 8.11, allegato al d.lgs. n. 118/2011<sup>45</sup>;
- d) tutti i Comuni, ad eccezione di quelli di Doues, Valpelline e Verrayes, hanno utilizzato avanzo di amministrazione per finanziare spese di investimento; tra questi, 5 Comuni (Hône, Introd, Montjovet, Rhêmes-Notre-Dame e Verrès) presentano un saldo dell'equilibrio in quota capitale pari a 0, mentre 35 Comuni (come emerge dalla tabella di pagina precedente) segnano un equilibrio in conto capitale negativo, nonostante abbiano utilizzato in alcuni casi quote consistenti di avanzo;
- e) 20 Comuni hanno utilizzato quote di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per spese correnti, circostanza che a giudizio della Sezione potrebbe rappresentare un potenziale elemento di criticità in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio; in alcuni casi, inoltre, l'assorbimento di risorse per spese correnti di importo particolarmente elevato ne ha compresso l'utilizzo per investimenti, come avvenuto nei Comuni di Doues e Valpelline.

Il riepilogo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è rappresentato nella tabella che segue:

---

<sup>44</sup> Undici Enti hanno segnalato al riguardo l'opzione "*non ricorre la fattispecie*".

<sup>45</sup> Fattispecie presente soltanto in 17 Enti.

<b>Tabella 3 - Utilizzo avanzo di amministrazione. Esercizio 2018.</b>					
<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti</b>	<b>Utilizzo avanzo amministrazione per spese di investimento</b>	<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti</b>	<b>Utilizzo avanzo amministrazione per spese di investimento</b>
Allein	0,00	80.137,92	La Magdeleine	0,00	279.800,00
Antey-Saint-André	0,00	245.000,00	La Salle	0,00	1.224.200,00
Arnad	0,00	957.500,00	La Thuile	0,00	1.775.955,00
Arvier	0,00	260.926,09	Lillianes	12.000,00	28.000,00
Avisè	0,00	469.822,81	Montjovet	24.797,68	365.132,00
Ayas	40.024,00	4.508.933,39	Morgex	0,00	1.383.360,00
Aymavilles	0,00	694.798,88	Nus	0,00	369.000,00
Bard	0,00	258.621,13	Ollomont	227.000,00	149.571,71
Bionaz	212.265,85	122.547,37	Oyace	0,00	203.166,94
Brissogne	0,00	544.422,72	Perloz	11.300,00	18.700,00
Brusson	15.582,19	326.270,75	Pollein	0,00	1.164.540,70
Challand-Saint-Anselme	1.500,00	654.517,40	Pont-Saint-Martin	0,00	1.537.364,10
Challand-Saint-Victor	0,00	833.666,52	Pontboset	0,00	115.302,89
Chambave	0,00	271.946,16	Pontey	0,00	732.495,00
Chamois	0,00	38.000,00	Pré-Saint-Didier	0,00	2.990.000,00
Champdepraz	13.961,55	973.187,76	Quart	0,00	712.931,00
Champorcher	69.658,05	465.616,93	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	141.335,06
Charvensod	0,00	1.155.049,92	Rhêmes-Saint-Georges	2.320,00	101.142,02
Châtillon	0,00	221.356,03	Roisan	133.040,92	81.253,01
Cogne	0,00	509.662,39	Saint-Christophe	0,00	2.892.450,62
Courmayeur	0,00	2.663.978,07	Saint-Denis	0,00	131.781,55
Donnas	0,00	1.051.604,00	Saint-Marcel	0,00	150.000,00
Doues	155.024,39	0,00	Saint-Nicolas	0,00	264.929,28
Emarèse	0,00	100.000,00	Saint-Oyen	0,00	145.300,00
Etroubles	0,00	165.700,00	Saint-Pierre	0,00	594.434,07
Fénis	0,00	83.000,00	Saint-Rhémy-en-Bosses	54.820,00	269.002,00
Fontainemore	15.105,89	20.000,00	Saint-Vincent	0,00	283.473,34
Gaby	0,00	540.995,69	Sarre	0,00	910.541,74
Gignod	0,00	57.469,00	Torgnon	0,00	141.000,00
Gressan	0,00	966.666,16	Valgrisenche	0,00	614.887,50
Gressoney-La-Trinité	9.087,39	788.733,64	Valpelline	179.493,88	0,00
Gressoney-Saint-Jean	14.022,95	988.430,56	Valsavarenche	0,00	123.225,25
Hône	0,00	169.000,00	Valtournenche	68.784,69	746.398,00
Introd	0,00	189.856,52	Verrayes	0,00	0,00
Issime	14.879,58	444.613,20	Verrès	0,00	2.123.860,00
Issogne	0,00	1.434.500,00	Villeneuve	0,00	108.397,43
Jovençon	0,00	824.295,54	<b>TOTALE</b>	<b>1.274.669,01</b>	<b>46.953.756,76</b>

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

In relazione ai dati che precedono, si precisa che sono stati rilevati diversi elementi di criticità dovuti a evidenti incongruenze tra i valori contenuti nei questionari e quelli inseriti in BDAP, riportati in tabella (in particolare per i Comuni di Bionaz, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Lillianes, Ollomont, Saint-Rhémy-en-Bosses e

Valtournenche). Tale circostanza ha reso necessario, al fine di comprendere quali quote dell'avanzo siano state effettivamente utilizzate e per quali importi e finalità, un approfondimento istruttorio i cui esiti, sinteticamente riportati in nota,<sup>46</sup> hanno consentito

---

<sup>46</sup> L'esito delle verifiche è di seguito riportato:

- a) il Comune di Bionaz ha ritrasmesso (prot. n. 831 del 12/10/2020) il prospetto del questionario corretto, confermando i valori dei dati inseriti in BDAP, dal quale si evince che sono stati utilizzati euro 334.813,22 del risultato di amministrazione 2017 (pari a euro 351.298,36), derivanti da: parte disponibile euro 92.000,00; parte accantonata euro 204.334,77; parte vincolata 17.531,08; parte destinata a investimenti euro 20.947,37. La parte disponibile dell'avanzo è stata utilizzata per spese di investimento;
- b) l'organo di revisione del Comune di Challand-Saint-Anselme ha riscontrato la richiesta istruttoria (prot. n. 835 del 13/10/2020 e i successivi solleciti - prot. n. 873 del 27/10/2020 e comunicazione via mail in data 3 novembre 2020 - soltanto in data 06/11/2020 (nota prot. n. 878), dunque con notevole ritardo rispetto al termine dato del 19 ottobre 2020. Pur considerando che nel periodo di svolgimento dell'istruttoria diversi organi di revisione degli enti hanno richiesto la disattivazione dal sistema informativo per termine del mandato (e tale è il caso dell'organo di revisione del Comune di Challand-Saint-Anselme) e che altri ne hanno richiesto l'attivazione (operazioni, queste che non si sono svolte con la necessaria tempestività) nulla impediva al Comune di riscontrare nel termine dato la richiesta istruttoria. Ciò posto relativamente alle criticità evidenziate all'Ente in ordine alla divergenza dei dati, l'organo di revisione ha precisato *"che gli importi corretti sono quelli inseriti nel questionario a pagina 22 dello stesso con l'evidenza di un utilizzo di € 32.000,00 di avanzo vincolato 2017 per spese correnti; che i funzionari del Comune di Challand-Saint-Anselme, verificato l'errore, hanno già provveduto a correggere il prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto 2018, come da voi richiesto nell'istruttoria"*;
- c) per il Comune di Challand-Saint-Victor sono state rilevate incongruenze di dati; infatti, dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto 2018, di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011, come risultante da BDAP, si evince che sia stato utilizzato avanzo di amministrazione per complessivi euro 833.666,52 esclusivamente per spese di investimento. Per contro, sia dalla relazione dell'organo di revisione (pag. 13) sia dalla tabella contenuta alla pag. 22 del questionario sul rendiconto 2018, si rileva come sia stato utilizzato avanzo di amministrazione per spesa corrente per euro 15.000,00 a valere sulla parte accantonata e per euro 6.429,38 a valere sulla parte vincolata ex lege. I chiarimenti richiesti con nota prot. n. 836 del 13/10/2020 sono stati riscontrati dall'organo di revisione dell'ente (prot. n. 855 del 18/10/2020) il quale ha inviato il prospetto corretto degli equilibri, a seguito dell'accertamento dell'errato caricamento in BDAP dell'utilizzo dell'avanzo accantonato per euro 15.000,00. Di conseguenza gli equilibri di parte corrente sono rideterminati in euro 249.919,08 (in luogo di euro 234.919,08) e quelli in parte capitale in euro - 67.897,52 (in luogo di euro -52.897,52). Relativamente all'utilizzo della predetta quota accantonata per spese correnti, l'organo di revisione ha allegato il provvedimento del Segretario comunale n. 135 dell'08/11/2018, concernente il rimborso delle spese legali sostenute dal precedente Segretario comunale del Comune sino al 30.06.2010. Tale provvedimento, determina *"di riconoscere la spesa totale di euro 27.866,39 [...] quale rimborso spese legali a seguito del procedimento penale n. 1437/2008"* e di *"liquidare la somma di euro 15.000,00 entro il mese di novembre 2018"*, dando atto che *"la restante quota di euro 12.866,39 verrà liquidata nel corso dell'anno 2019 con successivo provvedimento"*. Nel merito, la Sezione non rileva irregolarità, tenuto altresì conto della corposa giurisprudenza contabile e amministrativa richiamata in ordine alla legittimità del riconoscimento delle spese legali sostenute dal dirigente in presenza di una sentenza penale assolutoria. Quanto invece alle modalità di copertura della spesa sussistono alcune perplessità correlate al fatto che il fondo rischi contenzioso del Comune non era integralmente capiente all'epoca di adozione del provvedimento sopra richiamato (ciò si desume dai dati riportati in BDAP relativi agli accantonamenti a bilancio di previsione 2018, pari a euro 27.282,74, dunque, inferiori di euro 583,65). Ancorché la scopertura risulti di modesta entità, in ciò attestando che l'Ente ha, comunque, effettuato gli accantonamenti derivanti da rischi contenzioso, la quota eccedente si configura come debito fuori bilancio e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere riconosciuta con le modalità di cui all'art. 194 del TUEL e non con provvedimento del Segretario comunale (nel quale, peraltro, non si rinviene alcun richiamo a delibere dell'organo consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio). La Sezione accerta, comunque, che l'accantonamento a rendiconto 2018 risulta pari a euro 12.866,39 ad integrale copertura delle spese sostenute dall'Ente;



di acquisire le informazioni corrette, seppure, nel caso del Comune di Challand-Saint-Anselme, con grave ritardo e a fronte di diversi solleciti.

Per effetto degli accertamenti svolti, i Comuni che hanno utilizzato quote di avanzo di amministrazione per spesa corrente sono in totale 21, in quanto occorre aggiungere il Comune di Challand-Saint-Victor. In relazione alle quote di avanzo utilizzato per tali finalità i predetti Enti hanno fatto ricorso a risorse vincolate e accantonate ad eccezione del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, che ha utilizzato la quota disponibile dell'avanzo per finanziare spese correnti non permanenti per un importo pari a euro 18.700,00. Si è reso necessario un ulteriore approfondimento istruttorio con il quale è stato richiesto all'Ente di fornire il dettaglio della spesa corrente finanziata con quote di avanzo libero, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 187, comma 2, lettera d). Il riscontro<sup>47</sup> dell'organo di revisione del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses riporta il dettaglio<sup>48</sup> delle

- 
- d) il Comune di Lillianes, per il tramite dell'organo di revisione, ha fornito (prot. n. 861 del 20/10/2020) le precisazioni richieste (nota prot. n. 837 del 13/10/2020) rettificando quanto erroneamente indicato nelle tabelle del questionario e indicando che l'avanzo di amministrazione 2017 (pari a euro 72.885,26) è stato applicato nell'esercizio 2018 per complessivi 40.000,00, disaggregati nel modo seguente: avanzo libero, euro 28.000,00 per spese di investimento (l'atto di variazione al bilancio – deliberazione consiliare n. 15 del 26 aprile 2018 risulta successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 – deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2018 - e, dunque, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 187 del TUEL in materia di applicazione dell'avanzo disponibile al bilancio di previsione); avanzo vincolato, euro 12.000,00 (FUA);
- e) il Comune di Ollomont, a seguito di richiesta di precisazioni (nota prot. 838 del 13/10/2018) conferma per il tramite dell'organo di revisione (note prot. n. 856 e n. 857 del 19/10/2020) l'errata trasmissione dei dati inseriti in BDAP in quanto per *“mero errore materiale sono stati invertiti gli importi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel prospetto degli equilibri di bilancio”*. Pertanto, l'equilibrio di parte corrente è correttamente rideterminato in euro 503.163,18 (in luogo di euro 580.591,47) e quello di parte capitale in euro -116.635,85, per un equilibrio finale di euro 386.527,33. Considerato che è stato utilizzato avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti per euro 149.571,71 (derivante da euro 142.571,71 di quote accantonate ed euro 7.000,00 di quote vincolate) l'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali risulta pari a euro 353.591,47;
- f) infine, per il Comune di Valtournenche, con riferimento alle discrepanze tra i valori circa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione segnalate all'Ente (nota prot. n. 840 del 13/10/2020), l'organo di revisione precisa (prot. n. 851 del 15/10/2020) la correttezza dei dati inseriti in BDAP in luogo di quelli riportati nel questionario. Pertanto, il totale dell'avanzo di amministrazione utilizzato nel corso dell'anno 2018 risulta pari a euro 815.182,69, di cui euro 68.784,69 per spese correnti ed euro 746.398,00 per spese di investimento. Per quanto riguarda le spese correnti, è stata impiegata la quota vincolata (euro 48.784,69 da vincoli ex lege ed euro 20.000,00 da vincoli derivanti da trasferimenti).

<sup>47</sup> Nota prot. n. 854 del 18 ottobre 2020.

<sup>48</sup> Le spese correnti non permanenti sostenute utilizzando euro 18.070,00 della parte di avanzo disponibile sono relative a: prestazioni professionali euro 3.000,00; altri servizi esterni (valutazione e perizia Prosciutteria de Bosses) euro 2.000,00; gestione e manutenzione applicazioni (riclassificazione inventario per bilancio economico/patrimoniale) euro 7.850,00; stampati specialistici (integrazione fornitura libri) euro 120,00; servizi di pulizia (integrazione impresa pulizie municipio) euro 1.200,00; servizi di pulizia (integrazione impresa pulizie scuole) euro 1.800,00; servizio mensa personale (integrazione impegno Edenred) euro 600,00; manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali (manutenzione spazzolatrice) euro 1.500,00.



spese finanziate precisando che *“occorre osservare che tali spese, seppur finanziate con avanzo non vincolato, trovano copertura nell’avanzo di parte corrente ovvero in quelle maggiori entrate correnti che l’amministrazione ha destinato a finanziare le spese di investimento”*. Nel corso dell’istruttoria l’organo di revisione ha confermato che sono state osservate dall’Ente le prescrizioni in ordine alle priorità di utilizzo dell’avanzo disponibile indicate dalla sopra citata disposizione del TUEL.

Ciò posto, occorre ricordare preliminarmente che l’impiego di avanzo libero per finanziare spese correnti è limitato a quelle *“a carattere non permanente”*, ovvero come sottolineato dalla recente giurisprudenza di questa Corte *“aventi il tratto comune dell’estemporaneità e dell’assenza della continuità temporale [...] o che per natura si determinano una tantum, al verificarsi di eventi che rientrano nello svolgimento dell’attività gestionale dell’Ente”*; di conseguenza la ratio di tale limitazione *“discende dal principio per cui la costruzione programmatica del previsionale deve comprendere tutta l’attività che il Comune è chiamato a svolgere individuando le risorse cui attingere per la copertura intera delle spese previste nell’esercizio”* (Sezione di controllo per il Lazio, deliberazione n. 83/2019).

Per quanto sopra, la Sezione ritiene che alcune delle spese finanziate dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, in particolare quelle riferite a reiterate integrazioni di contratti di servizi, non possano essere ricomprese nella fattispecie contemplata all’art. 187, comma 2, lettera d), il cui disposto risulta pertanto non integralmente rispettato. Di conseguenza, questa Sezione accerta l’irregolarità contabile in capo al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ed invita l’Ente a meglio programmare in sede di previsione la propria attività gestionale.

## 6.1 Il risultato di amministrazione.

Come già introdotto in precedenza, sulla base dell'esame dei dati contabili non sussistono situazioni di disavanzo in nessun Comune della Regione.

L'esito contabile resta, in ogni caso, una grandezza che necessita di accurate valutazioni da parte dell'Ente locale, specie in ordine alla corretta determinazione della reale sussistenza della massa dei crediti iscritti a bilancio e all'effettiva capacità di riscossione degli stessi, atteso che all'aumento della distanza temporale di maturazione del credito si correla un incremento dell'incertezza del relativo incasso, nonché dei residui passivi, che debbono essere mantenuti a rendiconto nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata.

Il risultato di amministrazione, nella previsione dell'art. 186 del TUEL, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato (FPV).

I macro dati contabili riferiti al risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2018 risultano complessivamente pari a euro 67.763.846,10 per effetto di un fondo cassa di euro 130.903.769,30, di un saldo della gestione residui negativo (- 3.933.961,28 euro) e delle poste iscritte a FPV (euro 59.205.961,92). Tale situazione si presenta in riduzione (- 10.909.198,52 euro) rispetto a quanto accertato in sede di rendiconto 2017 (euro 78.673.044,62) e più prossima al valore registrato a rendiconto 2016 (euro 63.007.665,97). I valori riportati dai singoli Comuni sono compresi tra euro 84.919,43 del Comune di Perloz ed euro 3.067.693,66 del Comune di Courmayeur.

La tabella seguente riporta i dati disaggregati per ogni Comune.

**Tabella 4- Risultato di amministrazione esercizio 2018.**

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2018	Residui attivi al 31/12/2018	Residui passivi al 31/12/2018	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2018
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=a+b-c-d-e</i>
Allein	540.008,92	206.979,68	335.105,05	-	66.765,72	345.117,83
Antey-Saint-André	1.574.000,22	172.800,27	886.812,02	5.343,60	24.007,16	830.637,71
Arnad	3.534.774,69	419.550,54	435.146,18	32.013,81	1.038.690,07	2.448.475,17
Arvier	593.574,55	1.007.904,09	784.905,75	-	300.373,27	516.199,62
Avisè	1.379.043,95	181.420,85	677.945,49	-	548.000,87	334.518,44
Ayas	7.883.026,01	3.053.545,51	2.909.097,25	57.251,06	5.238.089,43	2.732.133,78
Aymavilles	1.578.080,52	924.647,70	707.685,15	52.171,58	1.144.807,43	598.064,06
Bard	818.608,88	141.370,39	401.899,68	27.115,76	281.356,00	249.607,83
Bionaz	803.859,77	274.193,79	561.005,99	3.252,32	95.855,21	417.940,04
Brissogne	1.256.964,78	1.006.354,86	907.588,12	17.008,68	233.431,31	1.105.291,53
Brusson	980.697,99	1.807.895,55	1.782.790,41	42.948,52	248.509,59	714.345,02
Challand-Saint-Anselme	2.542.158,48	488.108,75	603.459,05	21.102,52	1.039.733,22	1.365.972,44
Challand-Saint-Victor	1.322.957,34	368.960,53	483.748,48	16.048,00	822.127,25	369.994,14
Chambave	633.746,88	428.203,97	493.580,23	15.992,55	315.444,19	236.933,88
Chamois	419.864,12	184.044,83	204.063,50	46.077,89	136.745,85	217.021,71
Champdepraz	1.332.871,23	1.022.601,01	881.188,45	7.323,26	859.588,99	607.371,54
Champorcher	1.778.548,19	347.480,80	492.965,05	26.226,91	638.136,36	968.700,67
Charvensod	1.591.298,83	768.983,52	599.401,19	75.608,14	1.027.187,30	658.085,72
Châtillon	1.135.133,11	1.993.148,15	1.655.465,72	27.892,59	185.675,69	1.259.247,26
Cogne	2.424.303,47	1.361.462,40	2.348.473,92	54.673,69	588.435,61	794.182,65
Courmayeur	10.240.798,93	2.276.543,10	4.012.619,48	147.302,05	5.289.726,84	3.067.693,66
Donnas	2.492.904,38	469.245,38	945.178,41	35.590,04	1.235.932,86	745.448,45
Doues	325.243,91	266.807,46	243.812,33	52.318,08	9.998,14	285.922,82
Emarèse	468.218,27	341.477,89	581.357,16	15.376,04	67.705,22	145.257,74
Etroubles	375.859,70	849.244,75	597.753,68	10.711,60	252.172,81	364.466,36
Fénis	1.129.712,79	575.131,28	812.382,63	22.890,41	105.873,68	763.697,35
Fontainemore	420.361,95	661.042,77	720.862,87	8.494,94	255.771,57	96.275,34
Gaby	997.090,98	97.195,45	304.686,04	7.669,88	515.197,78	266.732,73
Gignod	935.495,01	860.942,15	989.208,18	14.682,50	3.166,92	789.379,56
Gressan	4.061.525,81	1.572.964,85	1.790.433,84	59.123,21	1.592.208,65	2.192.724,96
Gressoney-La-Trinité	650.895,00	1.195.469,76	595.113,26	15.903,72	894.481,61	340.866,17
Gressoney-Saint-Jean	2.208.162,95	1.191.350,06	952.921,74	38.903,41	1.056.279,01	1.351.408,85
Hône	856.250,60	694.371,73	790.539,77	33.102,90	479.941,42	247.038,24
Introd	607.104,58	359.230,15	376.745,18	19.141,12	405.577,26	164.871,17
Issime	635.256,66	166.203,83	229.094,43	4.313,92	425.558,60	142.493,54
Issogne	3.425.307,40	361.315,37	441.156,54	20.177,05	1.433.406,66	1.891.882,52
Jovençon	2.574.297,09	307.551,44	595.171,12	15.530,13	1.452.138,11	819.009,17

**Tabella 4 – Segue.**

La Magdeleine	647.078,88	159.429,51	294.691,05	610,00	10.096,72	501.110,62
La Salle	3.119.566,99	2.376.822,39	1.976.961,47	47.207,35	796.834,60	2.675.385,96
La Thuile	2.965.382,27	1.377.240,44	1.163.243,17	209.826,65	1.369.210,23	1.600.342,66
Lillianes	621.675,04	169.318,99	439.920,14	6.749,38	138.062,84	206.261,67
Montjovet	999.339,83	855.208,88	435.542,53	10.677,96	454.870,86	953.457,36
Morgex	1.861.495,85	3.233.437,93	2.142.956,66	101.614,44	834.645,24	2.015.717,44
Nus	2.279.044,26	894.158,58	1.912.625,30	71.528,87	592.834,40	596.214,27
Ollomont	1.267.955,30	84.013,47	470.438,69	10.889,72	218.271,76	652.368,60
Oyace	444.525,20	301.186,77	207.265,08	1.141,92	70.847,42	466.457,55
Perloz	510.172,78	343.084,82	685.264,74	15.218,75	67.954,68	84.819,43
Pollein	3.434.503,03	514.326,51	630.147,02	74.947,34	1.102.979,23	2.140.755,95
Pont-Saint-Martin	4.102.977,42	1.602.539,93	1.848.820,31	41.241,64	2.212.002,56	1.603.452,84
Pontboset	1.200.465,29	151.428,82	726.055,37	24.953,83	163.892,98	436.991,93
Pontey	1.101.026,55	749.045,92	700.422,45	10.987,45	818.512,49	320.150,08
Pré-Saint-Didier	8.948.927,11	925.437,87	1.407.881,33	54.647,60	3.291.333,64	5.120.502,41
Quart	2.992.115,53	1.384.876,54	2.123.122,21	22.461,32	837.023,08	1.394.385,46
Rhêmes-Notre-Dame	746.638,23	304.488,91	524.161,01	51.235,04	250.187,41	225.543,68
Rhêmes-Saint-Georges	331.112,38	417.048,93	445.464,05	22.010,76	70.131,94	210.554,56
Roisan	526.338,57	447.148,84	553.473,28	13.832,59	-	406.181,54
Saint-Christophe	5.646.114,26	2.705.104,72	1.346.520,79	65.023,24	3.960.552,42	2.979.122,53
Saint-Denis	395.373,66	176.403,67	338.062,79	-	3.513,53	230.201,01
Saint-Marcel	637.097,64	535.264,25	629.886,04	25.910,31	278.957,82	237.607,72
Saint-Nicolas	600.908,06	526.520,05	740.944,56	-	207.800,95	178.682,60
Saint-Oyen	846.751,90	430.932,07	563.626,03	14.303,89	210.491,22	489.262,83
Saint-Pierre	1.603.280,55	2.238.877,69	1.836.898,17	28.356,89	1.154.105,52	822.797,66
Saint-Rhémy-en-Bosses	1.034.651,22	737.271,75	806.164,29	8.535,71	440.737,91	516.485,06
Saint-Vincent	2.305.012,42	3.638.310,48	2.942.733,22	59.924,21	389.572,52	2.551.092,95
Sarre	2.684.200,83	2.859.402,69	1.695.253,33	15.157,60	1.778.937,32	2.054.255,27
Torgnon	595.942,88	897.135,10	1.068.348,64	1.565,40	37.263,11	385.900,83
Valgrisenche	691.201,97	1.412.245,74	1.093.210,68	2.098,40	627.038,74	381.099,89
Valpelline	737.067,16	1.075.820,13	1.165.827,62	21.631,17	156.619,98	468.808,52
Valsavarenche	935.098,68	1.191.639,87	1.113.307,03	14.222,35	221.422,80	777.786,37
Valtournenche	4.324.259,07	4.377.564,60	4.889.734,74	47.631,88	1.613.686,76	2.150.770,29
Verrayes	166.817,45	503.243,70	546.801,71	-	-	123.259,44
Verrès	2.585.725,71	1.275.078,70	628.501,07	37.120,79	2.070.407,22	1.124.775,33
Villeneuve	485.917,39	414.568,25	399.693,49	14.500,00	250.018,03	236.274,12
<b>TOTALE</b>	<b>130.903.769,30</b>	<b>69.691.372,12</b>	<b>73.625.333,40</b>	<b>2.197.046,33</b>	<b>57.008.915,59</b>	<b>67.763.846,10</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A livello di singolo Ente, il risultato di amministrazione del 2018 è in incremento in 35 Comuni e in decremento nei restanti 38. Al riguardo, gli aumenti si rilevano anche in quei Comuni che presentavano un risultato di amministrazione 2017, ancorché positivo, piuttosto contenuto (Fontainemore, Lillianes, Perloz e Verrayes), come evidenziato nella tabella seguente. Laddove, al contrario, si sono rilevate delle contrazioni, in alcuni casi anche significative, il dato meramente quantitativo “contabile” – e, comunque, non scomposto nelle parti che lo sostanziano - non configura situazioni potenzialmente critiche, come oltre precisato.

**Tabella 5 - Risultato di amministrazione. Raffronto rendiconti 2017 e 2018.**

DENOMINAZIONE ENTE	risultato di amministrazione		DENOMINAZIONE ENTE	risultato di amministrazione	
	Anno 2017	Anno 2018		Anno 2017	Anno 2018
Allein	255.354,44	345.117,83	La Magdeleine	333.556,46	501.110,62
Antey-Saint-André	881.364,23	830.637,71	La Salle	2.920.398,85	2.675.385,96
Arnad	2.960.634,02	2.448.475,17	La Thuile	2.233.397,82	1.600.342,66
Arvier	339.263,41	516.199,62	Lillianes	77.885,26	206.261,67
Avise	605.818,61	334.518,44	Montjovet	850.731,06	953.457,36
Ayas	5.017.451,25	2.732.133,78	Morgex	2.091.875,81	2.015.717,44
Aymavilles	960.964,88	598.064,06	Nus	729.479,76	596.214,27
Bard	414.496,61	249.607,83	Ollomont	423.610,35	652.368,60
Bionaz	351.298,36	417.940,04	Oyace	329.798,88	466.457,55
Brissogne	1.095.806,94	1.105.291,53	Perloz	71.108,22	84.819,43
Brusson	605.413,27	714.345,02	Pollein	2.960.356,44	2.140.755,95
Challand-Saint-Anselme	1.561.925,19	1.365.972,44	Pont-Saint-Martin	2.361.706,40	1.603.452,84
Challand-Saint-Victor	885.065,16	369.994,14	Pontboset	213.437,06	436.991,93
Chambave	316.157,27	236.933,88	Pontey	882.366,86	320.150,08
Chamois	119.346,91	217.021,71	Pré-Saint-Didier	5.509.916,82	5.120.502,41
Champdepraz	1.241.234,99	607.606,73	Quart	1.208.693,72	1.394.385,46
Champorcher	1.102.877,78	968.700,67	Rhêmes-Notre-Dame	246.117,22	225.543,68
Charvensod	1.304.483,21	658.085,72	Rhêmes-Saint-Georges	116.369,67	210.554,56
Châtillon	717.967,93	1.259.247,26	Roisan	214.991,52	406.181,54
Cogne	584.038,10	794.182,65	Saint-Christophe	4.568.082,01	2.979.122,53
Courmayeur	3.579.734,70	3.067.693,66	Saint-Denis	212.276,32	230.201,01
Donnas	1.505.296,04	745.448,45	Saint-Marcel	206.866,47	237.607,72
Doues	177.781,93	285.922,82	Saint-Nicolas	299.135,74	178.682,60
Emarèse	142.812,17	145.257,74	Saint-Oyen	424.467,09	489.262,83
Etroubles	258.668,77	364.466,36	Saint-Pierre	1.032.491,26	822.797,66
Fénis	427.823,61	763.697,35	Saint-Rhémy-en-Bosses	426.836,77	516.485,06
Fontainemore	69.991,79	96.275,34	Saint-Vincent	1.241.472,30	2.551.092,95
Gaby	686.311,39	266.732,73	Sarre	2.087.494,45	2.054.255,27
Gignod	383.037,14	789.379,56	Torgnon	274.167,94	385.900,83
Gressan	2.174.617,70	2.192.724,96	Valgrisenche	773.729,78	381.099,89
Gressoney-La-Trinité	847.004,43	340.866,17	Valpelline	194.390,09	468.808,52
Gressoney-Saint-Jean	1.744.875,32	1.351.408,85	Valsavarenche	566.765,12	777.786,37
Hône	239.838,04	247.038,24	Valtournenche	1.487.208,12	2.150.770,29
Introd	196.302,68	164.871,17	Verrayes	36.741,65	123.259,44
Issime	494.505,88	142.493,50	Verrès	2.525.743,35	1.124.775,33
Issogne	2.745.521,33	1.891.882,52	Villeneuve	173.235,20	236.274,12
Jovençon	1.403.512,85	819.009,17			

Fonte: elaborazione Corte Conti su dati BDAP. In colore verde i Comuni in incremento della consistenza del risultato di amministrazione.

## 6.2 Gli equilibri di cassa.

Tutti i Comuni presentano un saldo di cassa positivo, rispettando sotto tale profilo le prescrizioni in materia di equilibri di bilancio, come enucleati all'art. 162, comma 6 del TUEL, il quale prevede che tale saldo debba essere *“non negativo”*. I valori accertati, riepilogati nella tabella che segue, sono compresi tra euro 166.817,45 del Comune di Verrayes ed euro 10.240.798,93 del Comune di Courmayeur.

Con riferimento agli equilibri di cassa, la Sezione rileva che:

- a) non risultano discrepanze tra i valori risultanti dalle scritture contabili degli Enti e quelle dei rispettivi tesorieri, ad eccezione del Comune di Avise che registra una discrepanza di euro 16,59, in ordine alla quale l'organo di revisione dell'Ente segnala che *“L'anomalia è dovuta ad un errore di contabilizzazione di una reversale da parte del tesoriere. Risale al 2015 e, nonostante ripetuti solleciti da parte del Comune, sarà sistemata solo nel 2019”*;
- b) in 61 Comuni il saldo cassa si presenta in incremento rispetto allo stesso valore risultante a rendiconto 2017, ciò in quanto tali Enti registrano un saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti contabilizzati nell'esercizio finanziario.<sup>49</sup> Tale situazione, contabilmente positiva, deve però essere correlata, tra l'altro, anche con il rispetto delle disposizioni normative regolanti la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali della pubblica amministrazione;
- c) 45 Comuni hanno provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2018, nel rispetto delle prescrizioni di cui al principio contabile applicato 4/2, punto 10, allegato al d.lgs. n. 118/2011. In 25 Comuni i rispettivi organi di revisione hanno segnalato che *“non ricorre la fattispecie”* attestando pertanto l'assenza di giacenze vincolate, dato, questo, che suscita non poche perplessità, come nel caso del Comune di La Magdeleine, ove l'organo di revisione precisa nella propria relazione, alla pag. 4, che *“Il fondo cassa vincolato non è ancora stato istituito. Il sottoscritto evidenzia la necessità di provvedere nonostante la marginalità del suo utilizzo”*; i Comuni di Challand-Saint-Victor, Pré-Saint-Didier e Valtournenche non hanno invece provveduto in tal

---

<sup>49</sup> In 12 Comuni (Antey-Saint-André, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Victor, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime, La Thuile, Morgex, Perloz, Rhêmes-Saint-Georges e Verrès) il saldo cassa 2018 è inferiore al corrispondente valore del 2017.

senso. In relazione a questi ultimi Comuni, per i quali già l'esame del rendiconto 2017 evidenziava la stessa irregolarità, a seguito di approfondimenti istruttori si rileva che:

- per il Comune di Challand-Saint Victor l'organo di revisione riporta nella relazione la seguente segnalazione: *"L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 01.01.2016 con provvedimento n. 50 del 13.04.2016, sulla base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ma la sua evoluzione temporale evidenzia il mancato aggiornamento dell'importo. Non risultano, pertanto, apposite scritture di gestione della stessa"* (pag. 7 della relazione al rendiconto);
- per il Comune di Pré-Saint-Didier risulta confermata l'irregolarità di mancato aggiornamento della giacenza vincolata di cassa anche per il 2018, non essendo tra l'altro riportato alcun valore al riguardo nella relazione al bilancio;
- per il Comune di Valtournenche, lo scrutinio del questionario e l'esame della relazione dell'organo di revisione raggiungono un esito confliggente: in questa seconda, infatti, viene riportato a pag. 6 che *"L'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata"* al 31/12/2018, risultante pari a euro 5.189,00. Alla luce di tale evidente contraddizione è stata disposta apposita nota istruttoria<sup>50</sup> i cui esiti non consentono di superare l'irregolarità derivante dall'assenza del provvedimento di aggiornamento della cassa vincolata al 31/12/2018. L'Ente, infatti, ha riscontrato<sup>51</sup> evidenziando che *"la risposta alla domanda n. 2, della Sezione I – Gestione finanziaria fornita è negativa in quanto nel corso dell'anno 2018 non è stato adottato nessun provvedimento di aggiornamento della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2018 da parte del Comune di Valtournenche. Il fondo cassa vincolata al 31/12/2018 pari ad € 5.189,00, non è dovuto ad un aggiornamento della cassa vincolata nel corso dell'anno 2018, ma è relativo ad un residuo della quantificazione della cassa vincolata relativo all'anno 2017 effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 13/02/2017 avente ad oggetto: Quantificazione delle giacenze della cassa vincolata alla data del 01.01.2017"*.

Per quanto sopra, accertata l'irregolarità contabile, la Sezione richiama i Comuni suindicati a rispettare le prescrizioni in materia previste dal già richiamato principio contabile allegato al d.lgs. n. 118/2011.

---

<sup>50</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 776 del 15 settembre 2020.

<sup>51</sup> Nota prot. n. 802 del 22 settembre 2020.



d) infine, soltanto il Comune di Valgrisenche ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 2018, per complessivi euro 143.839,54, maturando interessi passivi per euro 69,14.<sup>52</sup> Risulta che l'Ente abbia correttamente provveduto alla restituzione delle predette somme. Relativamente alle anticipazioni di tesoreria, questa Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione del Comune in questione sul fatto che tale strumento, disciplinato all'art. 222 del TUEL, se reiterato nel tempo può configurare effettivi squilibri nella gestione di cassa (*ex multis*, Sezione di controllo per la Liguria deliberazione n. 58/2019) e raccomanda di conseguenza di presidiare in modo puntuale l'andamento nel corso della gestione dei flussi di entrata e di uscita. Infine, occorre ancora rilevare che, contrariamente a quanto indicato nel bilancio di previsione del triennio 2018/2020, i Comuni di Châtillon, Saint-Vincent e Verrayes non hanno fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria: per tali Comuni la Sezione reitera la raccomandazione espressa al riguardo nel referto di cui alla deliberazione n. 10/2020. In ogni caso, l'assenza del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte della quasi totalità dei Comuni valdostani rappresenta a giudizio della Sezione elemento particolarmente favorevole ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Il riepilogo dei dati concernenti il saldo di cassa al 31 dicembre 2018 è contenuto nella tabella seguente.

---

<sup>52</sup> Il Consiglio comunale di Valgrisenche con deliberazione n. 21 del 5 giugno 2018, avente ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020" ha approvato maggiori entrate per euro 335.575,35 derivanti da anticipazioni di tesoreria, corrispondenti al limite massimo dell'anticipazione ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 222 del TUEL (ovvero tre dodicesimi dei primi tre Titoli di entrata del bilancio del penultimo esercizio precedente, che risultano pari a euro 1.334.301,40).



**Tabella 6 - Saldo di cassa al 31 dicembre 2018.**

DENOMINAZIONE ENTE	Importo	DENOMINAZIONE ENTE	Importo
Allein	540.008,92	La Magdeleine	647.078,88
Antey-Saint-André	1.574.000,22	La Salle	3.119.566,99
Arnad	3.534.774,69	La Thuile	2.965.382,27
Arvier	593.574,55	Lillianes	621.675,04
Avisè	1.379.043,95	Montjovet	999.339,83
Ayas	7.883.026,01	Morgex	1.861.495,85
Aymavilles	1.578.080,52	Nus	2.279.044,26
Bard	818.608,88	Ollomont	1.267.955,30
Bionaz	803.859,77	Oyace	444.525,20
Brissogne	1.256.964,78	Perloz	510.172,78
Brusson	980.697,99	Pollein	3.434.503,03
Challand-Saint-Anselme	2.542.158,48	Pont-Saint-Martin	4.102.977,42
Challand-Saint-Victor	1.322.957,34	Pontboset	1.200.465,29
Chambave	633.746,88	Pontey	1.101.026,55
Chamois	419.864,12	Pré-Saint-Didier	8.948.927,11
Champdepraz	1.332.871,23	Quart	2.992.115,53
Champorcher	1.778.548,19	Rhêmes-Notre-Dame	746.638,23
Charvensod	1.591.298,83	Rhêmes-Saint-Georges	331.112,38
Châtillon	1.135.133,11	Roisan	526.338,57
Cogne	2.424.303,47	Saint-Christophe	5.646.114,26
Courmayeur	10.240.798,93	Saint-Denis	395.373,66
Donnas	2.492.904,38	Saint-Marcel	637.097,64
Doues	325.243,91	Saint-Nicolas	600.908,06
Emarèse	468.218,27	Saint-Oyen	846.751,90
Etroubles	375.859,70	Saint-Pierre	1.603.280,55
Fénis	1.129.712,79	Saint-Rhémy-en-Bosses	1.034.651,22
Fontainemore	420.361,95	Saint-Vincent	2.305.012,42
Gaby	997.090,98	Sarre	2.684.200,83
Gignod	935.495,01	Torgnon	595.942,88
Gressan	4.061.525,81	Valgrisenche	691.201,97
Gressoney-La-Trinité	650.895,00	Valpelline	737.067,16
Gressoney-Saint-Jean	2.208.162,95	Valsavarenche	935.098,68
Hône	856.250,60	Valtournenche	4.324.259,07
Introd	607.104,58	Verrayes	166.817,45
Issime	635.256,66	Verrès	2.585.725,71
Issogne	3.425.307,40	Villeneuve	485.917,39
Jovençon	2.574.297,09	<b>TOTALE</b>	<b>130.903.769,30</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

### 6.3 Fondo pluriennale vincolato e gestione dei residui.

Concorrono alla determinazione della dimensione quantitativa del risultato di amministrazione, oltre al saldo di cassa al 31 dicembre 2018, anche i residui – attivi e passivi – e il fondo pluriennale vincolato. Per quanto riguarda quest'ultimo, costituito da somme già accertate e finalizzate a finanziare spese impegnate ed imputate ad esercizi successivi, il valore complessivo accertato a rendiconto 2018 è pari a euro 59.008.915,59, di cui euro 2.197.046,33 per spese correnti ed euro 57.008.915,59 per spese in parte capitale. Il valore assoluto risulta in incremento del 67,7% rispetto a quanto accertato in sede di rendiconto 2017 (euro 35.175.813,82, di cui euro 2.695.152,10 in parte corrente ed euro 32.480.661,72 in parte capitale). Come già evidenziato da questa Sezione, la corretta costituzione del Fondo, rilevante al fine del rispetto degli equilibri, attiene alla corretta capacità di programmazione degli Enti e all'adeguamento dello stesso sulla base dei cronoprogrammi di ogni singolo investimento. Con riferimento ai singoli Enti si rileva che i Comuni di Allein, Arvier, Avise, Saint-Denis, Saint-Nicolas e Verrayes non hanno costituito il FPV per spese correnti; due Comuni, Roisan e Verrayes, non hanno costituito il FPV in parte capitale (già risultante a rendiconto 2017 con valori piuttosto contenuti, rispettivamente euro 6.710,00 ed euro 2.264,45). Al riguardo, dallo scrutinio dei questionari non emergono elementi di criticità segnalati dagli organi di revisione:

- il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto n. 5.4 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011;
- la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2018, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

In particolare, per ciò che riguarda il Comune di Roisan, l'organo di revisione attesta l'effettuazione delle verifiche necessarie in ordine alla corretta alimentazione del FPV, mentre per quello di Verrayes viene riportato, alla pag. 11 della relazione al rendiconto 2018 che *"L'Organo di revisione ha verificato che non è stato necessario attivare il FPV di spesa c/capitale"*.

I residui attivi e i residui passivi sono oggetto, a mente dell'art. 228 del TUEL, di apposita attività gestionale di riaccertamento ordinario da effettuarsi, preliminarmente alla predisposizione del rendiconto, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza che deve caratterizzare l'attività amministrativo-gestionale dell'ente e secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, il comma 3, del citato art. 228 del TUEL, prescrive che *“prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”*. Le operazioni di ricognizione (a cura dei responsabili dei servizi) e di riaccertamento (di competenza della giunta comunale) dei residui, come indicate nel principio contabile 4/2, punto 9.1, allegato al d.lgs. n. 118/2011, debbono essere condotte in modo puntuale<sup>53</sup>, al fine di evitare la formazione di risultati di amministrazione non veritieri e, pertanto, anomali. Con riferimento al quadro macrosistemico i residui attivi risultanti a rendiconto 2018 (euro 69.691.372,12) risultano in diminuzione (- 7,4%) rispetto al valore rilevato a rendiconto 2017 (euro 75.270.579,57). Analogo andamento in contrazione, ma di minore entità, si rileva per i residui passivi (-2,1%) che passano da euro 75.216.103,45 del 2017 ad euro 73.625.333,40 del 2018, segnando una diminuzione meno netta di quanto sarebbe auspicabile attendersi dall'applicazione del sistema contabile armonizzato, con particolare riferimento all'effettiva esigibilità dei debiti. Al riguardo, gli organi di revisione attestano che tutti i Comuni hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nel rispetto della disposizione del TUEL suindicata. Nel contempo, nei Comuni di Chamois, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Saint-Christophe il riaccertamento non è stato *“effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale”*: ciò emerge dalle risposte fornite alla domanda n. 6.3, della Sezione I, del questionario e attesta un elemento di criticità in rapporto alle citate prescrizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

---

<sup>53</sup> Come statuito dalla Corte costituzionale *“la disciplina degli equilibri economico-finanziari del bilancio di competenza non può prescindere dai profili giuridici inerenti alla gestione dei cespiti attivi e passivi e, di conseguenza, al risultato di amministrazione, nella cui determinazione non possono confluire partite contabili aleatorie o di incerta realizzazione”* (sentenza n. 247/2017). Di conseguenza, *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di queste poste deve trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi”* (sentenza 138/2013).

Gli approfondimenti effettuati in ordine ai residui attivi - riferiti ai valori complessivi dal 2017 e anni precedenti rispetto a quelli della competenza - riportati a rendiconto 2018 sono rappresentati nella tabella seguente:

<b>Tabella 7 - Residui attivi a rendiconto 2018. Valori da 2017 e anni precedenti e valori di competenza.</b>							
<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>Valore c/residui da 2017 e anni precedenti</b>	<b>Valore residui di competenza</b>	<b>Totale residui attivi ris.amminist. BDAP</b>	<b>DENOMINAZIONE ENTE</b>	<b>Valore c/residui da 2017 e anni precedenti</b>	<b>Valore residui di competenza</b>	<b>Totale residui attivi ris.amminist. BDAP</b>
Allein	42.900,41	164.079,27	<b>206.979,68</b>	La Magdeleine	18.746,87	140.682,64	<b>159.429,51</b>
Antey-Saint-André	9.943,67	162.856,60	<b>172.800,27</b>	La Salle	1.766.955,61	609.866,78	<b>2.376.822,39</b>
Arnad	114.209,57	305.340,97	<b>419.550,54</b>	La Thuile	592.429,35	784.811,09	<b>1.377.240,44</b>
Arvier	466.739,86	541.164,23	<b>1.007.904,09</b>	Lillianes	9.732,97	159.586,02	<b>169.318,99</b>
Avisè	35.847,24	145.573,61	<b>181.420,85</b>	Montjovet	269.490,93	585.717,95	<b>855.208,88</b>
Ayas	1.083.543,13	1.970.002,38	<b>3.053.545,51</b>	Morgex	786.903,27	2.446.534,66	<b>3.233.437,93</b>
Aymavilles	297.688,51	626.959,19	<b>924.647,70</b>	Nus	236.712,16	657.446,42	<b>894.158,58</b>
Bard	63.921,90	77.448,49	<b>141.370,39</b>	Ollomont	7.359,17	76.654,30	<b>84.013,47</b>
Bionaz	163.296,03	110.897,76	<b>274.193,79</b>	Oyace	78.712,39	222.474,38	<b>301.186,77</b>
Brissogne	498.971,97	507.382,89	<b>1.006.354,86</b>	Perloz	83.237,24	259.847,58	<b>343.084,82</b>
Brusson	672.212,15	1.135.683,40	<b>1.807.895,55</b>	Pollein	264.643,24	249.683,27	<b>514.326,51</b>
Challand-Saint-Anselme	195.587,66	292.521,09	<b>488.108,75</b>	Pont-Saint-Martin	312.447,65	1.290.092,28	<b>1.602.539,93</b>
Challand-Saint-Victor	45.983,29	322.977,24	<b>368.960,53</b>	Pontboset	41.214,55	110.214,27	<b>151.428,82</b>
Chambave	307.043,82	121.160,15	<b>428.203,97</b>	Pontey	464.934,83	284.111,09	<b>749.045,92</b>
Chamois	33.453,56	150.591,27	<b>184.044,83</b>	Pré-Saint-Didier	340.703,66	584.734,21	<b>925.437,87</b>
Champdepraz	245.871,06	776.729,95	<b>1.022.601,01</b>	Quart	544.451,51	840.425,03	<b>1.384.876,54</b>
Champorcher	147.202,91	200.277,89	<b>347.480,80</b>	Rhêmes-Notre-Dame	73.419,67	231.069,24	<b>304.488,91</b>
Charvensod	537.836,09	231.147,43	<b>768.983,52</b>	Rhêmes-Saint-Georges	361.972,02	55.076,91	<b>417.048,93</b>
Châtillon	1.085.421,97	907.726,18	<b>1.993.148,15</b>	Roisan	182.248,66	264.900,18	<b>447.148,84</b>
Cogne	156.539,24	1.204.923,16	<b>1.361.462,40</b>	Saint-Christophe	843.011,65	1.862.093,07	<b>2.705.104,72</b>
Courmayeur	538.988,83	1.737.554,27	<b>2.276.543,10</b>	Saint-Denis	87.993,15	88.410,52	<b>176.403,67</b>
Donnas	139.824,80	329.420,58	<b>469.245,38</b>	Saint-Marcel	70.689,97	464.574,28	<b>535.264,25</b>
Doues	97.222,08	169.585,38	<b>266.807,46</b>	Saint-Nicolas	147.256,77	379.263,28	<b>526.520,05</b>
Emarèse	144.658,78	196.819,11	<b>341.477,89</b>	Saint-Oyen	294.363,00	136.569,07	<b>430.932,07</b>
Etroubles	493.128,37	356.116,38	<b>849.244,75</b>	Saint-Pierre	1.440.663,39	798.214,30	<b>2.238.877,69</b>
Fénis	206.754,76	368.376,52	<b>575.131,28</b>	Saint-Rhémy-en-Bosses	431.886,68	305.385,07	<b>737.271,75</b>
Fontainemore	349.001,75	312.041,02	<b>661.042,77</b>	Saint-Vincent	1.516.368,01	2.121.942,47	<b>3.638.310,48</b>
Gaby	7.319,00	89.876,45	<b>97.195,45</b>	Sarre	2.003.086,51	856.316,18	<b>2.859.402,69</b>
Gignod	277.720,32	583.221,83	<b>860.942,15</b>	Torgnon	615.309,66	281.825,44	<b>897.135,10</b>
Gressan	914.461,82	658.503,03	<b>1.572.964,85</b>	Valgrisenche	1.216.469,30	195.776,44	<b>1.412.245,74</b>
Gressoney-La-Trinité	826.234,47	369.235,29	<b>1.195.469,76</b>	Valpelline	913.608,64	162.211,49	<b>1.075.820,13</b>
Gressoney-Saint-Jean	533.603,34	657.746,72	<b>1.191.350,06</b>	Valsavarenche	954.933,31	236.706,56	<b>1.191.639,87</b>
Hône	191.929,89	502.441,84	<b>694.371,73</b>	Valtournenche	2.410.483,78	1.967.080,82	<b>4.377.564,60</b>
Introd	109.879,18	249.350,97	<b>359.230,15</b>	Verrayes	191.136,77	312.106,93	<b>503.243,70</b>
Issime	37.183,50	129.020,33	<b>166.203,83</b>	Verrès	673.170,11	601.908,59	<b>1.275.078,70</b>
Issogne	98.106,71	263.208,66	<b>361.315,37</b>	Villeneuve	154.415,20	260.153,05	<b>414.568,25</b>
Jovençon	51.421,10	256.130,34	<b>307.551,44</b>	<b>TOTALE</b>	<b>31.622.814,39</b>	<b>38.068.557,73</b>	<b>69.691.372,12</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Per quanto riguarda i residui attivi, lo scrutinio del questionario evidenzia che:

a) i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito, sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti del bilancio in tutti i Comuni in cui tale fattispecie si è presentata<sup>54</sup> ad eccezione del Comune di Pontey. Quest'ultimo caso si configura come una grave irregolarità contabile, specie in relazione alla non corretta conservazione di crediti che, come già in precedenza evidenziato, influenzano il risultato di amministrazione. Al riguardo, nella relazione dell'organo di revisione dell'Ente viene riportato, a pag. 10, che *"Nell'analisi dei residui conservati e riaccertati, il revisore suggerisce una particolare attenzione a quelli di formazione antecedenti all'anno 2013; la loro iscrizione deve derivare da una fondatezza giuridica o contrattuale; sarà pertanto opportuno riesaminare gli stessi al fine di valutarne la loro conservazione. Il revisore raccomanda quindi maggiore attenzione nella gestione delle entrate tributarie sottolineando in particolare un attento presidio delle procedure di riscossione (avvisi bonari e iscrizioni a ruolo), anche se delegate a strutture esterne. Si rileva che dal 2011 l'Ente non ha più la convenzione di riscossione a mezzo di Equitalia per la TARSU e, attualmente, l'attività di controllo e di riscossione è affidata all'Unité des Communes. Analogo discorso vale per i residui derivanti da proventi della gestione acquedotto e canoni di depurazione acque reflue, per i quali si sollecita l'attivazione degli uffici alla riscossione degli anni residui, ponendo particolare attenzione ai termini prescrizionali"*. Il totale dei residui attivi del Comune in questione, come da risultanze BDAP, è pari a euro 749.045,92, di cui euro 464.934,83 derivanti da esercizi precedenti ed euro 284.111,09 maturati in quello di competenza<sup>55</sup>; i residui ante 2013 (di cui alla segnalazione dell'organo di revisione), ammontano a complessivi euro 244.827,66; tra questi, l'importo più elevato riguarda un residuo risalente all'anno 2009 di importo iniziale pari a 300.000,00, diminuito a rendiconto 2018 a euro 150.000,00. Sulla base dell'esame dell'elenco dei residui attivi per anni di provenienza, come riportato dall'Ente su BDAP, le segnalazioni dell'organo di revisione concernenti il mantenimento di crediti prescritti sembrerebbero far riferimento a residui degli

---

<sup>54</sup> In 13 Comuni, infatti, non ricorre la fattispecie.

<sup>55</sup> Per contro, la tabella contenuta nella relazione dell'organo di revisione concernente l'analisi dell'anzianità dei residui (riferita a esercizi precedenti il 2014 e il quinquennio 2014-2018) indica un valore complessivo di residui attivi divergente rispetto ai dati BDAP e pari a euro 1.239.807,56.

esercizi 2007 e 2008 per un importo complessivo di circa euro 4.000,00. In considerazione di quanto precede, è stato disposto un approfondimento istruttorio<sup>56</sup> con il quale, al fine di instaurare regolare contraddittorio, è stato richiesto all'Ente in argomento di:

- trasmettere la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2019 concernente il riaccertamento ordinario dei residui;
- fornire precisazioni puntuali in ordine ai crediti, di cui alla fattispecie individuata alla domanda 6.2 del questionario, mantenuti a rendiconto e la relativa motivazione;
- fornire informazioni puntuali relative ad un residuo attivo dell'anno 2009 *"Contributo Rava per riqualificazione municipio e piazzale adiacente"*, mantenuto a rendiconto 2018 per euro 150.000,00.

Il riscontro dell'organo di revisione dell'Ente<sup>57</sup>, anche se non completamente esaustivo, consente di superare l'irregolarità sopra evidenziata in quanto contrariamente a quanto indicato nel questionario, l'organo di revisione ha precisato che *"I crediti indicati nella domanda 6.2 sono stati mantenuti nel rendiconto relativo all'anno 2018 in quanto l'amministrazione ha attivato una procedura di sollecito bonario, mantenendo la possibilità di poterli riscuotere; il residuo attivo relativo all'anno 2019 (in realtà 2009) è stato mantenuto a residuo in quanto il lavoro relativo alla costruzione dell'edificio comunale non è stato ancora concluso e non è stato ancora effettuato il collaudo dell'opera. Per questi motivi non è stato ancora inviato il rendiconto all'amministrazione Regionale e quindi mantenuto a residuo attivo"*.

- b) il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito, ove intervenuto, è stato adeguatamente motivato nel rispetto delle prescrizioni del principio contabile 4/2, punto 9.1, allegato al d.lgs. n. 118/2011 (mediante l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione). Al riguardo la Sezione ritiene opportuno rammentare agli Enti che il principio contabile sopra richiamato dispone, in ogni

---

<sup>56</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 779 del 17 settembre 2020.

<sup>57</sup> Nota prot. n. 809- 810 del 28 settembre 2020.



- caso, l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;
- c) a fronte dell'eliminazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), 10 Comuni<sup>58</sup> non hanno ridotto conseguentemente il FCDE di pari importo, come prescritto dal principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011. Con riferimento alla riduzione del FCDE a fronte dello stralcio dal conto del bilancio di residui attivi va peraltro richiamato quanto rimarcato da questa Sezione con deliberazione n. 11/2019, condividendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia<sup>59</sup>, in particolare, per quanto concerne la correlazione tra il principio della prudenza, come enucleato al punto 9, dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, e la determinazione del FCDE<sup>60</sup>. Tale valutazione, che deriva dalla natura prudenziale/correttiva del FCDE prioritariamente finalizzata a salvaguardare gli equilibri di bilancio e al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, porta a considerare non irregolare l'operato dei predetti Enti;
- d) in relazione ai crediti riconosciuti inesigibili iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, anche se non ancora prescritti, la situazione degli Enti in esame appare piuttosto disomogenea:
- d.1) 29 Comuni<sup>61</sup> hanno segnalato che *"non ricorre la fattispecie"* attestando in tal modo l'assenza di tale tipologia di crediti (permane al riguardo qualche dubbio, come accertato da alcune verifiche esperite a campione, come nel caso del Comune di Aymavilles per il quale l'organo di revisione alla pag. 16 della propria relazione riporta *"Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto ad effettuare l'eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi"*

<sup>58</sup> Avise, Brissogne, Champorcher, Gaby, Gressoney-La-Trinité. Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex e Torgnon.

<sup>59</sup> Sezione di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 34/2018.

<sup>60</sup> La costituzione del FCDE con metodo semplificato *"seppur consentito dalla normativa vigente...può rappresentare una scelta non prudente in virtù del rischio di finanziare spese, scadute ed esigibili, con entrate di difficile esazione, rinviando al futuro ulteriori accantonamenti che, se non potranno essere compresi nei futuri risultati di amministrazione, genereranno, per la parte eccedente, disavanzi di amministrazione ordinari ripianabili secondo le regole stabilite dall'art. 188 TUEL"*. Da ciò discende che riducendo l'FCDE di pari importo del credito stralciato si compie un'operazione *"non corretta...in quanto il credito stralciato dal rendiconto era rappresentato nel FCDE solo per una quota"*.

<sup>61</sup> Allein, Arnad, Aymavilles, Bard, Chamois, Champdepraz, Doues, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Hône, Introd, Issogne, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Morgex, Perloz, Pontboset, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Valgrisenche, Villeneuve.



*da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, in quanto ha valutato la possibilità che vengano incassati. A copertura di tali crediti è stato accantonato a titolo prudenziale un corrispondente importo nel FCDE”;*

d.2) i seguenti 8 Comuni hanno invece provveduto all’eliminazione di tale fattispecie di crediti per gli importi indicati: Chambave, euro 362,97; Fénis, euro 16.283,67; Gignod, euro 157.247,01; Gressoney-Saint-Jean euro 14.939,87; Nus, euro 54.293,59; Saint-Marcel euro 12.196,98; Torgnon, euro 329,94; Valtournenche, euro 399,30. Al riguardo occorre ancora evidenziare che il Comune di Gressoney-Saint-Jean ha ommesso di allegare al rendiconto l’elenco dei crediti stralciati, come invece obbligatoriamente prescritto dall’art. 11, comma 3, lettera n), del d.lgs. n. 118/2011;

d.3) infine, i restanti 36 Comuni, pari a circa la metà degli Enti scrutinati, non hanno eliminato i crediti in esame. Il principio contabile applicato 4/2, punto 9.1, allegato al d.lgs. n. 118/2011, già richiamato, pone in capo al responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata la valutazione delle ragioni di opportunità di operare lo stralcio di tali crediti dal conto del bilancio. Al riguardo, in alcuni casi le relazioni degli organi di revisione motivano il mantenimento di tale fattispecie di residui attivi in ragione di valutazioni che ne indicano una possibile riscossione. La Sezione ribadisce, al riguardo, che la ricognizione dei residui attivi deve essere svolta nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, al fine di evitare che i crediti in questione si trasformino in mancati incassi e, dunque, in risultati di amministrazione non corrispondenti alla reale situazione finanziaria dell’Ente. In merito all’operato dei 36 Comuni la Sezione conserva alcune perplessità, tenuto conto che sulla base dei dati inseriti in BDAP concernenti i residui attivi, da allegare al rendiconto ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera m) del d.lgs. n. 118/2011, la situazione di alcuni di essi appare connotata dalla persistenza di residui piuttosto risalenti. I valori concernenti lo stock dei residui attivi, mantenuti a rendiconto 2018 derivanti da esercizi *ante* 2014, ovvero quelli di più remota datazione<sup>62</sup>, è rappresentata nella tabella seguente.

---

<sup>62</sup> I controlli preliminari effettuati hanno accertato che i Comuni di Gignod e Pré-Saint-Didier non hanno inserito i dati nelle modalità prescritte dalla disposizione sopra richiamata (e non è stato possibile ricavare tali dati dalle relazioni dei rispettivi organi di revisione: nel primo caso in quanto non presenti; nel secondo in quanto errati, tenuto conto che la tabella inserita alla pag. 18 della relazione dell’organo di revisione riportante i residui per anno di provenienza è identica in ogni valore a quella contenuta nella relazione dell’organo di

**Tabella 8 - Residui attivi ante 2014 e totale residui a rendiconto 2018. Valori assoluti e percentuali.**

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2014	Totale residui attivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2018	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2014	Totale residui attivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2018
Allein	2.946,24	206.979,68	1,42%	La Magdeleine	13.686,64	159.429,51	8,58%
Antey-Saint-André	0,00	172.800,27	0,00%	La Salle	1.363.839,70	2.376.822,39	57,38%
Arnad	15.251,43	419.550,54	3,64%	La Thuile	15.998,81	1.377.240,44	1,16%
Arvier	15.395,70	1.007.904,09	1,53%	Lillianes	487,20	169.318,99	0,29%
Avisè	817,71	181.420,85	0,45%	Montjovet	16.957,25	855.208,88	1,98%
Ayas	111.296,34	3.053.545,51	3,64%	Morgex	189.614,81	3.233.437,93	5,86%
Aymavilles	71.596,32	924.647,70	7,74%	Nus	1.300,00	894.158,58	0,15%
Bard	20.911,81	141.370,39	14,79%	Ollomont	0,00	84.013,47	0,00%
Bionaz	122.300,82	274.193,79	44,60%	Oyace	19.493,22	301.186,77	6,47%
Brissogne	227.236,19	1.006.354,86	22,58%	Perloz	2.110,12	343.084,82	0,62%
Brusson	169.417,70	1.807.895,55	9,37%	Pollein	38.136,92	514.326,51	7,41%
Challand-Saint-Anselme	25.795,79	488.108,75	5,28%	Pont-Saint-Martin	33.630,32	1.602.539,93	2,10%
Challand-Saint-Victor	4.225,79	368.960,53	1,15%	Pontboset	18.869,09	151.428,82	12,46%
Chambave	0,00	428.203,97	0,00%	Pontey	250.180,30	749.045,92	33,40%
Chamois	0,00	184.044,83	0,00%	Pré-Saint-Didier	110.216,10	925.437,87	11,91%
Champdepraz	135.362,05	1.022.601,01	13,24%	Quart	101.881,18	1.384.876,54	7,36%
Champorcher	70.238,71	347.480,80	20,21%	Rhêmes-Notre-Dame	6.078,45	304.488,91	2,00%
Charvensod	1.120,00	768.983,52	0,15%	Rhêmes-Saint-Georges	298.938,82	417.048,93	71,68%
Châtillon	63.630,42	1.993.148,15	3,19%	Roisan	898,99	447.148,84	0,20%
Cogne	57.842,26	1.361.462,40	4,25%	Saint-Christophe	186.753,41	2.705.104,72	6,90%
Courmayeur	229.733,22	2.276.543,10	10,09%	Saint-Denis	37.379,87	176.403,67	21,19%
Donnas	16.851,07	469.245,38	3,59%	Saint-Marcel	89,41	535.264,25	0,02%
Doues	36.924,93	266.807,46	13,84%	Saint-Nicolas	9.900,51	526.520,05	1,88%
Emarèse	8.160,00	341.477,89	2,39%	Saint-Oyen	1.174,00	430.932,07	0,27%
Etroubles	208.393,23	849.244,75	24,54%	Saint-Pierre	276.249,98	2.238.877,69	12,34%
Fénis	32.934,74	575.131,28	5,73%	Saint-Rhémy-en-Bosses	9.692,15	737.271,75	1,31%
Fontainemore	10.466,81	661.042,77	1,58%	Saint-Vincent	19.393,56	3.638.310,48	0,53%
Gaby	0,00	97.195,45	0,00%	Sarre	335.427,99	2.859.402,69	11,73%
Gignod	37.031,86	860.942,15	4,30%	Torgnon	405.789,68	897.135,10	45,23%
Gressan	450.379,34	1.572.964,85	28,63%	Valgrisenche	304.678,65	1.412.245,74	21,57%
Gressoney-La-Trinité	20.000,28	1.195.469,76	1,67%	Valpelline	832.582,49	1.075.820,13	77,39%
Gressoney-Saint-Jean	238.510,21	1.191.350,06	20,02%	Valsavarenche	242.616,96	1.191.639,87	20,36%
Hône	32.387,86	694.371,73	4,66%	Valtournenche	1.065.740,85	4.377.564,60	24,35%
Introd	4.480,90	359.230,15	1,25%	Verrayes	17.438,17	503.243,70	3,47%
Issime	14.656,95	166.203,83	8,82%	Verrès	196.441,11	1.275.078,70	15,41%
Issogne	31.211,49	361.315,37	8,64%	Villeneuve	55.950,72	414.568,25	13,50%
Jovençon	12.280,49	307.551,44	3,99%	<b>TOTALE</b>	<b>8.979.406,09</b>	<b>69.691.372,12</b>	<b>12,88%</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

revisione del Comune di Aymavilles). Inoltre, il Comune di Introd ha inserito in BDAP i dati del Comune Rhêmes-Saint-Georges. Per tali ragioni sono state disposte apposite note istruttorie finalizzate ad acquisire i dati mancanti e corretti (Gignod: nota istruttoria prot. n. 812 del 29/09/2020 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente prot. n. 826 e 827 del 02/10/2020; Pré-Saint-Didier: nota istruttoria prot. n. 813 del 29/09/2020 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente prot. n. 818 del 01/10/2020 e prot. n. 821 e 822 del 02/10/2020; Introd: nota istruttoria prot. n. 811 del 29/09/2020 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente prot. n. 816 del 30/09/2020 e prot. n. 817 del 01/10/2020).

Come è possibile verificare, nel complesso degli enti considerati, tale fattispecie di residui rileva percentualmente per il 12,88% sul totale dei residui attivi al 31/12/2018 (pari a euro 8.975.488,62 su euro 69.691.372,12). Inoltre:

- in 5 Comuni (Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Gaby, Ollomont), non sono presenti residui attivi precedenti al 2014;
- in 31 Comuni la rilevanza in termini percentuali di tali residui rispetto al totale dei residui è inferiore al 5%;
- in 12 Comuni il valore è compreso tra il 5,01% e il 10%;
- in 10 Comuni il valore è compreso tra il 10,01% e il 20%;
- in 12 Comuni il valore è compreso tra il 20,01% e il 50%;
- 3 Comuni presentano valori superiori al 50%: La Salle (57,38%), Rhêmes-Saint-Georges (71,68%) e Valpelline (77,39%). Con riferimento a tali Comuni, la documentazione presente in banca dati evidenzia residui attivi di particolare rilevanza derivanti da trasferimenti regionali per investimenti "Fospi" e da mutui Cassa depositi e prestiti.

In particolare, il Comune di Valpelline registra una movimentazione contabile della massa dei residui attivi ante 2014 a rendiconto 2018 (euro 832.582,49) pressoché invariata (variazione in diminuzione di circa il 5,5%) rispetto a quella accertata a rendiconto 2017 (pari a euro 881.457,65). L'esame della documentazione inserita dall'Ente in BDAP non è conforme al disposto di cui all'art. 11, comma 4, lettera m) del d.lgs. n. 118/2011 in quanto risultano residui attivi al 31/12/2018 per complessivi euro 1.613.005,31 (ciò in quanto sono già stati, erroneamente, trasmessi taluni residui di competenza 2019). Al riguardo, dalle precisazioni fornite dell'Ente<sup>63</sup>, per il tramite del Responsabile del servizio finanziario, si ricava preliminarmente che i residui attivi ante 2014, iscritti al Titolo I e Titolo III della parte entrate non registrano riscossioni nella gestione 2018, restando pressoché invariati rispetto al 2017 (variazione dell'1,4%: euro 44.644,19 al 31/12/2017 ed euro 44.008,06 al 31/12/2018). Ciò rappresenta un elemento di particolare criticità.

In secondo luogo, per il residuo in parte investimenti più rilevante (concernente *"Lavori di ristrutturazione dell'edificio ex centralina"*, pari a euro 505.460,23, di cui euro

---

<sup>63</sup> Comunicazione prot. n. 846 del 14 ottobre 2020.

421.584,90 per contributo Fospi 2010/2012 - erogato dall'amministrazione regionale - ed euro 83.875,33 derivante da mutuo Cassa depositi e prestiti), viene precisato che *"Da una verifica con l'ufficio tecnico l'opera risulta ultimata nell'aprile 2016; entro questa settimana sarà firmato il collaudo tecnico-amministrativo, dopo il quale si potrà inviare la documentazione ai competenti uffici regionali per l'erogazione spettante ed ai competenti uffici della Cassa DD.PP per l'erogazione del relativo mutuo"*.

A fronte di quanto precede la Sezione conferma la criticità riferita alla gestione dei residui attivi del Comune di Valpelline, soprattutto in relazione alla pressoché inesistente riscossione dei residui derivanti da entrate tributarie ed extratributarie e avanza seri dubbi sull'effettiva consistenza del risultato di amministrazione; forti perplessità permangono anche in relazione agli accertati ritardi - alla data attuale oltre quattro anni - tra il completamento dell'opera e la riscossione del contributo regionale.

#### **6.4 La dimensione funzionale del risultato di amministrazione.**

Spostando l'attenzione dalla dimensione quantitativa a quella funzionale del risultato di amministrazione, occorre rammentare che, in base all'art. 187, comma 1, del TUEL, esso è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati agli investimenti e liberi. La quota disponibile del risultato di amministrazione consente di valutare in modo concreto la situazione di equilibrio degli enti, ferma restando la correttezza delle stime in ordine alle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti.

I valori macro delle singole parti che compongono il risultato di amministrazione 2018 sono di seguito riportati:

- euro 15.251.651,52 quota accantonata;
- euro 4.487.723,98 quota vincolata;
- euro 14.135.338,30 quota destinata agli investimenti;
- euro 33.889.132,30 quota disponibile.

Oltre ai dati riportati nella tabella seguente, riferiti a ciascun Comune, un'ulteriore articolata disaggregazione delle componenti del risultato di amministrazione è riportata nella tabella B, allegata alla presente relazione).

**Tabella 9 – Risultato di amministrazione 2018 (accantonato, vincolato, destinato e disponibile).**

COMUNI	Totale parte accantonata (a)	Totale parte vincolata (b)	Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (e)=a+b+c+d
Allein	162.778,16	12.500,00	-	169.839,67	345.117,83
Antey-Saint-André	37.042,49	-	-	793.595,22	830.637,71
Arnad	96.870,22	-	1.526.094,56	825.510,39	2.448.475,17
Arvier	103.941,95	55.928,24	7.360,39	348.969,04	516.199,62
Avise	22.441,56	-	-	312.076,88	334.518,44
Ayas	1.440.694,37	78.855,14	888.694,70	323.889,57	2.732.133,78
Aymavilles	257.004,45	5.047,89	38.834,62	297.177,10	598.064,06
Bard	38.902,59	27.469,70	17.340,41	165.895,13	249.607,83
Bionaz	198.830,01	19.002,08	-	200.107,95	417.940,04
Brissogne	271.683,51	-	300.582,32	533.025,70	1.105.291,53
Brusson	456.455,60	33.060,09	85.872,83	138.956,50	714.345,02
Challand-Saint-Anselme	167.817,09	5.969,62	609.031,14	583.154,59	1.365.972,44
Challand-Saint-Victor	44.624,49	-	146.352,54	179.017,11	369.994,14
Chambave	30.876,35	-	41.850,02	164.207,51	236.933,88
Chamois	19.466,95	-	-	197.554,76	217.021,71
Champdepraz	109.916,34	24.093,10	112.188,48	361.173,62	607.371,54
Champorcher	208.393,36	2.306,33	471.992,63	286.008,35	968.700,67
Charvensod	160.721,79	-	313.924,68	183.439,25	658.085,72
Châtillon	726.351,70	93.798,37	254.013,39	185.083,80	1.259.247,26
Cogne	100.147,47	173.320,80	116.048,97	404.665,41	794.182,65
Courmayeur	429.682,11	-	239.450,77	2.398.560,78	3.067.693,66
Donnas	49.320,91	510,00	296.769,81	398.847,73	745.448,45
Doues	120.160,01	13.311,00	6.929,67	145.522,14	285.922,82
Emarèse	17.382,41	10.346,92	-	117.528,41	145.257,74
Etroubles	81.964,76	14.200,00	-	268.301,60	364.466,36
Fénis	173.675,47	7.747,99	366.399,74	215.874,15	763.697,35
Fontainemore	4.676,25	-	-	91.599,09	96.275,34
Gaby	27.748,11	-	68.223,47	170.761,15	266.732,73
Gignod	157.247,01	39.500,00	79.476,47	513.156,08	789.379,56
Gressan	785.101,70	-	540.144,69	867.478,57	2.192.724,96
Gressoney-La-Trinité	43.695,44	19.628,71	76.414,04	201.127,98	340.866,17
Gressoney-Saint-Jean	256.890,02	17.318,32	147.129,79	930.070,72	1.351.408,85
Hône	75.704,30	326,74	11.280,48	159.726,72	247.038,24
Introd	14.145,11	-	43.956,53	106.769,53	164.871,17
Issime	25.586,67	-	72.122,99	44.783,88	142.493,54
Issogne	103.540,78	-	1.115.770,79	672.570,95	1.891.882,52
Jovençon	43.805,98	-	510.451,61	264.751,58	819.009,17

**Tabella 9 - Segue.**

COMUNI	Totale parte accantonata (a)	Totale parte vincolata (b)	Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (e)=a+b+c+d
La Magdeleine	38.523,10	-	-	462.587,52	501.110,62
La Salle	610.552,10	892.994,96	106.649,88	1.065.189,02	2.675.385,96
La Thuile	240.411,28	31.345,07	21.223,45	1.307.362,86	1.600.342,66
Lillianes	5.123,67	-	-	201.138,00	206.261,67
Montjovet	385.388,67	104.922,04	68.519,88	394.626,77	953.457,36
Morgex	169.923,93	406.234,31	744.378,72	695.180,48	2.015.717,44
Nus	227.858,87	108.416,17	96.895,69	163.043,54	596.214,27
Ollomont	141.475,11	7.016,04	155.859,60	348.017,85	652.368,60
Oyace	137.844,86	10.426,14	-	318.186,55	466.457,55
Perloz	9.897,78	-	-	74.921,65	84.819,43
Pollein	148.014,01	-	5.254,88	1.987.487,06	2.140.755,95
Pont-Saint-Martin	244.437,73	9.046,80	488.661,22	861.307,09	1.603.452,84
Pontboset	39.001,15	-	31.872,76	366.118,02	436.991,93
Pontey	78.996,68	71.380,92	66.436,60	103.335,88	320.150,08
Pré-Saint-Didier	266.374,59	392.015,62	473.933,94	3.988.178,26	5.120.502,41
Quart	507.230,25	-	381.674,11	505.481,10	1.394.385,46
Rhêmes-Notre-Dame	13.876,22	2.493,81	73.433,64	135.740,01	225.543,68
Rhêmes-Saint-Georges	3.916,82	-	101.920,49	104.717,25	210.554,56
Roisan	95.353,83	9.106,86	148.783,57	152.937,28	406.181,54
Saint-Christophe	444.347,94	124.095,34	750.548,06	1.660.131,19	2.979.122,53
Saint-Denis	19.668,47	13.981,56	-	196.550,98	230.201,01
Saint-Marcel	32.753,74	2.964,27	16.499,31	185.390,40	237.607,72
Saint-Nicolas	60.621,20	4.860,35	20.000,00	93.201,05	178.682,60
Saint-Oyen	79.556,31	10.200,00	-	399.506,52	489.262,83
Saint-Pierre	387.699,69	102.772,23	210.994,97	121.330,77	822.797,66
Saint-Rhémy-en-Bosses	118.046,95	11.520,00	-	386.918,11	516.485,06
Saint-Vincent	1.254.524,03	299.727,43	69.002,44	927.839,05	2.551.092,95
Sarre	659.629,31	625.282,74	696.978,54	72.364,68	2.054.255,27
Torgnon	22.645,69	15.740,00	108.378,73	239.136,41	385.900,83
Valgrisenche	159.209,18	7.755,00	6.832,00	207.303,71	381.099,89
Valpelline	231.644,60	57.055,11	-	180.108,81	468.808,52
Valsavarenche	40.437,73	345.896,07	171.354,83	220.097,74	777.786,37
Valtournenche	749.064,38	127.836,67	393.540,30	880.328,94	2.150.770,29
Verrayes	55.856,80	-	-	67.402,64	123.259,44
Verrès	435.164,96	-	130.130,45	559.479,92	1.124.775,33
Villeneuve	71.292,40	38.397,43	90.877,71	35.706,58	236.274,12
<b>TOTALE</b>	<b>15.251.651,52</b>	<b>4.487.723,98</b>	<b>14.135.338,30</b>	<b>33.889.132,30</b>	<b>67.763.846,10</b>

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.



In relazione a quanto sopra riportato, il dato tendenziale, quantomeno sul biennio 2017-2018, mostra un incremento complessivo della quota disponibile del risultato di amministrazione 2018 pari a euro 8.624.009,18 (da euro 25.265.123,12 del 2017<sup>64</sup> a euro 33.889.132,30 del 2018), per effetto di un incremento di detta quota in 49 Comuni. Il raffronto consente, inoltre, alla Sezione di confermare le prime valutazioni di tendenziale miglioramento effettuate in sede di rendiconto 2017 anche in quei Comuni per i quali erano state rilevate, in prospettiva, situazioni potenzialmente critiche in ordine a disavanzi ai sensi dell'art. 187, comma 2, del TUEL, in quanto caratterizzati da quote libere di avanzo pari a 0,00 (Pontboset, Valpelline e Verrayes) o piuttosto contenute (Roisan). Peraltro, alcune perplessità permangono in quei Comuni (25 in totale) ove non viene valorizzata la quota vincolata dell'avanzo, tenuto conto delle diverse fattispecie che la compongono.

Per quanto riguarda la quota accantonata, pari a complessivi euro 15.251.651,52 il dettaglio degli accantonamenti complessivamente effettuati è il seguente:

- FCDE, euro 12.553.411,91;
- Fondo perdite società partecipate, euro 90.674,00;
- Fondo rischi contenzioso, euro 1.698.487,45;
- Altri accantonamenti euro 909.086,99.
- FAL, euro 0,00.

Il fondo crediti dubbia esigibilità, quale fondo rettificativo direttamente correlato alla capacità di riscossione degli Enti, è prudenzialmente accantonato in relazione ai crediti di difficile esazione di cui si è già detto nel precedente paragrafo, in ciò rappresentando una misura di sterilizzazione di una certa quantità di risorse che possono compensare potenziali mancate riscossioni di entrate accertate di difficile esazione. L'accantonamento effettuato a rendiconto 2018, come visto pari a euro 12.553.411,91, risulta in aumento del 17,5% rispetto a quanto accantonato a rendiconto 2017 (euro 10.682.417,00). Al riguardo, lo scrutinio attesta che in tutti Comuni gli organi di revisione hanno verificato la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. In relazione alle altre componenti della quota accantonata, la cui corretta determinazione concorre

---

<sup>64</sup> Valore così rettificato rispetto alla tabella, di cui all'allegato n. 4), contenuta nel referto sul rendiconto 2017 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a seguito delle verifiche esperite in ordine alla correttezza dei dati inseriti in BDAP da alcuni Enti.



all'individuazione della quota disponibile, gli esiti della fase istruttoria hanno reso necessario approfondire alcuni aspetti legati al fondo rischi contenzioso (e correlati debiti fuori bilancio) e al fondo perdite partecipate di cui si darà conto nei prossimi paragrafi.

## 6.5 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso.

Un elemento particolarmente rilevante in ordine alla sana gestione degli Enti e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio riguarda il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, i quali a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 28 dicembre 2018 concorrono alla definizione dei nuovi indicatori di deficitarietà degli Enti.

Le verifiche esperite - in base ai dati inseriti dagli Enti nello specifico questionario approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - accertano che 7 Comuni<sup>65</sup> (Ayas, Challand-Saint-Anselme, Champorcher, Châtillon, Gressan, Quart, Saint-Vincent) hanno riconosciuto debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2018, come di seguito riportato:

**Tabella 10 - Debiti fuori bilancio esercizio 2018. Tipologia.**

Comune	Totale	Sentenze esecutive	Disavanzi aziende speciali da ripianare	Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	Espropri	Acquisizione di beni e servizi
	importo	importo	importo	importo	importo	importo
Ayas	64.607,54	64.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Challand-Saint-Anselme	2.513,68	2.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Champorcher	13.714,45	11.584,45	0,00	0,00	0,00	2.130,00
Châtillon	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
Gressan	85.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85.004,72
Quart	36.540,23	36.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint-Vincent	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari debiti fuori bilancio 2018.

Il raffronto delle risultanze sopra riportate con le informazioni al riguardo presenti nelle delibere consiliari di approvazione del rendiconto 2018 e nelle relazioni dei rispettivi organi di revisione evidenzia, però, che anche il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nell'esercizio 2018. Ciò pone, ancora una volta, la

<sup>65</sup> Tale dato si appalesa numericamente identico a quanto accertato da questa Sezione in sede di esame del rendiconto 2017.

problematica più volte riscontrata dalla Sezione dell'incongruenza tra i dati disponibili. Nel merito, il Comune di Saint-Rhémy-en Bosses pur avendo attestato nel questionario l'assenza di debiti fuori bilancio<sup>66</sup>, ha però dato atto nella deliberazione consiliare n. 3/2019 di approvazione del rendiconto 2018 *"che non si sono evidenziati debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018, oltre a quelli già riconosciuti nel corso dell'anno 2018 con propria deliberazione n. 14 del 01.08.2018"*. L'organo di revisione del Comune in questione segnala, inoltre, nella relazione al rendiconto (pag. 34) *"[...] di aver ricevuto l'attestazione circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2018 firmata dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario in data 10 giugno 2019. Il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato, in data 05.03.2018 la presenza delle seguenti posizioni debitorie eventualmente riconoscibili quali debiti fuori bilancio, ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000: - € 274,70 in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo al canone di derivazione acqua dal torrente Gran San Bernardo ad uso idroelettrico relativo alla centralina Combaz periodo dal 26.04.2013 al 31.12.2013; - € 1.870,00 in favore della Cooperativa Sociale Indaco di Aosta relativa ad una fattura per ospitalità degli alunni della scuola primaria presso l'ostello per la gioventù di Saint-Barthelemy dal 26 al 27 settembre 2013 per n. 44 pensioni complete"*.

In data 15 ottobre 2020, è stata acquisita, per il tramite dell'organo di revisione, la citata deliberazione consiliare n. 14, del 1 agosto 2018, con la quale il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha riconosciuto e finanziato, con risorse proprie, i predetti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL, in ordine alla quale questa Sezione conserva non poche perplessità, specie sulla corretta gestione contabile dell'Ente, atteso che, nelle premesse di fatto dell'atto, con riferimento al debito nei confronti della Società cooperativa Indaco di Aosta, peraltro maturato nell'esercizio 2013, viene evidenziato che non *"risulta che la suddetta fattura, per altro non rinvenuta nella documentazione contabile del Comune, sia stata respinta o contestata alla Cooperativa"*. Ciò posto, tenendo conto anche dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, la tabella precedente deve essere integrata nel modo seguente:

---

<sup>66</sup> Compilato in data 4 novembre 2019, domanda n. 4 della Sezione preliminare.

**Tabella 10.1 – Debiti fuori bilancio esercizio 2018. Integrazione.**

Comune	Totale	Sentenze esecutive	Disavanzi aziende speciali da ripianare	Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	Espropri	Acquisizione di beni e servizi
	importo	importo	importo	importo	importo	importo
Ayas	64.607,54	64.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Challand-Saint-Anselme	2.513,68	2.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Champorcher	13.714,45	11.584,45	0,00	0,00	0,00	2.130,00
Châtillon	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
Gressan	85.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85.004,72
Quart	36.540,23	36.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint-Vincent	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saint-Rhémy-en-Bosses	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionario debiti fuori bilancio 2018 e deliberazioni consiliari degli Enti.

Per quanto il fenomeno in questione sia numericamente poco esteso, poiché non rilevato nel 90% dei Comuni, e nel caso del Comune di Châtillon quantitativamente contenuto (euro 48,80), esso evidenzia, in ogni caso, una violazione delle disposizioni giuscontabili di cui all'art. 191 del TUEL. Forti elementi di criticità nel rispetto della disposizione richiamata ma anche dell'art. 193 del Testo unico, nonché dei principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, si rilevano, oltre a quanto già riportato per il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, anche per il Comune di Saint-Vincent, tenuto conto che il debito riconosciuto dall'Ente con deliberazione consiliare n. 38 del 27/03/2018 risulta risalente all'esercizio 2010. L'esame della predetta deliberazione non consente di rintracciare motivazione alcuna di tale ritardo, da cui si ricava che le prescrizioni di cui all'art. 194, comma 1, del TUEL, che individuano, tra l'altro, precisi adempimenti e determinate fasi temporali per rinvenire, riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio, non siano state osservate con la doverosa puntualità. Si richiama sul punto la deliberazione n. 21/2018 della Sezione delle Autonomie con la quale è stato evidenziato come *“in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità”*; di conseguenza, in presenza di ritardi che comportino il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produce una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Relativamente alla tipologia della copertura dei predetti debiti fuori bilancio, i Comuni in questione hanno attestato le seguenti modalità, tra quelle previste dall'art.193, comma 3 del TUEL:

**Tabella 11 – Debiti fuori bilancio esercizio 2019. Modalità di copertura.**

Comune	Totale copertura	DFB finanziati con stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei d.f.b. da riconoscere	Disponibilità del bilancio di parte corrente	Disponibilità del bilancio degli investimenti	Avanzo di amministrazione
	importo	importo	importo	importo	importo
Ayas	64.607,54	0,00	17.031,77	47.575,77	0,00
Challand-Saint-Anselme	2.513,68	0,00	2.513,68	0,00	0,00
Champorcher	13.714,45	0,00	2.130,00	0,00	11.584,45
Châtillon	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00
Gressan	85.004,72	0,00	0,00	85.004,72	0,00
Quart	36.540,23	0,00	0,00	0,00	36.540,23
Saint-Vincent	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saint-Rhémy-en-Bosses	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari debiti fuori bilancio 2018 e deliberazioni consiliari degli Enti.

Sempre con riferimento ai debiti fuori bilancio, la Sezione evidenzia le seguenti ulteriori situazioni emerse nel corso dell'istruttoria, delle quali, anche al fine di attualizzare il più possibile l'attività di controllo, si dà sinteticamente conto:

- a) l'organo di revisione del Comune di Saint-Christophe segnala nella relazione al rendiconto 2018 (pag. 5) che *“Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati: 1) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 107.000,00. In presenza di debiti fuori bilancio l'ente ha apposto apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione”*. In fase istruttoria, verificata la sussistenza del vincolo apposto dall'Ente (rilevato sui dati presenti in BDAP concernenti la disaggregazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2018), si è reso comunque necessario richiedere allo stesso i dovuti chiarimenti<sup>67</sup>. Le precisazioni fornite dall'organo di revisione del Comune di Saint-Christophe<sup>68</sup> attestano che il debito, derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Torino n. 337/2019, è stato riconosciuto con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 29 aprile 2019 per un

<sup>67</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 859 del 19 ottobre 2020.

<sup>68</sup> Nota prot. 868 del 23 ottobre 2020.

ammontare complessivo di euro 100.863,95. Successivamente a tale atto, a fronte dell'emersione di errori nella determinazione del debito, il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 dell'11 luglio 2019 ha provveduto a riconoscere *“un ulteriore debito dell'ammontare di € 24.038,79 che trova interamente copertura nel bilancio 2019-21 – esercizio finanziario 2019”*. A fronte di quanto precede, la Sezione rileva la non corretta determinazione delle somme accantonate a fondo rischi contenzioso da parte del Comune, in quanto palesemente insufficienti e dunque non congrue rispetto al contenzioso pendente (risultanti pari a: euro 0 a rendiconto 2017; euro 20.000,00 nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 ed euro 13.000,00 a rendiconto 2018);

- b) l'organo di revisione del Comune di Saint-Pierre segnala nella relazione al rendiconto 2018 (pag. 21) che *“L'ente non ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. Esiste un debito fuori bilancio di € 4.633,31 in attesa di riconoscimento”*. In relazione a quanto segnalato è stata disposta un'apposita nota istruttoria<sup>69</sup>, al fine di acquisire informazioni in ordine all'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio suindicato, a quale fattispecie - tra quelle previste all'art. 194, comma 1, del TUEL - sia ascrivibile e, infine, con quali risorse sia stato eventualmente finanziato. Il riscontro dell'organo di revisione dell'Ente<sup>70</sup> chiarisce che il debito rilevato, derivante da sentenza esecutiva della Corte d'appello di Torino n. 19/2019 è stato riconosciuto con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 21 giugno 2019, e finanziato con risorse proprie a valere sul bilancio dell'esercizio 2019. In sede di controllo del rendiconto 2019 saranno effettuati gli ulteriori approfondimenti del caso;
- c) l'organo di revisione del Comune di Valtournenche segnala che *“L'ente, per mezzo del proprio Segretario, ha dichiarato di non essere certo dell'insussistenza di debiti fuori bilancio a causa dei fatti rilevati in data 22.11.18 riferiti alla condotta che ha portato alla sospensione del servizio all'allora responsabile dell'ufficio tecnico [...] L'organo di revisione in relazione alla eventuale emersione di debiti fuori bilancio invita l'Ente: [...] - a quantificare puntualmente l'importo di tali debiti; a indicare le misure e gli stanziamenti a copertura dei medesimi”*. La Sezione, nel rilevare la grave criticità sopra riportata in relazione al rendiconto 2018, che confligge con i principi di sana gestione dell'ente, prende atto che, con deliberazione

---

<sup>69</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 858 del 19 ottobre 2020.

<sup>70</sup> Nota prot. 866 e 867 del 22 ottobre 2020.

consiliare n. 31 del 31/07/2019<sup>71</sup>, il Comune di Valtournenche ha provveduto a riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL (ovvero acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191), maturati negli esercizi 2017 e 2018 per complessivi euro 137.617,37, disponendo contestualmente il relativo finanziamento ai sensi dell'art. 193, comma 3 del predetto Testo unico.

Nel rammentare a tutti gli Enti che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289<sup>72</sup>, i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio debbono essere trasmessi ai rispettivi organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti, questa Sezione ribadisce la necessità, al fine di evitare possibili ricadute negative sugli equilibri di bilancio, di effettuare cautelativamente i necessari accantonamenti a fondo rischi contenzioso a copertura di potenziali spese derivanti da esiti avversi in giudizio, nel rispetto di quanto prescritto all'allegato 4/2, del d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera h), sollecitando gli organi di revisione degli Enti a verificare e attestare la congruità dei predetti accantonamenti, così come statuito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 14/2017.

In sede di rendiconto 2018 il fondo rischi per contenzioso è costituito in 18 Comuni: Ayas (euro 569.270,75); Bionaz (euro 166.833,35); Challand-Saint-Victor (euro 12.866,29); Charvensod (euro 50.000,00); Doues (euro 66.206,24); Gressan (euro 10.000,00); La Salle (euro 8.000,00); Montjovet (euro 139.077,00); Morgex (euro 5.000,00); Nus (euro 106.000,00); Ollomont (euro 126.117,28); Oyace (euro 94.115,81); Roisan (euro 5.428,31); Saint-Christophe (euro 13.000,00); Saint-Oyen (euro 47.000,00); Saint-Rhémy-en-Bosses (euro 49.300,00); Valpelline (euro 130.263,32); Valtournenche (euro 100.000,00). Per i predetti Comuni, i rispettivi organi di revisione attestano nei questionari che le quote accantonate per la copertura degli oneri derivanti da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore di quello pendente, secondo i criteri di cui alla sopra richiamata normativa contabile armonizzata<sup>73</sup> (per contro, in relazione a quanto evidenziato alla precedente lettera a) con

---

<sup>71</sup> La citata deliberazione è stata trasmessa a questa Sezione con nota prot. n. 831 del 20/08/2019.

<sup>72</sup> Recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2003).

<sup>73</sup> Tale verifica di congruità è stata effettuata anche dagli organi di revisione dei Comuni di Brusson e Pré-Saint-Didier, anche se dai dati presenti su BDAP non risultano accantonamenti effettuati.

referimento al Comune di Saint-Christophe, è invece accertata la non corretta valutazione di congruità del fondo rischi contenzioso).

Nei restanti Comuni, ad eccezione di quello di Pontboset, non ricorrendo la fattispecie, non sono previsti accantonamenti in assenza di contenziosi pendenti. L'organo di revisione del Comune di Pontboset segnala la mancata verifica di congruità delle quote accantonate, precisando che *"è ancora in corso di definizione la questione della rivalsa assicurativa a seguito della causa Favretto"* e che, *"Il comune, avendo portato a termine il rimborso per la causa eredi Favretto, non prevede più nel risultato di amministrazione un accantonamento a tale scopo [...] Il revisore invita il comune a proseguire nella rivalsa assicurativa"* (pag. 13 della relazione sul rendiconto 2018). Ciò farebbe presumere l'instaurazione di un nuovo contenzioso tra il Comune e la compagnia assicurativa in ordine alla segnalata azione di rivalsa. Le ulteriori precisazioni fornite dall'Organo di revisione<sup>74</sup> dell'Ente evidenziano che *"già nel bilancio previsionale 2020-22 (anno in corso) il comune ha provveduto ad iniziare l'accantonamento di un fondo rischi cause legali (€ 3.000) in virtù di quanto potrà accadere su questo contenzioso"*. La Sezione invita l'Ente e l'organo di revisione a monitorare attentamente l'evoluzione delle cause pendenti e di provvedere ad accantonare prudenzialmente congrue risorse finanziarie.

Infine, in una prospettiva di controllo dinamico, la Sezione ritiene di dover, seppur sinteticamente, richiamare la questione, già approfondita in sede di esame dei rendiconti degli anni 2016 e 2017, concernente gli accantonamenti a fondo rischi contenzioso degli 11 Comuni appartenenti all'Unité Grand-Combin a seguito della vertenza – ad oggi conclusa – riguardante la decertificazione di ingenti somme finanziate con fondi europei. La Sezione, nel rammentare che gli esiti dell'esame del punto in questione, contenuti nel referto sul rendiconto 2017, sono stati oggetto di specifica segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti, ex art. 52, comma 4, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, dà atto che l'Unité Grand-Combin ha trasmesso due ulteriori comunicazioni in ordine al contenzioso in argomento<sup>75</sup>. Dall'esame della documentazione si evince che rispetto al *quantum*, stimato

---

<sup>74</sup> Nota prot. n. 875 del 3 novembre 2020.

<sup>75</sup> Nota prot. n. 535 del 21 maggio 2020 avente ad oggetto *"Vertenza sui progetti del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (FESR) e finanziamenti ricevuti per l'attuazione di progetti a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Revoca finanziamenti europei per inadempimento aggiudicatario beneficiario. Invio documentazione"*; nota prot. n. 722 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto *"Vertenza sui progetti del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (FESR) e finanziamenti ricevuti*



inizialmente dall'Unité Grand-Combin - ed acquisito<sup>76</sup> da questa Sezione nella fase istruttoria concernente il rendiconto 2017 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - in euro 1.454.080,39 (di cui euro 1.243.221, 73 a titolo di decertificazione dei fondi europei; euro 177.780,24 di spese legali; euro 33.078,42 di spese di giudizio), il quadro finanziario definitivo, risultante dagli atti trasmessi (in particolare dalla delibera della Giunta dei Sindaci n. 27, del 22 giugno 2020, avente ad oggetto *"Sviluppo locale e progetti europei - Determinazioni in merito alle vertenze FEASR e FESR. Determinazioni delle somme definitive"*, successivamente rettificata, per meri errori materiali, con deliberazione n. 31 del 21 luglio 2020) è rideterminato in euro 1.782.857,56 (+ 382.777,17). La definitiva ripartizione di tale somma tra tutti i soggetti coinvolti è riportata nella deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 30 del 29 giugno 2020, ed è inizialmente ripartita in euro 278.435,15 a carico dell'Unité Mont-Emilius<sup>77</sup> ed euro 1.504.422,41 a carico dell'Unité Grand-Combin e degli 11 Comuni del comprensorio. Con riferimento all'ulteriore riparto della somma di euro 1.504.422,41, la citata deliberazione ne individua le seguenti modalità: euro 868.313,98 a carico dell'Unité Grand-Combin; euro 636.108,43 in capo agli 11 Comuni del comprensorio. In relazione a quanto sopra e unicamente per i profili che prioritariamente interessano questa Sezione, ovvero attinenti alla congruità degli accantonamenti al fine del mantenimento degli equilibri finanziari degli enti coinvolti (in particolare gli 11 Comuni dell'Unité Grand-Combin), l'allegato n. 1, alla deliberazione dell'Unité n. 30/2020, denominato *"Quadro finale riepilogativo"* riporta la seguente situazione, che si interpreta come quella definitiva:

---

per l'attuazione di progetti a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Revoca finanziamenti europei per inadempimento aggiudicatario beneficiario. Invio documentazione finale".

<sup>76</sup> Prot. n. 189 del 10 febbraio 2020.

<sup>77</sup> L'Unité Mont-Emilius, con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 29 del 9 giugno 2020, poi rettificata, per mero errore materiale, con deliberazione n. 35 del 13 luglio 2020, ha stabilito: "1) Di rinunciare, per le motivazioni in premessa espresse, analogamente a quanto deliberato dall'Unité Grand-Combin in data 27 gennaio 2020 con deliberazione n. 5, a procedere in appello contro la sentenza n. 5739 del 12 giugno 2019 del tribunale di Milano pubblicata il 13 giugno 2019, RG n. 36508/2017 con oggetto Revoca finanziamenti europei per inadempimento aggiudicatario beneficiario. 2) Di dare mandato agli uffici di procedere con la restituzione delle somme contestate, per quanto di competenza dell'Unité Mont-Emilius, come da tabelle allegate. 3) Di dare mandato agli uffici di verificare, unitamente all'Unité Grand-Combin, eventuali profili di responsabilità nelle condotte adottate dai dirigenti della stessa".

**Tabella 12 - Quadro riepilogativo finale della decertificazione di fondi europei e quote di riparto.**

Comuni	Quote totali dovute dai Comuni comprensive dei residui attivi	Quota dovuta dai Comuni al netto fondi Unité	Somme trasferite all'Unité dai Comuni	Somme allocate nel fondo rischi dei Comuni(*)	Quota richiesta ai Comuni, 80% dei rispettivi fondi rischi contenzioso	Somme da restituire (segno -) o ancora da incassare	Quota da trasferire oltre il fondo rischi
Allein	109.802,01	53.839,18	68.668,87	-	-	-14.829,69	-
Bionaz	249.866,28	179.810,71	-	166.833,35	133.466,68	33.366,67	12.977,36
Doues	115.380,10	38.794,80	-	66.206,24	52.964,99	-14.170,19	-
Etroubles	130.372,03	49.696,97	100.000,00	-	-	-50.303,03	-
Gignod	109.018,55	- 43.613,68	25.106,21	-	-	-38.719,89	-
Ollomont	177.497,90	122.047,37	-	126.117,28	100.839,82	21.153,55	-
Oyace	95.914,81	40.021,44	-	94.115,81	75.292,65	-35.271,21	-
Roisán	51.079,64	-50.539,14	-	5.428,31	-	-50.539,14	-
Saint-Oyen	162.224,91	104.126,02	58.000,00	47.000,00	-	46.126,02	-
Saint-Rhémy-en-Bosses	159.835,76	86.280,89	100.000,00	6.000,00	-	-13.719,11	-
Valpelline	143.430,42	55.643,88	-	68.471,82	54.777,46	866,42	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.504.422,41</b>	<b>636.108,43</b>	<b>351.775,08</b>	<b>580.172,81</b>	<b>417.395,60</b>	<b>-146.039,61</b>	<b>12.977,36</b>

(\*) I dati relativi alla situazione del fondo rischi contenzioso dei Comuni, al netto delle somme già versate all'Unité, sono stati comunicati dagli Enti (come precisato nella deliberazione dell'Unité Grand-Combin n. 30 del 29/06/2020) su richiesta della stessa Unité prot. n. 1080 del 14/02/2020.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Unité Grand-Combin.

Il fondo rischi contenzioso accantonato dai Comuni sopra indicati a rendiconto 2018, come risultante da dati BDAP, è riportato nello schema seguente e conferma quanto già rilevato dalla Sezione a rendiconto 2017:<sup>78</sup>

ENTI	Quote accantonate 2018
Allein	-
Bionaz	166.833,35
Doues	66.206,24
Etroubles	-
Gignod	-
Ollomont	126.117,28
Oyace	94.115,81
Roisán	5.428,31
Saint-Oyen	47.000,00
Saint-Rhémy-en-Bosses	49.300,00 (di cui 6.000,00 relativi alla vertenza in esame)
Valpelline	130.263,32
<b>TOTALE</b>	<b>685.084,31</b>

<sup>78</sup> Il dato relativo al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses risulta in incremento (euro 49.300,00) rispetto a quanto rilevato dalla Sezione su dati forniti dall'Unité Grand-Combin (euro 6.000,00). In realtà, il dato riportato nella tabella, pari a euro 49.300,00, è corretto, in quanto riferito al totale dell'accantonamento a fondo rischi contenzioso effettuato dal Comune, che si compone, come rilevato dalla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018, in euro 43.300,00 relativi al contenzioso per l'autorimessa in località Suil ed euro 6.000,00 per la vertenza dei progetti europei dell'Unité Grand-Combin.

In relazione a quanto precede, la Sezione rileva che gli accantonamenti effettuati a rendiconto 2018 risultano capienti rispetto all'esito delle determinazioni finali assunte dall'Unité Grand-Combin, ad eccezione del Comune di Bionaz il cui fondo rischi risulta sottostimato per euro 12.977,36; si invita, pertanto, l'Ente a porre in essere i necessari correttivi. Nel contempo, la Sezione non può non rimarcare che, in assenza degli accantonamenti disposti dall'Unité a fondo rischi contenzioso, in tutti i Comuni gli accantonamenti effettuati non sarebbero stati sufficientemente congrui rispetto all'esito del contenzioso e se assunti per le intere quote di riparto avrebbero ben potuto, in alcuni casi, produrre effetti negativi sugli equilibri di bilancio. Tale aspetto non appare di poca rilevanza se si tiene conto di quanto evidenziato nella deliberazione dell'Unité Mont-Emilius n. 39/2020, avente ad oggetto *"Determinazioni in merito alla vertenza FESR"* laddove, in premessa di fatto, al fine di assumere le determinazioni di competenza sia in ordine alla proposizione dell'appello nei confronti della sentenza di revoca dei finanziamenti europei sia in relazione alla restituzione delle somme contestate di propria spettanza (euro 278.435,15) viene *"valutato di conseguenza che l'Unité Grand-Combin, anche in relazione alle proprie possibilità economiche, non possa più sostenere ulteriori spese distraendo risorse dalle proprie finalità istituzionali..."*.

In relazione alle somme stanziare dall'Unité Mont-Emilius e dall'Unité Grand-Combin la Sezione ritiene sia necessario effettuare ulteriori approfondimenti che esulano dall'oggetto del presente referto.

## **6.6 Organismi partecipati.**

Il controllo sugli organismi partecipati detenuti dagli Enti locali si pone come complementare rispetto agli ulteriori controlli effettuati da questa Sezione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie degli Enti medesimi (cfr. deliberazione n. 12/2020/VSGO, avente ad oggetto *"Approvazione della relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 degli enti locali valdostani"*).

Tutti gli Enti in argomento hanno effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016; nel corso del 2018 nessun Comune ha costituito o acquisito nuove partecipazioni, mentre soltanto il Comune di Valtournenche ha effettuato, nel periodo considerato, la dismissione di un organismo partecipato: al riguardo, il predetto Ente ha precisato che, con deliberazione n. 59/2018, avente ad oggetto *“Revisione delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni recesso delle azioni di partecipazione detenute dall'amministrazione comunale di Valtournenche nella società sportiva dilettantistica Golf club del Cervino s.p.a.”*, è stato stabilito il recesso delle quote possedute.

Con riferimento al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 – in particolare per ciò che concerne il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali – gli organi di revisione di tutti gli Enti riscontrano in modo positivo.<sup>79</sup>

Non sussistono in tutti i Comuni scrutinati operazioni di ricapitalizzazione derivanti da perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo partecipato al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter codice civile), così come non si è rilevata, in assenza delle condizioni previste all'art. 1, comma 554 della legge n. 147/2013 e all'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (ovvero, un risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti), la riduzione obbligatoria del 30% dei compensi agli amministratori delle società partecipate. Relativamente a tale aspetto, i controlli esperiti in relazione alla società *“Le Chatelet”*, detenuta all'80% dal Comune di Valgrisenche (di cui ancora si dirà nel successivo paragrafo 6.7), che presenta reiterate perdite di esercizio di valore crescente (2015: - 3.877,00 euro; 2016: - 7.117,00 euro; 2017: - 18.234,00 euro) a fronte di assenza di ricavi (quadri A1 e A5 pari a 0), accertano che non sussistono compensi per l'organo di amministrazione. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione espressa da questa Sezione, nella deliberazione in

---

<sup>79</sup> Per 28 Comuni viene precisato che non ricorre la fattispecie.

precedenza richiamata, in ordine all'inopportunità per il Comune di Valgrisenche di mantenere tale partecipazione.

Gli ulteriori aspetti relativi alle partecipazioni contenuti nel questionario sul rendiconto 2018 riguardano i rapporti creditori e debitori con i rispettivi Enti locali detentori delle stesse, tema sul quale questa Sezione si è già soffermata all'atto dell'esame del rendiconto 2017, riscontrando alcune irregolarità e riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di esame del rendiconto 2018, con particolare riferimento ai Comuni di Courmayeur e Valtournenche.

Al riguardo, lo scrutinio dei questionari attesta i seguenti esiti:

- a) in tutti i Comuni in esame, ad eccezione dei Comuni di Valtournenche, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati. Tale riscontro<sup>80</sup> risulta però contraddittorio per il Comune di Courmayeur, per il quale l'organo di revisione segnala nella relazione al rendiconto 2018 casi di mancata conciliazione. In dettaglio:

a.1) l'organo di revisione del Comune di Valtournenche riporta, alla pag. 23 della relazione al rendiconto 2018, che *"L'art. 11, comma 6, lett. J del d.lgs. 118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La relazione non dà indicazione di tale reciprocità e il revisore invita l'ente a provvedervi soprattutto vista l'importanza delle partecipazioni possedute. Il revisore evidenzia che l'Ente sta provvedendo a verificare le posizioni debitorie/creditorie con le società partecipate, ma la verifica alla data attuale<sup>81</sup> non è ancora stata conclusa. Si evidenzia che al momento non risultano attestazioni e/o certificazioni da parte delle società e neppure certificazioni da revisore e/o Legali rappresentanti. Il revisore invita l'Ente a provvedere ad adempiere correttamente alla ricognizione delle posizioni reciproche di cui sopra come prevede la normativa"*. A fronte di quanto riportato, la Sezione rileva che tale grave irregolarità contabile - peraltro già emersa in ordine al rendiconto 2017 - permane anche per il 2018. Con nota prot. n. 824 del 2 ottobre 2020 del magistrato istruttore sono stati chiesti chiarimenti in merito, anche al fine di accertare se la verifica richiesta dall'organo

---

<sup>80</sup> I casi di mancata conciliazione dei rapporti debito/credito rilevati a rendiconto 2017 concernevano i Comuni di Courmayeur e Valtournenche.

<sup>81</sup> La relazione dell'organo di revisione è datata 20 maggio 2019.

di revisione sia stata completata e i relativi esiti. La risposta dell'organo di revisione dell'Ente<sup>82</sup> non consente di superare totalmente l'irregolarità rilevata, in quanto sebbene la verifica possa considerarsi effettuata per le partecipate "Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA)" e "IN.VA. S.p.A" (non sussistendo, per la prima, nessun rapporto di debito/credito e il disallineamento del debito di euro 1.516,50, rilevato nei confronti della seconda al 31/12/2018, derivante dalla fattura n. 825 del 4/12/2018 è stato regolarizzato con mandato del 23/01/2019) viene segnalato che *"Alla Cervino Spa è stata inviata una comunicazione informale in data 30/04/2019 alla quale non è mai stata fornita risposta da parte della Società stessa"* senza fornire ulteriori precisazioni in ordine all'avvenuta conciliazione dei rapporti crediti/debiti con la predetta partecipata. Tale situazione, oltre ad essere non conforme alle disposizioni previste all'art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. n. 118/2011, appare alla Sezione aggravata dal fatto che, come peraltro dichiarato dall'organo di revisione, nessun sistema informativo utilizzato dal Comune consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Per le ragioni suesposte, il Comune di Valtournenche dovrà porre in essere, con la necessaria tempestività, le misure necessarie per evitare disallineamenti delle partite creditorie e debitorie con le società partecipate e completare la verifica di tali rapporti con la società Cervino S.p.A., che la Sezione si riserva di valutare in sede di esame del rendiconto 2019;

a.2) l'organo di revisione del Comune di Gressoney-La-Trinité riporta, alle pagg. 21 e 22 della relazione al rendiconto 2018, che *"l'Ente non evidenzia crediti/debiti nei confronti della società MONTEROSA spa, mentre la stessa società dichiara di essere creditrice nei confronti del Comune per euro 408,75. A fronte di tale discrepanza l'Ente ha predisposto una nota esplicativa esponendo le motivazioni a giustificazione della stessa"*. Pur considerando la modesta entità del disallineamento, la corretta gestione contabile ispirata ai principi generali di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 impone agli Enti di evitare che vi siano discrepanze nei rapporti credito/debito con i propri organismi partecipati. Con nota prot. n. 825 del 2 ottobre 2020 è stato richiesto all'Ente di fornire i chiarimenti del caso, anche al fine di verificare se la situazione sopra evidenziata sia stata nel frattempo regolarizzata. Il

---

<sup>82</sup> Nota prot. n. 850 del 15 ottobre 2020.

riscontro dell'Ente<sup>83</sup>, per il tramite dell'organo di revisione, attesta che *"in fase di asseverazione per il rendiconto 2018 dei debiti/crediti in essere tra il Comune e società partecipate, il Comune aveva segnalato l'assenza di debiti nei confronti della società Monterosa spa per i motivi evidenziati in apposita relazione"*. Successivamente, a seguito di *"interlocuzione con detta società"*, il Comune ha mutato la propria posizione e *"ha assunto con determina del Segretario numero 170 del 14.08.2019 la decisione di risarcire l'importo"* di euro 408,75 alla MONTEROSA spa. L'organo di revisione dell'Ente ha ulteriormente precisato che *"con la verifica dei debiti/crediti per il rendiconto 2019, Monterosa spa ha attestato l'insussistenza di crediti nei confronti del Comune di Gressoney-La-Trinité"*. A fronte di quanto precede, la Sezione rileva che, nonostante sotto il profilo contabile il disallineamento sia stato regolarizzato, la spesa sostenuta attiene - in quanto obbligazione non prevista derivante da sanzione emessa dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Aosta - a un debito fuori bilancio (maturato dal Comune nei confronti di una sua partecipata) il cui legittimo riconoscimento, disciplinato dall'art. 194 del TUEL, è di esclusiva competenza del Consiglio comunale<sup>84</sup>. Di conseguenza, la Sezione accerta la violazione, da parte del Comune di Gressoney-La-Trinité, della normativa sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra richiamata;

a.3) l'organo di revisione del Comune di Gressoney-Saint-Jean riporta a pag. 21 della relazione al rendiconto 2018 che *"L'Ente è debitore verso INVA SPA di € 3.737,34 e verso GRESSONEY SPORT HOUSE SRL di € 374,96. Le risultanze dell'Ente conciliano con quelle delle partecipate eccetto per INVA SPA in quanto la partecipata non ha emesso una fattura all'Ente per debito di € 425,34"*. Le predette precisazioni dell'organo di revisione consentono di considerare superata l'irregolarità rilevata;

a.4) l'organo di revisione del Comune di Courmayeur attesta nel questionario l'assenza di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi

---

<sup>83</sup> Nota prot. nn. 841-842-843-844-845 del 13 ottobre 2020.

<sup>84</sup> La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/2019, pronunciandosi su una questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, a fronte di posizioni giurisprudenziali divergenti in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - fattispecie individuata all'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL - ha statuito che il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento, escludendo in tal modo che possa delinarsi per tale fattispecie di debito un regime differenziato rispetto alle altre configurate dal legislatore.



partecipati. Al tempo stesso, però, nella relazione sul rendiconto 2018, viene segnalato alla pag. 21, con riferimento alla *“Centro servizi Courmayeur (CSC)”*, un disallineamento tra i residui attivi del Comune e i debiti della partecipata di euro 782,05, precisando che *“tale importo non risulta nella contabilità CSC, si è richiesto alla partecipata l’allineamento di tale importo”*. Al pari, anche tra i residui passivi del Comune e crediti della partecipata sussiste un elemento di divergenza di importo consistente, come segnalato dall’organo di revisione: *“Si rileva che il CSA vanta un ulteriore credito di € 32.597,12 quale rimborso della quota parte dei costi di riscaldamento dell’immobile dell’Autostazione sito a Courmayeur in Piazzale Monte Bianco. Tale importo verrà impegnato sull’esercizio 2019. Si invita l’Ente a monitorare con attenzione le reciproche situazioni di debito/credito con la società partecipata CSC srl”*. Tali discrepanze hanno imposto, in sede istruttoria, di richiedere all’Ente i necessari chiarimenti. Per quanto riguarda il credito di euro 782,05 vantato da Comune nei confronti della partecipata CSC, l’organo di revisione ha precisato nella nota di risposta<sup>85</sup> che *“in sede di verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate al 31/12/2019 detto importo è stato regolarmente inserito e CSC ha provveduto al versamento della somma”*. La Sezione prende atto che la criticità è stata superata. Relativamente al secondo disallineamento, l’Ente precisa che *“in base agli accordi in essere la spesa relativa alla fornitura di GPL per riscaldamento ed acqua calda sanitaria del palazzo Autostazione sono sostenute direttamente dalla CSC Srl che richiede a consuntivo al Comune il rimborso della quota di propria competenza; il Comune è venuto a conoscenza dell’importo di Euro 32.587,12 iscritto tra i crediti CSC al 31/12/2018 al ricevimento della relativa fattura (n. 68/19 del 05.04.2019, acquisita al protocollo al n. 5924 del 10/04/2019) ed ha quindi provveduto ad impegnare e liquidare nel 2019 la spesa citata”*. Al riguardo, la Sezione si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in occasione dell’esame del rendiconto 2019, anche al fine di verificare i criteri e le modalità adottati dal Comune in ordine all’impegno e alla liquidazione della spesa;

- b) in relazione alla disponibilità di strumenti gestionali idonei anche per le finalità indicate alla precedente lettera a), aumenta rispetto al 2017 il numero di Comuni che dispongono di sistemi informativi in grado di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali

---

<sup>85</sup> Nota prot. n. 852 del 16 ottobre 2020.

tra gli stessi e le rispettive società partecipate, pari a 30 (che rappresenta il 41 % del totale, rispetto al 35% rilevato nel 2017);

- c) la certezza dei rapporti debito/credito e la correttezza della relativa quantificazione si desumono dai prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. n. 118/2011<sup>86</sup>, che debbono contenere la doppia asseverazione degli organi di revisione, così come peraltro rimarcato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2016.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di approfondire tale aspetto all'atto del referto sul rendiconto 2017, laddove a fronte di una situazione complessiva insoddisfacente (soltanto tre Comuni risultavano aver correttamente applicato la disposizione suindicata) veniva espressamente rammentato agli Enti che la doppia asseverazione, oltre a non prevedere alcun margine di esenzione (marginalità e bassa significatività delle partecipazioni detenute) è finalizzata alla tutela, da un lato, della veridicità, attendibilità e trasparenza dei bilanci e, dall'altro, della garanzia del mantenimento degli equilibri degli stessi, e ciò, indipendentemente dall'obbligatorietà o meno di redazione del bilancio consolidato, proprio in quanto tale verifica è richiesta già all'atto dell'approvazione del rendiconto.

La situazione tendenziale, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, continua ad essere piuttosto eterogenea e non appare ancora soddisfacente:

c.1) 12 Comuni (Brissogne, Challand-Saint-Victor, Donnas, Gignod, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Montjovet, Pont-Saint-Martin, Quart, Torgnon, Verrès) hanno correttamente rispettato la prescrizione in argomento (anche se, tra questi, nei Comuni di Challand-Saint-Victor e Gignod la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo);

c.2) nei restanti 61 Comuni le prescrizioni sulla doppia asseverazione non risultano rispettate (sono inclusi in tale casistica anche i 23 Comuni per i quali i rispettivi organi

---

<sup>86</sup> La disposizione richiamata prescrive che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo, allegata al rendiconto ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera o) del d.lgs. n. 118/2011, debba contenere *“gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l'ente assume senza indugio, e comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

di revisione hanno riportato “*non ricorre la fattispecie*”). Le motivazioni al riguardo addotte ricalcano sostanzialmente quelle già scrutinate in ordine all’esercizio precedente<sup>87</sup> e a giudizio della Sezione, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e, soprattutto, di quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2016, non possono superare la criticità evidenziata. Pertanto, questa Sezione invita gli enti inadempienti al rispetto delle disposizioni in materia sopra richiamate;

- d) è attestata, infine, da tutti gli organi di revisione la congruenza dei dati inviati dagli Enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

#### **6.7 Fondo perdite società partecipate.**

Con riferimento agli accantonamenti effettuati a “*Fondo perdite società partecipate*”, di cui all’art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), si evidenzia che 4 Comuni hanno provveduto ad accantonare risorse nell’ambito del risultato di amministrazione 2018: Ayas (euro 14.287,80); Brusson (euro 14.287,80); Cogne (euro 48.712,40); Saint-Vincent (euro 13.386,16). Di seguito gli esiti delle verifiche esperite in ordine ai predetti accantonamenti:

- a) il Comune di Saint-Vincent detiene una quota di partecipazione nella “Casinò de la Vallée” pari allo 0,045% del capitale azionario. In relazione alle perdite al 31/12/2017 della CAVA – già accertate da questa Sezione in sede di istruttoria in ordine al bilancio di previsione 2019/2021 della Regione Autonoma Valle d’Aosta in complessivi euro 29.747.030,00 - l’accantonamento, ricavato dall’applicazione del valore delle quote detenute all’importo totale della perdita, risulta capiente e pari a euro 13.386,16;

---

<sup>87</sup> Si evidenzia, innanzitutto, che gli enti che hanno risposto “*non ricorre la fattispecie*”, come visto pari a 23, non hanno fornito alcuna motivazione; di conseguenza tale risposta è assimilabile alla risposta negativa, che attesta l’inadempimento. Nei restanti 38 Comuni, le motivazioni circa il mancato assolvimento degli adempimenti previsti in materia di doppia asseverazione delle poste creditorie e debitorie dal d.lgs. n. 118/2011 possono ricondursi alle seguenti due casistiche principali: 10 Comuni hanno ricondotto il mancato adempimento al fatto che non vi è l’obbligo per gli stessi di adottare il bilancio consolidato; 14 Comuni hanno segnalato che non vi sono rapporti pendenti o in sospeso e che è stata, comunque, verificata la situazione dei rapporti debito/credito, ancorché sprovvista di asseverazione.

- b) i Comuni di Ayas e Brusson detengono quote di partecipazione nella società *“Ayas e Brusson Energie s.r.l.”*, pari al 20% ciascuno. Al riguardo, la Sezione rileva preliminarmente la grave carenza di informazioni pubblicate nel sito web<sup>88</sup> dei Comuni concernenti la predetta società (risulta pubblicato unicamente il bilancio dell'esercizio 2015), in palese violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Per quanto concerne il fondo rischi, le precisazioni fornite dall'organo di revisione<sup>89</sup> (che risulta il medesimo per entrambi i Comuni) confermano la capienza dell'accantonamento effettuato, pari a euro 14.287,80 per ciascuno degli enti, derivante da perdite rilevate a Stato patrimoniale della società partecipata al 31/12/2018 per complessivi euro 71.439,00 (di cui euro 60.598,00 di perdite portate a nuovo, cui si sommano euro 10.841,00 di perdite dell'esercizio 2018). La Sezione prende atto, inoltre, che l'organo di revisione ha precisato di aver comunicato ai Comuni di *“aggiornare il sito nella sezione dell'amministrazione trasparente”*;
- c) il Comune di Cogne detiene quote di partecipazione pari all'80% nella società *“Grand Eyvia Energie s.r.l.”*. Il totale dell'accantonamento a fondo rischi perdite partecipate è *“stato rideterminato nella somma di euro 48.712,40 e si riferisce alle perdite registrate dalla società partecipata GEC Grand Eyvia Cogne Energie s.r.l. e non ancora ripianate degli anni 2015 e 2016.”* (come da pag. 17 della relazione al rendiconto 2018 dell'organo di revisione dell'Ente). I chiarimenti forniti dall'organo di revisione, mediante la trasmissione delle tabelle di calcolo dell'accantonamento, consentono di ricostruire il procedimento seguito dall'Ente per la determinazione del fondo<sup>90</sup>, che risulta, a rendiconto 2018, adeguatamente capiente. Le perdite risultanti a Stato patrimoniale dell'esercizio 2015, non ripianate, ammontano a euro 72.946,00 (determinate da euro 255.223,00 di perdita di esercizio e da coperture da riserva straordinaria per euro 182.777,00), mentre le perdite dell'esercizio 2016 risultano pari a euro 88.245,00, cui debbono sommarsi quelle del 2015, per un valore complessivo di euro 161.191,00. L'esercizio 2017 ha invece chiuso con un utile di euro 6.183,00, destinato per il 5% a riserva legale (euro 309,00) e per la restante parte (euro 5.874,00) a parziale copertura delle perdite pregresse, che pertanto,

---

<sup>88</sup> In relazione a tale aspetto, nella Sezione *“Portale della trasparenza”* del Comune di Brusson, sotto-sezione denominata *“Società controllate”*, viene indicato che la società partecipata in questione *“non dispone di sito internet. La documentazione prodotta dalla Società viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Brusson”*.

<sup>89</sup> Prot. n. 869 del 23 ottobre 2020.

<sup>90</sup> Prot. n. 870 del 23 ottobre 2020.

ammontano, al 31/12/2017, complessivamente a euro 155.317,00. Per completezza di informazioni, si precisa che anche per gli esercizi successivi 2018 e 2019 la società partecipata ha conseguito risultati positivi, rispettivamente per euro 106.385,00 ed euro 127.656,00, destinando questo secondo risultato a riserva legale (5% pari a euro 6.383,00), a completa copertura delle perdite pregresse (per euro 54.251,00) e a riserva straordinaria (per euro 67.022,00). In relazione a quanto precede, gli accantonamenti operati dal Comune di Cogne a fondo perdite partecipate evidenziano che l'intero importo di euro 48.712,00 è stato determinato - sulla base dell'applicazione del regime transitorio disegnato all'art. 21, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 175/2016 (e prim'ancora dall'art. 1, comma 552, della legge n. 147/2013) - in ragione di un accantonamento del 25% della perdita 2015 non ripianata e del 50% della perdita 2016 non ripianata, applicando a tali valori la percentuale di partecipazione (nel caso in esame l'80%). Gli importi così ottenuti sono i seguenti:

- accantonamento 2015: euro 13.414,40;
- accantonamento 2016: euro 35.298,00;
- totale accantonamento a rendiconto 2018: euro 48.712,00.

In ordine a quanto posto in essere dal Comune di Cogne, la Sezione rileva che:

- l'accantonamento a fondo perdite partecipate effettuato a rendiconto 2017 risulta pari a euro 35.298,00, dunque, sottostimato in quanto non capiente rispetto alle somme che l'Ente avrebbe dovuto accantonare in virtù delle perdite registrate nell'esercizio 2015;
- analoga considerazione deve essere fatta in ordine al bilancio di previsione 2018/2020, laddove l'accantonamento al fondo in argomento è invariato e pari a euro 35.298,00, dunque ancora insufficiente;
- quanto precede induce la Sezione a ritenere che soltanto nel corso della predisposizione del rendiconto 2018 il Comune di Cogne abbia proceduto ad una rivalutazione del fondo, considerando anche l'accantonamento derivante dalle perdite dell'esercizio 2015. Ciò è, peraltro, avvalorato dalla divergenza dei dati riportati nelle tabelle inviate dall'organo di revisione e i dati presenti a Stato patrimoniale dell'esercizio 2015 della società partecipata;
- nel determinare, infatti, la perdita dell'esercizio 2015, l'Ente indica *"perdita d'esercizio 2015 ripianata - dati ricavati dal bilancio 2017"* per complessivi euro 188.151,00. Per

contro, i dati contenuti nel bilancio della partecipata al 31/12/2015, ovvero quelli che l'Ente avrebbe dovuto considerare per calcolare, seppur tardivamente, l'accantonamento per le perdite registrate nell'esercizio 2015, indicano che la perdita è stata ripianata per euro 182.277,00. Per effetto di quanto precede, l'Ente ha determinato la perdita non ripianata del 2015 in euro 67.072,00 e non in euro 72.946,00 come avrebbe dovuto invece correttamente indicare. Tale valutazione operata dall'Ente porta ad un accantonamento inferiore di euro 1.174,00 ed è spiegabile in quanto al ripiano delle perdite 2015 l'Ente ha aggiunto anche l'utile conseguito dalla società nell'esercizio 2017, al netto della quota del 5% posta a riserva legale, e pari a euro 5.874,00 (infatti euro 182.277,00 + euro 5.874,00 = euro 188.151,00). Tale operazione, posta in essere dal Comune nel corso della predisposizione del rendiconto 2018, ancorché sotto il profilo contabile non possa essere condivisa dalla Sezione - e non solo per le ragioni anzidette ma anche alla luce del comma 1, dell'art. 21 del TUSP, il quale, all'ultimo periodo, dispone che, nel caso in cui vengano in tutto o in parte ripianate le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione - ha condotto l'Ente ad effettuare un accantonamento ancor più capiente di quanto non avrebbe dovuto. Infatti, in rapporto all'accantonamento correttamente determinato in euro 49.887,20, il Comune avrebbe potuto rendere disponibile, proporzionalmente alla quota di partecipazione, la somma di euro 4.699,20 (pari all'80% dell'utile conseguito nel 2017, al netto della riserva legale), rideterminando l'accantonamento a fondo rischi perdite partecipate in euro 45.218,00.

Infine, la Sezione ritiene necessario rilevare che il Comune di Valgrisenche non ha effettuato accantonamenti nonostante le continue perdite registrate dalla società partecipata "*Le Chatelet s.r.l.*". L'organo di revisione dell'Ente, nella propria relazione al rendiconto 2018 (pag. 20) precisa che "*ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2017 (e nei due precedenti, a fronte delle quali l'ente non ha proceduto ad accantonare apposito fondo, essendo il patrimonio netto della società capiente*". Come già in precedenza introdotto (cfr. paragrafo 6.6), la società in questione, a fronte di assenza di ricavi, registra reiterate perdite d'esercizio: 2014 euro 3.103,00; 2015 euro 3.877,00; 2016 euro 7.117,00; 2017 euro 18.234,00 che perdurano, peraltro, oltre il periodo considerato (2018 euro 9.859,00 e 2019 euro 9.815,00). Per effetto di tali



perdite il patrimonio netto è stato progressivamente eroso: 2014 euro 72.285; 2015 euro 68.409,00; 2016 euro 61.291,00; 2017 euro 43.057,00; 2018 euro 33.198,00; 2019 euro 23.382,00. Le movimentazioni delle voci a patrimonio netto sono dovute alla copertura delle predite pregresse mediante la riduzione del capitale sociale da euro 100.000,00 a euro 20.000,00, deliberata dall'assemblea straordinaria della società nel corso del 2018. Tale situazione palesa evidenti criticità, soprattutto in relazione alla sostenibilità prospettica di detta partecipazione. In fase istruttoria sono state richieste<sup>91</sup> all'Ente le motivazioni della mancata costituzione del fondo rischi perdite partecipate. L'organo di revisione del Comune di Valgrisenche precisa nel riscontro istruttorio<sup>92</sup> che *"l'Ente non ha provveduto ad effettuare accantonamenti a Fondo rischi perdite partecipate a valere sul rendiconto 2018, in quanto la società Le Chatelet s.r.l. ha un patrimonio netto capiente, tale da "coprire" autonomamente la perdita maturata nell'esercizio 2018, pari a euro 9.859. Tale circostanza è ben rappresentata nella Nota integrativa al bilancio 2018 (allegato alla presente) a pag. 9, dove si evince che il patrimonio netto della società al 31/12/2018 è pari a euro 33.198, già al netto della perdita maturata. Sempre al 31/12/2018 residuano versamenti per copertura perdite future per euro 13.198, il che significa che tale somma potrà essere utilizzata a copertura di future perdite, maturate nell'anno 2019 o successivamente. Alla luce di quanto sopra il socio comune di Valgrisenche ha ritenuto di non dover accantonare ulteriori somme a valere sul rendiconto 2018, circostanza condivisa dallo scrivente"*. Tale motivazione non può essere condivisa dalla Sezione. L'art 21 del TUSP prevede che qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio. Come anche chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la *ratio* dell'art 21 del d.lgs. n. 175/2016, così come quella di altre disposizioni finanziarie di identico tenore che l'hanno preceduto (art. 1, commi 550-552 della legge di stabilità 2014), è intesa a porre *"una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo. ... con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati"*<sup>93</sup>, nonché di salvaguardare in termini sostanziali

---

<sup>91</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 872 del 26 ottobre 2020.

<sup>92</sup> Nota prot. n. 874 del 3 novembre 2020.

<sup>93</sup> Sezione di controllo per la Liguria deliberazione n. 24/2017.



l'equilibrio di bilancio, *“tenendolo indenne dalle ricadute negative che la gestione societaria può su di esso produrre in termini prospettici”*<sup>94</sup>. Sotto quest'ultimo profilo - ma anche in relazione all'esigenza di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile (che, peraltro, nel caso di specie non si rinviene, tenuto conto che le perdite della società partecipata *“Le Chatelet s.r.l.”* si registrano anche per gli esercizi 2018 e 2019, in ciò rappresentando una costante negativa della gestione dal 2014 ad oggi) - il *“legislatore prevede, infatti, un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura di rischi di perdite, così manifestando una forte esigenza di cautela (per l'Ente) e di responsabilizzazione”*<sup>95</sup>, limitando in tal modo la capacità di spesa del soggetto partecipante.

Per quanto sopra ritenuto, il mancato accantonamento a fondo perdite partecipate da parte del Comune di Valgrisenche, giustificato dalla *“copertura”* delle stesse a fronte della capienza del patrimonio netto, appare non conforme alle disposizioni dell'art. 21 del TUSP. La Sezione richiede all'Ente di provvedere in merito e di effettuare i necessari accantonamenti.

## **7. Indebitamento e strumenti di finanza derivata.**

Nessuno dei Comuni in esame ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, ragione per la quale non si è proceduto alla predisposizione e all'allegazione al rendiconto dell'esercizio 2018 della nota prevista all'art. 62, comma 8 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con riferimento all'indebitamento, la verifica mira ad attestare innanzitutto il rispetto delle condizioni poste dall'art. 203 del TUEL, come modificato dal d.lgs. 118/2011, nell'attivazione delle fonti di finanziamento. La situazione complessiva degli Enti, al pari di quanto già rilevato in ordine al rendiconto 2017, non pare destare particolari problematiche. Lo scrutinio evidenzia che soltanto i Comuni di Chamdepraz e Fontainemore hanno attuato nuovi investimenti finanziati da debito nel corso del 2018, rispettando le suindicate prescrizioni normative, avuto riguardo in particolare agli adempimenti prescritti al comma 2, dell'art. 203 del TUEL. Inoltre, nessun Comune ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui nel corso dell'esercizio

---

<sup>94</sup> Sezione di controllo per il Lazio deliberazione n. 66/2018.

<sup>95</sup> Sezione di controllo per il Piemonte deliberazione n. 48/2017.

considerato, così come non risulta siano state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati. Con riferimento a questi ultimi e all'esercizio 2018, soltanto due Comuni hanno ancora in essere fideiussioni prestate in favore di tali organismi:

a) il Comune di Courmayeur segnala 4 garanzie fideiussorie, di cui tre piuttosto risalenti e, di queste, una scaduta nel corso dell'esercizio in esame, prestate in favore della Centro Servizi Courmayeur s.r.l. (società *in house*, a totale partecipazione pubblica), indicate alla pag. 16 della relazione dell'organo di revisione: *“Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati sono così dettagliate:*

- *Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C.p.A. – Agenzia di Courmayeur:*
  1. *Garanzia fideiussoria a favore della Centro Servizi Courmayeur S.r.l. sino alla concorrenza di € 500.000,00= a fronte dell'operazione di finanziamento lavori riqualificazione e ristrutturazione Forum Sport Center (durata 84 mesi – 24/10/2012-24/10/2019);*
- *Unicredit S.p.A. – Agenzia di Courmayeur:*
  2. *Finanziamento chirografario per acquisto attrezzature messa a norma parcheggi Viale Monte Bianco e Tzan de Blà e acquisto sistema gestione parcheggio Viale Monte Bianco, concesso in data 23/02/2011 per originari 170.000,00 euro e di residui 6.563,70 euro, scadenza 28/02/2018 assistito da garanzia consortile Ex-Confidi CTS VDA;*
  3. *Finanziamento chirografario per acquisto sistema proiezione digitale cinema, concesso in data 04/03/2013 per originari 180.000 euro e di residui 66.242,75 euro, scadenza 31/03/2020 assistito da garanzia consortile Confidi Valle d'Aosta;*
  4. *Finanziamento chirografario concesso in data 18/10/2016 per originari 400.000,00 euro e di residui 343.099,61 euro, scadenza 31/10/2023 assistito da garanzia consortile Confidi Valle d'Aosta”.*

b) il Comune di Morgex ha in essere una fideiussione in favore della società *“Le Bresier s.r.l.”* per un mutuo stipulato con la Banca di credito Cooperativo Valdostana per euro 153.594,28 nel 2015. Tale mutuo risulta in scadenza al 30/06/2020.

Per quanto riguarda il limite all'indebitamento, le percentuali di incidenza degli interessi passivi<sup>96</sup> sulle entrate correnti risultano al di sotto del valore limite del 10% previsto all'art. 204 del TUEL, come dimostra la seguente tabella:

---

<sup>96</sup> Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

**Tabella 13 - Limite all'indebitamento ex art. 204 TUEL. Valori percentuali 2016-2018.**

DENOMINAZIONE ENTE	2016	2017	2018	DENOMINAZIONE ENTE	2016	2017	2018
Allein	5,92	3,73	3,36	La Magdeleine	2,45	2,35	2,00
Antey-Saint-André	0,28	0,08	0,13	La Salle	0,69	0,61	0,46
Arnad	0,38	0,00	0,00	La Thuile	1,28	1,13	1,14
Arvier	1,20	1,04	0,95	Lillianes	1,28	1,13	1,14
Avise	3,14	1,47	1,15	Montjovet	2,02	1,85	1,59
Ayas	0,37	0,28	0,23	Morgex	1,16	1,19	1,16
Aymavilles	0,95	0,81	0,85	Nus	2,61	1,98	1,12
Bard	0,00	0,00	0,00	Ollomont	5,58	5,15	2,14
Bionaz	5,15	2,06	1,89	Oyace	7,76	5,02	2,05
Brissogne	0,34	0,26	0,17	Perloz	0,82	0,61	0,48
Brusson	1,71	1,46	1,21	Pollein	0,81	0,70	0,40
Challand-Saint-Anselme	1,23	1,03	0,98	Pont-Saint-Martin	0,22	0,21	0,22
Challand-Saint-Victor	0,83	0,59	0,34	Pontboset	0,60	0,76	0,44
Chambave	0,27	0,17	0,08	Pontey	5,24	5,24	1,20
Chamois	2,81	2,35	2,19	Pré-Saint-Didier	1,74	1,45	2,19
Champdepraz	1,12	0,93	0,73	Quart	2,61	2,33	2,22
Champorcher	2,00	1,53	1,17	Rhêmes-Notre-Dame	0,90	0,91	0,81
Charvensod	2,69	2,19	1,82	Rhêmes-Saint-Georges	5,40	4,93	4,88
Châtillon	4,23	3,68	3,43	Roisan	2,19	3,08	2,53
Cogne	0,89	0,72	0,51	Saint-Christophe	0,85	0,65	0,56
Courmayeur	1,81	0,86	0,00	Saint-Denis	10,00	9,50	0,64
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	1,55	1,45	1,26
Doues	5,64	4,68	4,55	Saint-Nicolas	4,23	2,16	9,05
Emarèse	4,78	1,78	1,53	Saint-Oyen	2,00	2,20	2,12
Etroubles	3,90	3,68	3,14	Saint-Pierre	7,79	5,77	5,98
Fénis	2,29	2,02	1,83	Saint-Rhémy-en-Bosses	5,81	6,04	5,33
Fontainemore	0,46	0,74	0,46	Saint-Vincent	3,21	2,18	2,32
Gaby	0,59	0,27	0,23	Sarre	2,92	2,60	1,97
Gignod	0,62	0,42	0,17	Torgnon	2,13	3,05	2,38
Gressan	1,49	1,37	1,17	Valgrisenche	0,83	0,60	0,56
Gressoney-La-Trinité	0,07	0,03	0,00	Valpelline	5,00	3,96	4,65
Gressoney-Saint-Jean	0,72	0,63	0,52	Valsavarenche	3,56	3,34	3,02
Hône	1,43	1,35	1,32	Valtournenche	2,18	1,89	1,63
Introd	0,39	0,32	0,27	Verrayes	4,09	4,03	3,00
Issime	0,21	0,16	0,11	Verrès	0,37	0,26	0,16
Issogne	1,15	0,66	0,33	Villeneuve	1,99	1,93	1,92
Jovençon	0,00	0,00	0,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

## 8. Considerazioni conclusive.

Dal quadro delineato sulla base degli elementi in precedenza considerati non emergono situazioni di grave criticità in ordine al rendiconto 2018 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che rappresentano la totalità dei Comuni della Regione, ad eccezione di quello capoluogo.

Tutti gli Enti in argomento raggiungono gli equilibri finanziari, rispettano la disciplina del pareggio di bilancio e non si ravvisano nei rendiconti esaminati profili che potrebbero determinare potenziali situazioni deficitarie, fatto salvo quanto oltre specificato in relazione ai residui attivi. Anche per ciò che concerne l'indebitamento non si rilevano particolari criticità, ponendosi lo stesso in progressiva contrazione e tenuto conto, altresì, dell'assenza di strumenti di finanza derivata e dell'esiguo numero di garanzie fideiussorie prestate ancora in essere nell'esercizio 2018. Pressoché assente il ricorso da parte degli Enti locali regionali ad anticipazioni di tesoreria, registrato soltanto in un Comune e correttamente reintegrato.

Tale esito, nel complesso non problematico in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio, si pone in continuità con quanto già evidenziato da questa Sezione relativamente al rendiconto del 2017. L'esame del prossimo rendiconto dell'esercizio 2019 potrà confermare o meno tale quadro tendenziale.

Permangono, comunque, alcuni aspetti di criticità e irregolarità per alcuni Enti che debbono essere oggetto di attenta valutazione e adeguato presidio.

Pur nella consapevolezza dei numerosi adempimenti posti in capo agli enti locali e tenendo conto dell'esiguità dimensionale degli organici di alcuni tra essi, la Sezione rileva ancora evidenti, quanto preoccupanti, difficoltà nell'effettiva attuazione dei processi di programmazione, come enucleati dal sistema contabile armonizzato, in particolare con riferimento al corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. Sussistono, infatti, ritardi nell'approvazione dei consuntivi rispetto ai termini di legge che debbono considerarsi perentori e inderogabili: ancorché il dato complessivo sia in miglioramento rispetto a quanto riscontrato in sede di esame del rendiconto 2017, a giudizio della Sezione il quadro censito a rendiconto 2018 appare ancora insoddisfacente. In alcuni casi gli sforamenti temporali sono tali da far supporre che, per alcuni enti, ci si trovi di fronte a problematiche

organizzativo-gestionali di ordine strutturale: ben 12 Comuni hanno approvato il rendiconto nel mese di luglio 2019. Le verifiche esperite in fase istruttoria hanno posto, inoltre, in evidenza che sono state effettuate assunzioni di personale in violazione delle disposizioni interdittive-sanzionatorie in due Comuni tra quelli che hanno approvato con grave ritardo il consuntivo. Ciò si configura come una delle indubbie conseguenze negative che il mancato o parziale presidio delle attività di programmazione degli Enti può comportare sulla gestione.

Ancora significative risultano le discrepanze tra i dati presenti in BDAP e quelli contenuti nei documenti contabili di alcuni enti o nelle relazioni (questionari) sui rendiconti predisposte dai rispettivi organi di revisione. In particolare, evidenti divergenze sono state rilevate in ordine ai dati concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2017 nel corso dell'esercizio 2018, circostanza che, in fase istruttoria, ha reso necessario richiedere agli enti interessati le dovute precisazioni anche al fine di verificare prioritariamente il corretto utilizzo, nel caso, dell'avanzo di amministrazione disponibile per spese correnti a carattere non ripetitivo. La congruità dei dati è essenziale all'attività di controllo sia di primo livello sia della Corte e questa Sezione reitera la raccomandazione, peraltro già formulata in sede di esame del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2018/2020, di porre la massima attenzione a tale aspetto, specie laddove gli organi di revisione attestano l'avvenuta verifica della predetta congruità mentre gli approfondimenti istruttori riscontrano al contrario palesi divergenze.

Un ulteriore ambito meritevole di particolare attenzione, che richiederà un accurato monitoraggio anche nei prossimi referti, riguarda la massa dei residui attivi mantenuti a rendiconto 2018 a seguito di riaccertamento ordinario. La Sezione rileva che i residui *ante* esercizio 2014, ovvero quelli di più remota maturazione, risultano in alcuni enti piuttosto consistenti e in tre di essi raggiungono percentuali assai significative sul totale dei residui, superando abbondantemente il 50%. La capacità di riscossione dell'ente locale e la determinazione della reale quota dei crediti influenzano in modo diretto la quantificazione del risultato di amministrazione che, in caso di sovrastima dei residui attivi, potrebbe riscontrare valori non coerenti e anomali, portando gli enti ad assumere spese tali da alterare in prospettiva gli equilibri dei bilanci.

Situazioni di criticità e di irregolarità sono state, ancora, rilevate in ordine al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio e alla costituzione del “Fondo rischi contenzioso” che alimenta la parte accantonata del risultato di amministrazione, anche se in misura quantitativamente contenuta e non tale da pregiudicare gli equilibri dei bilanci.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Sezione relativamente agli organismi partecipati dagli Enti locali, per la parte complementare a quanto già rilevato in sede di controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (*cfr.* deliberazione n. 12/2020), dimostra che persistono alcune difficoltà nel rispettare l’insieme delle misure compendiate dal sistema contabile armonizzato, finalizzate ad assicurare agli Enti locali il corretto presidio della sana gestione a salvaguardia degli equilibri di bilancio, in particolare per quanto riguarda la doppia asseverazione delle partite creditorie e debitorie, necessaria, tra l’altro, anche per evitare il formarsi di eventuali disallineamenti sommersi e la sopravvenienza di debiti fuori bilancio.

# ALLEGATI



**Tabella A) - Riepilogo dei risultati della gestione 2018 (utile/perdita e patrimonio netto)**

DENOMINAZIONE ENTE	L'Ente ha adottato la contabilità economico- patrimoniale?	Utile/Perdita anno 2018	Patrimonio Netto al 31.12.2018	DENOMINAZIONE ENTE	L'Ente ha adottato la contabilità economico- patrimoniale?	Utile/Perdita anno 2018	Patrimonio Netto al 31.12.2018
Allein	NO	-	-	La Magdeleine	SI	36.602,05	5.768.261,67
Antey-Saint-André	SI	179.470,03	10.069.777,05	La Salle	SI	356.693,92	33.870.669,92
Arnad	SI	14.928,36	17.970.813,76	La Thuile	SI	-142.070,48	23.582.361,73
Arvier	SI	-234.377,07	16.751.747,33	Lillianes	SI	155.021,00	11.416.903,85
Avisse	SI	24.245,74	7.234.525,34	Montjovet	SI	54.321,27	14.144.514,36
Ayas	SI	-49.523,13	29.829.242,87	Morgex	SI	22.173,17	26.683.454,96
Aymavilles	SI	-76.200,31	15.043.838,14	Nus	SI	-568.799,52	46.939.429,25
Bard	SI	-50.108,71	4.746.416,11	Ollomont	SI	523.737,84	10.324.330,32
Bionaz	SI	282.077,64	11.604.978,80	Oyace	SI	-127.596,44	12.153.921,54
Brissogne	SI	93.144,60	20.328.479,63	Perloz	SI	48.782,34	9.500.682,48
Brusson	SI	-338.200,63	14.961.503,31	Pollein	SI	-358.617,96	18.430.311,56
Challand-Saint-Anselme	SI	53.686,08	9.669.641,00	Pontboset	SI	431.680,84	7.136.925,85
Challand-Saint-Victor	SI	238.788,10	10.472.914,96	Pontey	SI	166.444,25	9.662.951,93
Chambave	SI	3.715,31	11.744.360,72	Pont-Saint-Martin	SI	223.793,34	32.280.387,00
Chamois	SI	132.499,92	8.654.341,79	Pré-Saint-Didier	SI	2.753.934,76	32.495.402,87
Champdepraz	SI	161.352,79	10.018.143,26	Quart	SI	162.213,92	24.130.084,23
Champorcher	SI	172.334,75	7.491.921,70	Rhêmes-Notre-Dame	SI	-104.936,36	11.716.166,63
Charvensod	SI	129.688,29	33.512.156,75	Rhêmes-Saint-Georges	SI	-87.712,47	9.079.326,69
Châtillon	SI	393.367,30	23.197.357,36	Roisan	SI	215.743,25	9.650.300,57
Cogne	SI	214.057,05	18.386.374,46	Saint-Christophe	SI	503.353,59	8.511.754,21
Courmayeur	NO	-	-	Saint-Denis	SI	-87.304,25	7.362.486,17
Donnas	SI	-213.551,03	22.320.726,81	Saint-Marcel	SI	-118.621,87	17.504.767,46
Doues	SI	-344.298,42	18.551.469,84	Saint-Nicolas	SI	-24.738,29	5.090.013,08
Emarèse	SI	196.682,49	5.927.789,48	Saint-Oyen	SI	46.666,34	6.713.488,64
Etroubles	SI	56.866,71	10.218.075,26	Saint-Pierre	SI	-363.141,82	30.876.045,10
Fénis	SI	-205.004,20	7.312.499,12	Saint-Rhémy-en-Bosses	SI	306.963,10	15.781.842,84
Fontainemore	SI	-334.906,19	20.206.114,50	Saint-Vincent	SI	134.857,53	32.162.617,62
Gaby	SI	-17.353,66	12.845.408,65	Sarre	SI	177.077,46	34.728.154,90
Gignod	NO	-	-	Torgnon	SI	96.632,67	21.940.451,39
Gressan	SI	676.628,49	23.459.893,00	Valgrisenche	SI	-231.917,38	13.807.601,67
Gressoney-La-Trinité	SI	285.833,25	9.082.890,95	Valpelline	SI	987.890,59	14.270.423,75
Gressoney-Saint-Jean	SI	416.555,02	15.522.528,45	Valsavarenche	SI	-201.639,07	12.252.273,97
Hône	SI	203.713,25	7.897.632,15	Valtournenche	SI	32.128,17	41.006.197,82
Introd	SI	-96.133,30	12.210.622,35	Verrayes	SI	-239.851,77	11.758.138,62
Issime	SI	-168.076,06	10.604.508,08	Verrès	SI	325.008,03	15.185.925,39
Issogne	SI	278.280,08	12.915.681,39	Villeneuve	SI	-20.338,92	13.140.446,00
Jovençon	SI	241.538,14	8.720.479,65				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

**Tabella B) - Riepilogo della composizione del risultato di amministrazione 2018.**

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
Allein	48.066,17	-	-	-	114.711,99	162.778,16	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00	-	169.839,67	345.117,83
Antey-Saint-André	37.042,49	-	-	-	-	37.042,49	-	-	-	-	-	-	-	793.595,22	830.637,71
Arnad	85.837,28	-	-	-	11.032,94	96.870,22	-	-	-	-	-	-	1.526.094,56	825.510,39	2.448.475,17
Arvier	103.941,95	-	-	-	-	103.941,95	38.225,79	17.702,45	-	-	-	55.928,24	7.360,39	348.969,04	516.199,62
Avisse	22.441,56	-	-	-	-	22.441,56	-	-	-	-	-	-	-	312.076,88	334.518,44
Ayas	808.540,05	-	14.287,80	569.270,75	48.595,77	1.440.694,37	78.855,14	-	-	-	-	78.855,14	888.694,70	323.889,57	2.732.133,78
Aymavilles	257.004,45	-	-	-	-	257.004,45	5.047,89	-	-	-	-	5.047,89	38.834,62	297.177,10	598.064,06
Bard	38.902,59	-	-	-	-	38.902,59	-	-	-	-	27.469,70	27.469,70	17.340,41	165.895,13	249.607,83
Bionaz	31.996,66	-	-	166.833,35	-	198.830,01	9.402,08	-	-	9.600,00	-	19.002,08	-	200.107,95	417.940,04
Brissogne	271.683,51	-	-	-	-	271.683,51	-	-	-	-	-	-	300.582,32	533.025,70	1.105.291,53
Brusson	438.227,00	-	14.287,80	-	3.940,79	456.455,60	33.060,09	-	-	-	-	33.060,09	85.872,83	138.956,50	714.345,02
Challand-Saint-Anselme	142.298,84	-	-	-	25.518,25	167.817,09	5.969,62	-	-	-	-	5.969,62	609.031,14	583.154,59	1.365.972,44
Challand-Saint-Victor	31.758,10	-	-	12.866,39	-	44.624,49	-	-	-	-	-	-	146.352,54	179.017,11	369.994,14
Chambave	30.876,35	-	-	-	-	30.876,35	-	-	-	-	-	-	41.850,02	164.207,51	236.933,88
Chamois	19.466,95	-	-	-	-	19.466,95	-	-	-	-	-	-	-	197.554,76	217.021,71
Champdepraz	108.221,34	-	-	-	1.695,00	109.916,34	20.428,10	3.665,00	-	-	-	24.093,10	112.188,48	361.173,62	607.371,54
Champorcher	208.393,36	-	-	-	-	208.393,36	-	-	-	2.306,33	-	2.306,33	471.992,63	286.008,35	968.700,67
Charvensod	110.721,79	-	-	50.000,00	-	160.721,79	-	-	-	-	-	-	313.924,68	183.439,25	658.085,72
Châtillon	726.351,70	-	-	-	-	726.351,70	38.354,44	10.006,16	43.650,97	-	1.786,80	93.798,37	254.013,39	185.083,80	1.259.247,26
Cogne	51.435,07	-	48.712,40	-	-	100.147,47	-	-	-	-	173.320,80	173.320,80	116.048,97	404.665,41	794.182,65
Courmayeur	429.682,11	-	-	-	-	429.682,11	-	-	-	-	-	-	239.450,77	2.398.560,78	3.067.693,66
Donnas	43.198,62	-	-	-	6.122,29	49.320,91	-	-	-	-	510,00	510,00	296.769,81	398.847,73	745.448,45
Doues	53.953,77	-	-	66.206,24	-	120.160,01	13.311,00	-	-	-	-	13.311,00	6.929,67	145.522,14	285.922,82
Emarèse	17.382,41	-	-	-	-	17.382,41	-	-	-	-	10.346,92	10.346,92	-	117.528,41	145.257,74
Etroubles	81.964,76	-	-	-	-	81.964,76	14.200,00	-	-	-	-	14.200,00	-	268.301,60	364.466,36
Fénis	173.675,47	-	-	-	-	173.675,47	-	-	-	7.747,99	-	7.747,99	366.399,74	215.874,15	763.697,35
Fontainemore	4.676,25	-	-	-	-	4.676,25	-	-	-	-	-	-	-	91.599,09	96.275,34
Gaby	14.611,50	-	-	-	13.136,61	27.748,11	-	-	-	-	-	-	68.223,47	170.761,15	266.732,73
Gignod	157.247,01	-	-	-	-	157.247,01	17.000,00	22.500,00	-	-	-	39.500,00	79.476,47	513.156,08	789.379,56
Gressan	775.101,70	-	-	10.000,00	-	785.101,70	-	-	-	-	-	-	540.144,69	867.478,57	2.192.724,96
Gressoney-La-Trinité	43.695,44	-	-	-	-	43.695,44	19.628,71	-	-	-	-	19.628,71	76.414,04	201.127,98	340.866,17

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
Gressoney-Saint-Jean	249.656,63	-	-	-	7.233,39	256.890,02	14.559,92	-	-	2.758,40	-	17.318,32	147.129,79	930.070,72	1.351.408,85
Hône	72.897,30	-	-	-	2.807,00	75.704,30	326,74	-	-	-	-	326,74	11.280,48	159.726,72	247.038,24
Introd	14.145,11	-	-	-	-	14.145,11	-	-	-	-	-	-	43.956,53	106.769,53	164.871,17
Issime	10.707,09	-	-	-	14.879,58	25.586,67	-	-	-	-	-	-	72.122,99	44.783,88	142.493,54
Issogne	79.987,18	-	-	-	23.553,60	103.540,78	-	-	-	-	-	-	1.115.770,79	672.570,95	1.891.882,52
Jovençon	43.805,98	-	-	-	-	43.805,98	-	-	-	-	-	-	510.451,61	819.009,17	-
La Magdeleine	38.523,10	-	-	-	-	38.523,10	-	-	-	-	-	-	-	462.587,52	501.110,62
La Salle	602.552,10	-	-	8.000,00	-	610.552,10	892.994,96	-	-	-	-	892.994,96	106.649,88	1.065.189,02	2.675.385,96
La Thuile	87.806,18	-	-	-	152.605,10	240.411,28	-	31.345,07	-	-	-	31.345,07	21.223,45	1.307.362,86	1.600.342,66
Lillianes	5.123,67	-	-	-	-	5.123,67	-	-	-	-	-	-	-	201.138,00	206.261,67
Montjovet	246.311,67	-	-	139.077,00	-	385.388,67	22.380,48	-	-	67.302,80	15.238,76	104.922,04	68.519,88	394.626,77	953.457,36
Morgex	164.923,93	-	-	5.000,00	-	169.923,93	239.681,03	12.959,00	-	-	153.594,28	406.234,31	744.378,72	695.180,48	2.015.717,44
Nus	121.858,87	-	-	106.000,00	-	227.858,87	-	-	-	108.416,17	-	108.416,17	96.895,69	163.043,54	596.214,27
Ollomont	15.357,83	-	-	126.117,28	-	141.475,11	7.016,04	-	-	-	-	7.016,04	155.859,60	348.017,85	652.368,60
Oyace	43.729,05	-	-	94.115,81	-	137.844,86	10.426,14	-	-	-	-	10.426,14	-	318.186,55	466.457,55
Perloz	9.897,78	-	-	-	-	9.897,78	-	-	-	-	-	-	-	74.921,65	84.819,43
Pollein	148.014,01	-	-	-	-	148.014,01	-	-	-	-	-	-	5.254,88	1.987.487,06	2.140.755,95
Pont-Saint-Martin	237.872,30	-	-	-	6.565,43	244.437,73	-	9.046,80	-	-	-	9.046,80	488.661,22	861.307,09	1.603.452,84
Pontboset	39.001,15	-	-	-	-	39.001,15	-	-	-	-	-	-	31.872,76	366.118,02	436.991,93
Pontey	78.996,68	-	-	-	-	78.996,68	-	-	71.380,92	-	-	71.380,92	66.436,60	103.335,88	320.150,08
Pré-Saint-Didier	233.594,52	-	-	-	32.780,07	266.374,59	389.580,70	-	-	-	2.434,92	392.015,62	473.933,94	3.988.178,26	5.120.502,41
Quart	507.230,25	-	-	-	-	507.230,25	-	-	-	-	-	-	381.674,11	505.481,10	1.394.385,46
Rhêmes-Notre-Dame	13.876,22	-	-	-	-	13.876,22	-	-	-	2.493,81	-	2.493,81	73.433,64	135.740,01	225.543,68
Rhêmes-Saint-Georges	3.916,82	-	-	-	-	3.916,82	-	-	-	-	-	-	101.920,49	104.717,25	210.554,56
Roisin	75.925,52	-	-	5.428,31	14.000,00	95.353,83	9.106,86	-	-	-	-	9.106,86	148.783,57	152.937,28	406.181,54
Saint-Christophe	431.347,94	-	-	13.000,00	-	444.347,94	-	-	-	107.000,00	17.095,34	124.095,34	750.548,06	1.660.131,19	2.979.122,53
Saint-Denis	19.668,47	-	-	-	-	19.668,47	-	-	-	13.981,56	-	13.981,56	-	196.550,98	230.201,01
Saint-Marcel	32.753,74	-	-	-	-	32.753,74	-	-	-	2.964,27	-	2.964,27	16.499,31	185.390,40	237.607,72
Saint-Nicolas	60.621,20	-	-	-	-	60.621,20	4.860,35	-	-	-	-	4.860,35	20.000,00	93.201,05	178.682,60
Saint-Oyen	32.556,31	-	-	47.000,00	-	79.556,31	10.200,00	-	-	-	-	10.200,00	-	399.506,52	489.262,83
Saint-Pierre	362.699,69	-	-	-	25.000,00	387.699,69	-	-	-	-	102.772,23	102.772,23	210.994,97	121.330,77	822.797,66
Saint-Rhémy-en-Bosses	68.746,95	-	-	49.300,00	-	118.046,95	11.520,00	-	-	-	-	11.520,00	-	386.918,11	516.485,06
Saint-Vincent	1.171.137,87	-	13.386,16	-	70.000,00	1.254.524,03	48.284,50	136.975,06	-	114.467,87	-	299.727,43	69.002,44	927.839,05	2.551.092,95
Sarre	326.409,13	-	-	-	333.220,18	659.629,31	-	-	-	-	625.282,74	625.282,74	696.978,54	72.364,68	2.054.255,27
Torgnon	22.645,69	-	-	-	-	22.645,69	-	5.740,00	-	10.000,00	-	15.740,00	108.378,73	239.136,41	385.900,83
Valgrisenche	159.209,18	-	-	-	-	159.209,18	7.755,00	-	-	-	-	7.755,00	6.832,00	207.303,71	381.099,89
Valpelline	101.381,28	-	-	130.263,32	-	231.644,60	11.878,52	-	45.176,59	-	-	57.055,11	-	180.108,81	468.808,52
Valsavarenche	40.437,73	-	-	-	-	40.437,73	-	-	345.896,07	-	-	345.896,07	171.354,83	220.097,74	777.786,37
Valtournenche	649.064,38	-	-	100.000,00	-	749.064,38	57.917,29	65.181,88	-	4.737,50	-	127.836,67	393.540,30	880.328,94	2.150.770,29
Verrayes	55.856,80	-	-	-	-	55.856,80	-	-	-	-	-	-	-	67.402,64	123.259,44
Verrès	433.475,96	-	-	-	1.689,00	435.164,96	-	-	-	-	-	-	130.130,45	559.479,92	1.124.775,33
Villeneuve	71.292,40	-	-	-	-	71.292,40	-	-	38.397,43	-	-	38.397,43	90.877,71	35.706,58	236.274,12
TOTALE	12.553.411,91	-	90.674,16	1.698.478,45	909.086,99	15.251.651,52	2.044.471,39	315.121,42	544.501,98	453.776,70	1.129.852,49	4.487.723,98	14.135.338,30	33.889.132,30	67.763.846,10

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.



